

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN

DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

LA PREVIDENZA DEGLI SPORTIVI

Relatore:
Chiar.mo Prof.re
Canio LAGALA

Laureanda:
Lucia CENDAMO

ANNO ACCADEMICO 2004-2005

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I: IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'AMBITO DELLO SPORT

1. Premessa
2. La prestazione di lavoro nello sport in epoca precedente alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
3. La formazione della legge 23 marzo 1981, n. 91
4. La definizione di “sportivo professionista”
5. Subordinazione e autonomia nel rapporto di lavoro sportivo professionistico
6. La disciplina del lavoro sportivo subordinato
7. La definizione di “sportivo dilettante” e la configurazione giuridica dell'attività sportiva dilettantistica

CAPITOLO II: LA TUTELA PENSIONISTICA

1. Le origini e l'evoluzione
 - 1.1 Le origini
 - 1.2 La legge 14 giugno 1973, n. 366
 - 1.3 La legge 23 marzo 1981, n. 91
 - 1.4 Le riforme degli anni '90

2. L'attuale disciplina: i soggetti
 - 2.1 L'E.N.P.A.L.S.
 - 2.2 Gli assicurati
3. L'attuale disciplina: la contribuzione
 - 3.1 I soggetti obbligati
 - 3.2 Il sistema sanzionatorio
 - 3.3 La prescrizione
 - 3.4 Le aliquote contributive
 - 3.5 Il minimale contributivo
 - 3.6 I massimali contributivi
 - 3.7 Il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva I.V.S.
 - 3.8 La prosecuzione volontaria
4. L'attuale disciplina: le prestazioni pensionistiche
 - 4.1 Le modalità di calcolo della pensione
 - 4.1.1 Il sistema retributivo
 - 4.1.2 Il sistema contributivo
5. La tutela per la vecchiaia
 - 5.1 I requisiti di accesso
 - 5.2 Gli incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità
6. La tutela pensionistica degli sportivi stranieri in Italia
7. La tutela pensionistica degli sportivi dilettanti

CAPITOLO III: LA TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

1. Le origini e l'evoluzione
 - 1.1 Le origini: la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi
 - 1.2 La tutela infortunistica nella legge n. 91/1981
 - 1.3 La tutela obbligatoria presso l'I.N.A.I.L.
 - 1.4 La recente evoluzione della normativa antinfortunistica

2. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi professionisti
 - 2.1 L'ambito di applicazione della tutela
 - 2.2 L'attività sportiva sottoposta a tutela antinfortunistica
 - 2.3 I contributi assicurativi
 - 2.4 Le prestazioni
3. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi dilettanti
 - 3.1 Premessa
 - 3.2 L'attuale disciplina: i soggetti assicurati
 - 3.3 L'attuale disciplina: l'ambito di applicazione
 - 3.4 L'attuale disciplina: i contributi assicurativi
 - 3.5 L'attuale disciplina: le prestazioni

CAPITOLO IV: LA TUTELA SANITARIA E LE TUTELE MINORI

1. La tutela sanitaria
 - 1.1 Caratteri generali
 - 1.2 La tutela preventiva
 - 1.3 La tutela previdenziale
 - 1.4 L'art. 2087 c.c. e il lavoro sportivo
2. Le tutele minori
3. Il fondo «Giulio Onesti»

CONCLUSIONI

- Introduzione -

In origine inteso prevalentemente come attività ludica, o anche come modo per curare la forma fisica, lo sport ha acquistato, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, sempre maggiore importanza sino a divenire una professione e un'impresa economica di elevata rilevanza.

Lo sport si è evoluto in maniera straordinaria parallelamente alla globalizzazione del pianeta, forse persino anticipandola, tant'è che ci si trova oggi di fronte ad un fenomeno sociale e culturale di scala internazionale che è un colossale intreccio tra spettacolo, sport ed affari nel quale i tre aspetti sono difficilmente scindibili.

Questo sviluppo è stato sicuramente sostenuto anche dalla crescita del sistema televisivo che ha contribuito in gran parte alla sua diffusione e commercializzazione: lo spettacolo sportivo diviene oggetto di consumo da parte di un gran numero di appassionati spettatori.

Con l'affermarsi della spettacolarizzazione mediatica, due fenomeni economici hanno modificato profondamente la natura dell'evento sportivo: la sponsorizzazione e i diritti di trasmissione televisiva.

Le manifestazioni sportive vengono interamente finanziate dagli sponsor ed enormi sono i proventi della cessione dei diritti di trasmissione degli eventi alle reti televisive: lo sport è diventato un affare economico su scala planetaria e gli stessi suoi protagonisti, i campioni, o meglio le loro icone mediatizzate, vengono celebrati come eroi e modelli di vita.

Questa nuova realtà ha però profondamente modificato i tratti tradizionali della pratica sportiva che ha assunto nuovi connotati e da attività ludica e ricreativa è divenuta una vera e propria attività a tempo pieno.

La competizione e la ricerca continua di miglioramento delle proprie prestazioni agonistiche hanno comportato sempre di più la necessità di una seria preparazione psicofisica, da perseguire attraverso metodologie scientifiche: in ogni disciplina, da quelle che implicano l'utilizzo di mezzi meccanici come l'automobilismo, il ciclismo, lo sci, a quelle più "pure", si è cominciato a far ricorso alla ricerca tecnologica, scientifica o medica per migliorare la preparazione fisica degli atleti, elaborare nuove tecniche e strategie di allenamento e di gioco, realizzare nuovi materiali da impiegare nella costruzione degli strumenti e degli impianti sportivi.

Gli atleti sono costantemente spinti a ridurre al minimo il margine di incertezza insito nello sforzo fisico, affinché si possa prevedere il profitto economico, dato dalla commercializzazione della loro attività, da esso derivante; di conseguenza, gli atleti devono offrire prestazioni affidabili anche se la crescita costante dello sforzo e degli impegni li avvicina sempre più ai limiti biologici del corpo umano. È questo un problema che non riguarda solo le attività svolte professionalmente, ma anche quelle dilettantistiche.

L'evoluzione delle prestazioni sportive da attività essenzialmente ludica ad attività lavorativa ha comportato la necessità, da un lato, di inquadrare adeguatamente la posizione giuridica dell'atleta e il suo rapporto con la Società o la Federazione sportiva di appartenenza, dall'altro, di individuare un sistema di tutele che tenesse conto delle peculiarità di tale attività.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto a costituire l'oggetto del nostro lavoro: l'obiettivo è quello di esaminare da vicino il sistema di tutela previdenziale degli sportivi, analizzarne l'evoluzione storica e normativa ed evidenziare i passaggi che hanno portato all'attuale situazione in cui, a fronte di un pieno e condivisibile allineamento del livello di tutela riconosciuto dall'ordinamento agli atleti professionisti a quello della generalità dei lavoratori, si riscontra un'assoluta mancanza di attenzione nei confronti del "dilettantismo".

Il presente studio consta di quattro capitoli e di una parte conclusiva.

Il primo capitolo affronta la questione "preliminare", ma indispensabile ai fini della nostra indagine, della natura e della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro degli atleti, in quanto, come avremo modo di osservare, il legislatore ha predisposto una tutela previdenziale ed assicurativa differente in relazione alla

differente qualificazione giuridica dello stesso; descrive l'*iter* formativo della legge del 23 marzo 1981, n. 91, la prima legge sul professionismo sportivo, i suoi antifatti storici e il suo contenuto; riporta una sintetica esposizione della disciplina del lavoro subordinato sportivo; conclude con l'analisi della definizione di "sportivo dilettante" e la configurazione giuridica dell'attività sportiva dilettantistica.

Segue poi l'esame vero e proprio della tutela previdenziale degli sportivi professionisti e degli sportivi dilettanti.

Il secondo capitolo ha ad oggetto la tutela dei bisogni derivanti dall'invalidità, dalla vecchiaia e dalla morte: si parte dal primo intervento legislativo in materia attuato con la legge 14 giugno 1973, n. 366, per passare alla disciplina di cui all'articolo 9 della legge 91/1981, fino ad arrivare alla disciplina attuale sensibilmente influenzata dagli interventi riformatori degli anni '90 ed in particolare dal d.lgs. 166/1997.

Nell'esposizione della disciplina si è tenuto conto della recente legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha previsto per tutti i lavoratori del settore privato, in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 182 del 1997, e quindi anche per gli sportivi professionisti, incentivi volti a favorire il rinvio del pensionamento di anzianità.

Il capitolo si chiude con una ampia parte riservata agli "sportivi non professionisti" nella quale si riportano le soluzioni prospettate in dottrina e in giurisprudenza per offrire un'adeguata tutela pensionistica a tali soggetti in carenza di un intervento legislativo in materia.

Il terzo capitolo, riguardante la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, ripete per grandi linee lo schema del capitolo che lo precede: prende le mosse dalla descrizione delle origini della tutela con l'istituzione nel 1934 della Cassa Interna di Previdenza per gli infortuni; continua con l'analisi dell'articolo 8 della legge 91/1981 che ha introdotto l'obbligo per le società sportive di stipulare, con qualsiasi impresa assicuratrice, una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti, contro il rischio della morte e contro gli infortuni che potessero pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica; giunge al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, cui va il merito di aver

esteso la tutela obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. agli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e al decreto interministeriale del 17 dicembre 2004, pubblicato nell'aprile 2005, ultimo atto di discriminazione nei confronti degli sportivi dilettanti che, instaurando un regime di monopolio, ha imposto alle società sportive dilettantistiche l'iscrizione assicurativa presso la Sportass, un Ente costantemente in crisi economica che in passato è stato più volte inadempiente agli obblighi di indennizzo per gli incidenti occorsi ai propri assicurati.

Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato alla tutela sanitaria ed alle cosiddette "tutele minori": viene illustrata la disciplina sanitaria dal punto di vista della previdenza e della prevenzione, aspetto quest'ultimo che assume notevole rilevanza in materia sportiva e ciò anche per le disposizioni dell'articolo 7 della legge 91/1981 che ha previsto l'introduzione della c.d. "scheda sanitaria" per ciascun sportivo professionista; ci si sofferma sull'applicazione dell'art. 2087 c.c. in ambito di lavoro sportivo; si passa ad analizzare le tutele minori (assegno per il nucleo familiare, indennità di maternità, tutela contro la disoccupazione involontaria); infine, si segnala la recente istituzione, ad opera della legge 15 aprile 2003, n. 86, del fondo intitolato a Giulio Onesti avente come scopo fondamentale quello di fornire prestazioni assistenziali agli ex atleti in condizioni economiche precarie che abbiano apportato un grosso contributo alla storia dello sport italiano.

Esaminato il sistema previdenziale degli sportivi si è ritenuto opportuno, nelle "Conclusioni", tirare le fila del discorso: fondamentalmente si è voluto porre l'accento sugli aspetti problematici della disciplina del sistema previdenziale degli sportivi, in particolare sulla criticità dell'attuale situazione dei "dilettanti", ed indicare i profili della disciplina che ancora presentano differenze rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria nonostante i recenti interventi legislativi di riforma del settore diretti all'armonizzazione e all'omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali.

- Capitolo I -

Il rapporto di lavoro nell'ambito dello sport

SOMMARIO: 1-Premessa; 2-La prestazione di lavoro nello sport in epoca precedente alla legge 23 marzo 1981, n. 91; 3-La formazione della legge 23 marzo 1981, n. 91; 4-Il campo di applicazione della legge e la definizione di "sportivo professionista"; 5-Subordinazione e autonomia nel rapporto di lavoro sportivo professionistico; 6-La disciplina del lavoro subordinato sportivo; 7-La definizione di "sportivo dilettante" e la configurazione giuridica dell'attività sportiva dilettantistica.

1. Premessa

L'attività sportiva si può presentare sia sotto l'aspetto semplicemente dilettantistico, sia in quello semiprofessionale sia, infine, in quello più propriamente professionale.

In relazione all'oggetto del presente lavoro si rende necessario affrontare la problematica relativa alla natura e alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro degli sportivi in quanto, come avremo modo di osservare, il legislatore ha predisposto una tutela previdenziale ed assicurativa differente in relazione alla differente qualificazione giuridica del rapporto.

Ai fini dell'applicazione della normativa previdenziale la *summa divisio* è sicuramente quella tra sportivi dilettanti e sportivi professionisti; nell'ambito di quest'ultima categoria assume altresì rilevanza l'ulteriore distinzione che va operata a seconda che gli sportivi siano legati da un contratto con una società sportiva o siano lavoratori autonomi.

2. La prestazione di lavoro nello sport in epoca precedente alla legge 23 marzo 1981, n. 91

Il problema della natura giuridica del contratto che lega l'atleta alla società sportiva ha per lungo tempo angustiato dottrina e giurisprudenza dando luogo ad orientamenti non univoci.

Tra le prime segnalazioni giurisprudenziali ricordiamo due casi giunti sino alla Corte di Cassazione: il primo caso è quello della sciagura aerea di Superga nella quale perse la vita gran parte dei giocatori dell'Associazione Calcio Torino; il secondo è quello del calciatore Raccis, relativo ad una controversia con la Associazione Calcio Milan.

Sul punto la giurisprudenza assume un atteggiamento piuttosto altalenante.

Con la sentenza n. 2085 del 4 luglio 1953¹ la Cassazione afferma che: “il contratto che lega un'associazione sportiva ai propri giocatori è un normale contratto di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito e niente di più”.

La stessa Corte qualche anno più tardi, con la decisione n. 2324 del 21 ottobre 1961², torna sui propri passi ed inquadra nella figura tipica del contratto di lavoro subordinato la natura e gli effetti giuridici del rapporto di attività sportiva sussistendo per la prestazione dei calciatori professionisti i requisiti della continuità, esclusività e professionalità.

La decisione rappresenta il punto di arrivo dei contrasti che erano sorti in precedenza sull'argomento ed influenza gran parte della dottrina successiva e della giurisprudenza³.

Con la successiva sentenza n. 811 del 2 aprile 1963⁴, la Cassazione però muta ancora una volta il proprio parere affermando l'atipicità del rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva ed escludendo la natura subordinata di tale rapporto e la conseguente applicazione della disciplina codicistica.

A conclusione della vicenda è intervenuta nuovamente la Cassazione, questa volta a sezioni unite, con la sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971⁵ che, riprendendo le argomentazioni di cui alla sentenza n. 2324 del 1961, configura il rapporto di

¹ *Giur. Ital.*, 1953, 1, p. 828.

² *Riv. Dir. Sport.*, 1961, p. 301.

³ MERCURI, *Novissimo Digesto It*, UTET, Torino, 1987, p. 511.

⁴ *Riv. Dir. Sport.*, 1963, p. 100.

⁵ *Riv. Dir. Sport.*, 1971, p. 68.

lavoro sportivo come un rapporto di natura subordinata con caratteristiche peculiari non però sufficienti a snaturarne l'essenza giuridica.

La qualificazione di lavoro sportivo dà luogo ad orientamenti non univoci anche in dottrina, nell'ambito della quale emergono tre diverse correnti di pensiero. La dottrina nettamente maggioritaria aderisce alla tesi del lavoro subordinato, sostiene che il rapporto intercorrente tra l'atleta e la società sportiva costituisce una fattispecie tipica sussumibile nell'art. 2094 del codice civile ed afferma che le peculiarità di tale rapporto possono essere spiegate in termini di specialità, dichiarando pertanto applicabili, in quanto possibile, le norme sul lavoro subordinato⁶.

Un secondo orientamento considera il rapporto intercorrente tra l'atleta e la società sportiva una fattispecie riconducibile al contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile⁷.

Il terzo orientamento dottrinale vede nel rapporto tra atleta e società sportiva un contratto atipico non inquadrabile secondo gli schemi tipici dell'ordinamento statale e disciplinabile, pertanto, dagli artt. 1322 e 1323 del codice civile. I sostenitori della tesi del contratto atipico escludono quindi l'inquadrabilità dell'atleta sia come lavoratore subordinato che autonomo.

Chi aderisce a quest'ultima teoria parte dal presupposto dell'esistenza di un ordinamento sportivo indipendente da quello statale, sicché l'atipicità si riscontrerebbe sul piano dell'ordinamento statale non anche su quello dell'ordinamento sportivo⁸.

⁶ Cfr. tra gli altri CANAPELE, *Lineamenti giuridici del rapporto tra associazione sportive e calciatori*, in *Riv. Lav.*, 1950, 2, p. 408; BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. Sport.*, 1963, p. 75; DEL GIUDICE, *Natura ed obblighi previdenziali del contratto di attività sportiva*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1966, 1, p. 9; MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, Milano, 1969, p. 179.

⁷ Tra gli altri GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Sport.*, 1974, p. 151; BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico nello stato, calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. Lav.*, 1972, 1, p. 396.

⁸ Tra gli altri RIBERA, *Sport automobilistico: rapporti e responsabilità alle gare automobilistiche*, in *Riv. Sport.*, 1955, p. 405; NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi Civ. comm.*, 1979, p. 427.

3. La formazione della legge 23 marzo 1981, n. 91

In questo quadro di incertezza si colloca l'emanazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 26 marzo 1981.

In considerazione del fatto che le soluzioni normative adottate dal legislatore risultano fortemente influenzate dagli avvenimenti che precedono l'emanazione della l. 91/1981 e dalla generale situazione di incertezza che per lungo tempo ha dominato la materia, non si può non accennare all'iter nonché al vivace dibattito che portarono alla formulazione iniziale della suddetta legge⁹.

Antefatto storico dell'emanazione della legge 91/1981 è rappresentato dal decreto del 7 luglio 1978 del Pretore di Milano il quale, disattendendo una giurisprudenza oramai consolidata e ritenendo il rapporto tra atleta e società sportiva un rapporto di lavoro subordinato, inibisce il mercato estivo dei calciatori per violazione della disciplina sul collocamento della manodopera (l. 29 aprile 1949, n. 264) che vieta la mediazione privata nella stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Per ovviare agli inevitabili effetti negativi del provvedimento pretorile, il Governo emana il decreto legge n. 367 del 14 luglio 1978 il cui art. 1 stabilisce: "La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultano iscritti.

In particolare, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni".

Tale ambigua disciplina non fa altro che aggravare il problema della qualificazione del rapporto. Se ne rende conto il Parlamento che in sede di conversione (l. 4 agosto 1978, n. 430), mentre conferma la disposizione relativa

⁹ TORTORA, *Diritto sportivo*, in *Giur. sist. Dir. Civ. e Comm.*, 1998, p. 62.

all'inapplicabilità delle norme sul collocamento, abolisce quella relativa al rinvio alle norme federali invitando, nel contempo, il Governo a prendere posizione presentando sollecitamente un disegno di legge per la disciplina organica del settore¹⁰.

Il disegno di legge governativo, presentato nel febbraio del 1979, all'art. 4 dispone che “la prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti”.

Questa impostazione è alla Camera dei Deputati completamente sovvertita e la prestazione professionale di lavoro sportivo viene ad essere qualificata, salvo limitate eccezioni, quale rapporto di lavoro subordinato.

Il capovolgimento dell'impostazione di fondo del disegno di legge ha determinato una certa disarmonia di talune soluzioni che, *ab origine*, erano state largamente ispirate ai principi cardine del lavoro autonomo: per questo motivo si è parlato in dottrina anche di una legge malfatta, non tanto per i fini perseguiti, quanto per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate¹¹.

Resta da segnalare che è una legge pensata per il calcio e non per lo sport professionistico in genere, di conseguenza, a parte i settori dello sport-spettacolo che possono avere problemi analoghi a quelli del calcio, molti dei quali restano però fuori perché definiti “dilettantistici” (pallavolo, rugby, ecc.), vi sono sport professionistici come il tennis in relazione ai quali non si pongono i problemi che la legge si ripropone risolvere.

4. Il campo di applicazione della legge e la definizione di “sportivo professionista”

La legge 91/1981 ha per oggetto la materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti.

¹⁰ DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. Ital. Dir. Lav.*, 1983, 1, p. 702.

¹¹ BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Sport.*, 1982, 1, p. 5.

Alla stregua dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981 sono considerati tali “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Detto articolo collega l'attribuzione dello status di “sportivo professionista” ad una serie di requisiti oggettivi e soggettivi.

In primo luogo l'attività praticata deve rientrare tra le discipline regolamentate dal C.O.N.I. il quale, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge, con propria deliberazione n. 469 del 2 marzo 1988, ha stabilito essere professionistiche le seguenti discipline sportive: calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, pugilato e golf.

In secondo luogo è richiesto il conseguimento di una “qualificazione delle Federazioni sportive nazionali”: il legislatore attribuisce alle Federazioni il potere di rilasciare una sorta di “atto di ammissione”¹², di modo che risultino essere queste ultime a condizionare l'ambito di applicazione della legge stessa.

Si è osservato da più parti¹³ come tale norma precluda la tutela propria del professionista sportivo a tutta una serie di importanti attività sportive non considerate olimpiche, mentre ad altre si continua a sovrapporre l'etichetta del dilettantismo, ignorando volutamente una realtà che, almeno a certi livelli di prestazione, non può non essere considerata in tutto e per tutto professionistica¹⁴. Non è mancato, però, chi ne ha evidenziato gli aspetti positivi osservando che si tratta di una concezione aperta, cioè riferita non solo alle discipline che già operano secondo lo status e il sistema normativo del professionismo sportivo ma anche alle altre discipline che in futuro potrebbero rientrare in questo ambito,

¹² BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, p. 8.

¹³ Cfr. tra gli altri DURANTI, *op. cit.*, p. 706; BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997, 3, p. 522; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, 1, p. 205.

¹⁴ DURANTI, *op. cit.*, p. 706.

ponendo in essere i presupposti e i requisiti richiesti dalla norma, in armonia con i rispettivi ordinamenti delle Federazioni internazionali¹⁵.

Sotto il profilo soggettivo l'art. 2 considera riconducibili al professionismo sportivo le figure degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici.

Riguardo alla tassatività o meno dell'elencazione la dottrina è largamente divisa¹⁶. La nozione di professionista sportivo è infine collegata ai caratteri dell'onerosità e della continuità della prestazione.

Mentre l'elemento dell'"esercizio a titolo oneroso" non ha suscitato particolari problemi, ha dato luogo a perplessità l'elemento dell'"esercizio continuativo".

La dottrina maggioritaria ha osservato come l'esercizio continuativo dell'attività può essere proprio anche del dilettante, mentre sarebbe stato più corretto richiamare in via legislativa l'elemento della prevalenza.

Riassumendo, lo sportivo professionista è colui che esercita dietro compenso prevalentemente o esclusivamente (cosa che teoricamente non si dovrebbe verificare mai per il dilettante) l'attività sportiva¹⁷.

5. Subordinazione e autonomia nel rapporto di lavoro sportivo professionistico

Il legislatore, dopo aver definito gli elementi costitutivi dello sport professionistico, passa ad affrontare l'annosa problematica relativa alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra sportivo professionista e società.

Particolare importanza assume l'art. 3 che, nel definire la prestazione sportiva dell'atleta, dispone: "La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto

¹⁵ TORTORA, *op. cit.*, p. 60.

¹⁶ Ritengono tassativo l'elenco dei soggetti tra gli altri BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, p. 9; D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo: I) Diritto del lavoro*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, 1990, p. 2; MAZZOTTA, *Una legge per lo sport? - Il lavoro sportivo*, in *Foro It.*, 1981, 5, p. 303. Contra DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 576; DURANTI, *op. cit.*, p. 706.

¹⁷ DURANTI, *op. cit.*, p. 708.

di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.”

La legge n. 91/1981 ha compiuto un notevole passo in avanti rispetto alla controversa situazione precedente, perché ha *s drammatizzato* la stessa problematica della qualificazione: il rapporto di lavoro sportivo può essere sia subordinato sia autonomo; ma anche qualora fosse subordinato, la legge esclude l'applicazione di una notevole parte della normativa del rapporto di lavoro subordinato. In pratica è stato creato un nuovo e speciale tipo legale di contratto di lavoro subordinato adeguato alla peculiarità dell'ordinamento sportivo¹⁸.

L'art. 3 fa riferimento solo ed esclusivamente agli atleti per i quali, secondo autorevole dottrina¹⁹, la norma prevede una presunzione legale di subordinazione a prescindere dalla verifica volta per volta dell'esistenza dei caratteri tipici del lavoro dipendente²⁰.

Per le altre figure di sportivi professionisti contemplate nell'art. 2, vale a dire per gli allenatori, per i direttori tecnico-sportivi e per i preparatori atletici, non opera la suddetta presunzione legale e la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione andrà accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro²¹. Qualora questi ultimi prestino la loro opera professionale in maniera coordinata e continuata, la stessa potrà anche essere inquadrata come attività parasubordinata.

¹⁸ BELLAVISTA, *op. cit.*, p. 523.

¹⁹ Cfr. DURANTI, *op. cit.*, p. 709; DALLA COSTA, *op. cit.*, p. 53.

²⁰ TORTORA, *op. cit.*, p. 65.

²¹ Cfr. sent. Cass. Civ., Sez. lav., 28/12/1996, n. 11540, in *Mass. Giur. It.*, 1996.

Vi è quindi da tenere presente che le ipotesi di attività sportiva lavorativa autonoma di cui all'art. 3, comma 2, non riguardano gli sportivi professionisti che non siano atleti.

6. La disciplina del lavoro subordinato sportivo

Per esigenze di completezza espositiva nel presente paragrafo si riporta una sintetica esposizione della disciplina del lavoro subordinato sportivo.

Il lavoro sportivo subordinato rientra nell'ambito dei c.d. rapporti speciali di lavoro. Tale "specialità" discende dalla peculiare nozione di subordinazione che ne caratterizza il contratto e dalla conseguente disapplicazione della normale normativa giuslavoristica resa necessaria dalla peculiarità del contesto.

La legge n. 91/1981 detta quindi una serie di disposizioni speciali.

È stabilito che il contratto individuale di lavoro deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e depositato presso la Federazione per l'approvazione. Tale contratto deve essere conforme al contratto-tipo predisposto dalle Federazioni sportive nazionali e dai rappresentanti delle categorie interessate mediante accordo triennale. Esso deve contenere una clausola che stabilisca l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici; può prevedere la compromissione ad un collegio arbitrale delle controversie tra società e sportivo, non può però contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto²².

Al rapporto in esame non si applicano la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, né gli articoli 4, 5 e 13 della legge 300/1970. Si applicano invece, in quanto compatibili, le altre disposizioni non escluse dalla normativa speciale²³.

Quanto alla durata del contratto con la l. 91/1981 si è abolito il c.d. "vincolo sportivo" che legava, senza limiti di tempo, gli atleti alla società alla quale era consentito, altresì, trasferirli ad altra società senza il consenso dei medesimi.

²² GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2003, p. 509.

²³ VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, p. 624.

Sicché ora è possibile stipulare o un contratto a tempo indeterminato con facoltà di recesso di entrambe le parti *ex art.* 2118 cod. civ., essendo espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni limitative del potere di licenziamento (art. 4, comma 8); oppure, come solitamente accade, un contratto a termine di durata non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, con facoltà di stipulare successivi contratti a termine tra gli stessi soggetti (art. 5, comma 2), essendo esclusa l'applicazione della legge n. 230/1962 (art. 4, comma 8).

Prima della scadenza del termine è ammessa la cessione da una società ad un'altra solo se lo sportivo vi acconsente e nel rispetto delle norme federali.

In un solo caso sussiste ancora una penetrante compressione dell'autonomia contrattuale dell'atleta: la legge attribuisce alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto al suo addestramento ed alla sua formazione tecnica, il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico. La *ratio* di tale norma è con ogni evidenza quella di favorire e sostenere lo sviluppo del settore giovanile.

E stesso fine ha il cosiddetto "premio di addestramento e formazione tecnica": l'art. 6, commi 1 e 3, stabilisce che, solo nel caso di primo contratto professionistico, è previsto a carico della società stipulante un premio di addestramento e formazione tecnica, nella misura fissata dalla Federazione, a favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività giovanile o dilettantistica, la quale ha l'obbligo di reinvestire tale premio a fini sportivi.

7. La definizione di "sportivo dilettante" e la configurazione giuridica dell'attività sportiva dilettantistica

Quando si parla di attività sportiva si fa riferimento a due grandi settori, quello delle attività dilettantistiche e quello dello sport professionale.

Si tratta di una realtà poliedrica in cui ad attività di mero volontariato si affiancano attività fortemente remunerative e in cui non è sufficiente far riferimento all'abitudine o all'onerosità della prestazione per poter operare una precisa distinzione tra i due settori.

La nozione di “sportivo dilettante”, così come quella di attività sportiva dilettantistica, non trova nel nostro ordinamento alcuna definizione positiva dal momento che gli unici interventi legislativi rivolti a tale settore (legge 25 marzo 1986 n. 80, legge 16 dicembre 1991 n. 398, legge 27 dicembre 2002 n. 289) hanno cercato di individuare lo sport dilettantistico in “negativo”, come tutto ciò che non è professionistico²⁴.

Avendo fornito nei paragrafi precedenti la definizione di quest'ultimo possiamo risalire, *a contrario*, al primo.

Premettiamo che la categoria degli sportivi dilettanti è piuttosto estesa se si considera che la legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo trova applicazione in poche discipline sportive.

L'art. 2, da un lato fissa direttamente requisiti per essere considerato sportivo professionista, dall'altro rimette la distinzione tra professionisti e dilettanti alle singole Federazioni sportive nazionali, secondo i propri regolamenti e con l'osservanza delle direttive emanate dal C.O.N.I.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.p.r. n. 157/1986 è il Consiglio nazionale del Comitato Olimpico che fissa e limita, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, i criteri per la suddetta distinzione.

Il fatto grave, scarsamente sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è che il C.O.N.I. non ha mai emanato le “direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica” in quanto si è limitato semplicemente a deliberare che “attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie, dalle Federazioni sportive nazionali, approvate dal C.O.N.I., in armonia con l'ordinamento delle rispettive Federazioni sportive internazionali interessate”²⁵.

Il C.O.N.I., a chiusura della stessa delibera, ha precisato che l'attività sportiva professionistica alla data della delibera è svolta nell'ambito delle Federazioni ciclistica, pugilistica, giuoco calcio, motociclistica, golf, alle quali successivamente si è aggiunta la pallacanestro.

²⁴ GIUA-SANZI, *Sport dilettantistico: trattamento previdenziale per i lavoratori subordinati*, in www.LavoroPrevidenza.com.

²⁵ Cfr. circolare C.O.N.I. n. 469 del 22 marzo 1988.

Dalla lettura dell'art. 2 combinata con quella delle regole fissate dal C.O.N.I. si può concludere che rientrano nella categoria di sportivo dilettante i soggetti che:

1. svolgono l'attività a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo eccettuati eventuali premi d'uso;
2. pur facendo parte dell'elenco previsto dall'art. 2, vale a dire pur essendo atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi o preparatori atletici, e svolgendo l'attività sportiva in modo continuativo ricevendo un compenso che può essere variamente denominato (rimborso spese, indennità di trasferta, borsa di studio), e pur praticando una disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. come professionistica, svolgono tale attività con associazioni sportive aderenti a Federazioni sportive non riconosciute dal C.O.N.I.;
3. pur facendo parte dell'elenco previsto dall'art. 2 e svolgendo l'attività sportiva in modo continuativo ricevendo un compenso, praticano una disciplina non rientrante nel novero di quelle espressamente definite "professionistiche" dal C.O.N.I.²⁶;
4. pur praticando, in presenza dei requisiti di cui sopra, una disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. come "professionistica", militano in categorie espressamente definite dalle rispettive Federazioni come dilettantistiche²⁷.

Nella gran parte dei casi il tratto distintivo tra lo sport professionistico e quello dilettantistico è rappresentato da un requisito meramente formale: il riconoscimento, ad opera del C.O.N.I., di alcune discipline sportive come "professionistiche" e la successiva previsione, da parte delle Federazioni che organizzano tali sport, di categorie professionistiche e dilettantistiche al loro interno²⁸.

In alcuni sport l'attività dei dilettanti è qualitativamente e tipologicamente identica a quella dei professionisti sportivi presentandone i connotati essenziali: l'onerosità e la continuità.

²⁶ Rientrano in questa categoria, ad esempio, i giocatori di rugby, attività sportiva non considerata olimpica.

²⁷ Rientrano in questa categoria, ad esempio, i giocatori di calcio partecipanti al campionato di Serie D.

²⁸ GIUA-SANZI, *op. cit.*, in *www.LavoroPrevidenza.com*.

Si tratta, in sostanza, di rapporti di lavoro non “formalmente” professionistici eppure non riconducibili al mero dilettantismo. Tuttavia solo gli sportivi professionisti godono delle tutele poste dalla legge 91/1981 mentre i *dilettanti-professionisti di fatto* restano collocati in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto.

Per comprendere appieno quanto stiamo dicendo possiamo fare un semplice esempio: si pensi ai giocatori di pallacanestro e a quelli di pallavolo partecipanti al massimo campionato di Serie A.

Entrambe le categorie di sportivi esercitano l'attività:

1. a titolo oneroso;
2. con carattere di continuità e professionalità;
3. nell'ambito di discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I.

Entrambe sono assoggettate al potere direttivo e gerarchico delle società da cui dipendono che, a volte, esercitano una penetrante ingerenza nella vita privata: si tenga presente che gli atleti sono vincolati obbligatoriamente alla frequenza di sedute di allenamento e di preparazione.

Ed entrambe le categorie di sportivi, come controprestazione, percepiscono una retribuzione periodica per la totalità delle attività svolte che consente loro di soddisfare i propri bisogni primari e che rappresenta un mezzo efficace per migliorare, a volte ampiamente, il proprio tenore di vita.

L'anomalia del sistema risiede nel fatto che, mentre il giocatore di pallacanestro rientra nel campo di applicazione della legge n. 91/1981 ed è considerato uno sportivo professionista, il giocatore di pallavolo pur trovandosi nella medesima situazione di fatto è considerato dalla legge del 1981 un “*dilettante*”.

Sempre facendo riferimento alla pallavolo l'applicazione delle norme sportive porta quindi a concludere, paradossalmente, che celeberrimi atleti che si sono distinti per altissimi meriti sportivi negli anni '90, consentendo alla nazionale italiana di raggiungere numerosi successi anche a livello internazionale, che si allenavano ogni giorno al servizio e sotto la direzione dei loro clubs partecipanti ai campionati di divisione nazionali in serie A, percependo un compenso anche di rilevante contenuto economico, sono stati considerati sportivi dilettanti, e, quindi, non lavoratori subordinati secondo la legge 91/81.

Proprio tali problematiche hanno, in passato, determinato un intenso ricorso degli sportivi dilettanti alla magistratura ordinaria allo scopo di ivi ottenere un riconoscimento di quelle garanzie giuslavoristiche invece loro negate.

La questione dell'inquadramento nell'una o nell'altra categoria infatti non ha rilevanza meramente teorica, ma ha, al contrario, importanti implicazioni pratiche: come avremo modo di osservare nel prosieguo della nostra trattazione, l'ordinamento, mentre ha predisposto a favore dei professionisti un significativo complesso di tutele, ha lasciato i dilettanti in una situazione di assoluta precarietà ed incertezza. E il discrimine tra professionisti e dilettanti si pone anche ai fini della applicazione della disciplina previdenziale, stante il rinvio alla classificazione operata dall'ordinamento sportivo²⁹.

In considerazione della notevole estensione del fenomeno del dilettantismo o del professionismo di fatto, parte della dottrina ha tentato di individuare una specifica regolamentazione che rimediasse all'attuale situazione di evidente disparità di trattamento³⁰.

Le soluzioni prospettate sono state molteplici. Vi è chi ha sostenuto la tesi della sostanziale irrilevanza del carattere professionistico dell'attività così come richiesto dalla legge 91/1981, in ordine all'applicabilità delle normative di tutela da essa prevista³¹. Vi è chi ha prospettato una possibile applicazione analogica della normativa testè richiamata³². Infine vi è chi ha concepito il lavoro del dilettante come oggetto di un rapporto speciale al quale si applicano in misura certamente ridotta le tutele generalmente previste per il lavoro subordinato, accertata la sussistenza degli estremi della subordinazione ex art. 2094 del codice civile³³.

La difficoltà di individuare la disciplina applicabile al rapporto intercorrente tra sportivo dilettante e società e l'innegabile esigenza di offrire una tutela adeguata agli sportivi che di fatto sono professionisti veri e propri rende auspicabile un

²⁹ Cfr. CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Gius. Civ.*, 1995, 1, p. 1387.

³⁰ BELLAVISTA, *op. cit.*, p. 525.

³¹ MERCURI, *op. cit.*, p. 519.

³² Cfr. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, p. 17.

³³ Cfr. VIDIRI, *op. cit.*, p. 231; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, p. 9.

intervento legislativo che disponga una normativa di base per tutti coloro i quali svolgano come lavoro primario, o almeno prevalente, l'attività sportiva³⁴.

³⁴ D'HARMANT FRANÇOIS, *op. cit.*, p. 270.

-Capitolo II-

La tutela pensionistica

SOMMARIO: 1-Le origine e l'evoluzione; 1.1-Le origini; 1.2-La legge 14 giugno 1973, n. 366; 1.3-La legge 23 marzo 1981, n. 91; 1.4-Le riforme degli anni '90; 2-L' attuale disciplina: i soggetti; 2.1-L' E.N.P.A.L.S.; 2.2-Gli assicurati; 3- L'attuale disciplina: la contribuzione; 3.1-I soggetti obbligati; 3.2-Il sistema sanzionatorio; 3.3-La prescrizione; 3.4-Le aliquote contributive; 3.5-Il minimale contributivo; 3.6-I massimali contributivi; 3.7-Il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva I.V.S.; 3.8-La prosecuzione volontaria; 4-L'attuale disciplina: le prestazioni pensionistiche; 4.1-Le modalità di calcolo della pensione; 4.1.1-Il sistema retributivo; 4.1.2-Il sistema contributivo; 5-La tutela per la vecchiaia; 5.1-I requisiti di accesso; 5.2-Gli incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità; 6-La tutela pensionistica degli sportivi stranieri in Italia; 7-La tutela pensionistica degli sportivi dilettanti.

1. Le origini e l'evoluzione

1.1 Le origini

Il primo intervento in materia di trattamento pensionistico è stato attuato con la legge 14 giugno 1973, n. 366, avente ad oggetto l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestita dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

Il problema di predisporre una tutela adeguata contro eventi in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa dello sportivo, quali l'invalidità e la vecchiaia, era già stato avvertito da tempo, in particolare nel settore calcistico. Così, il 24 febbraio 1960, la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) stipularono una convenzione, composta da diciassette articoli, intesa ad ammettere i calciatori professionisti e semiprofessionisti, che erano esclusi da ogni tutela previdenziale

in regime obbligatorio, all'assicurazione di pensione di vecchiaia, invalidità e reversibilità³⁵.

L'accordo prevedeva il versamento dei contributi da parte della lega di appartenenza del calciatore e a quest'ultimo era riconosciuta la facoltà di versare contributi integrativi.

Alla cessazione dell'esercizio di attività sportiva a titolo oneroso, l'assicurato aveva la facoltà di continuare nei versamenti per garantire a sé o agli eventuali superstiti un assegno di pensione più lauto.

La convenzione prevedeva due distinti trattamenti: la pensione di vecchiaia e quella d'invalidità.

La prima poteva essere liquidata al compimento del sessantesimo anno di età purché fossero stati versati contributi per almeno un decennio; la seconda poteva essere liquidata a qualunque età purché l'assicurato avesse un'anzianità assicurativa di almeno cinque anni.

L'invalidità si intendeva sopravvenuta nel momento in cui l'iscritto fosse in grado di guadagnare meno di un terzo di quanto avrebbe guadagnato svolgendo le normali attività³⁶.

Tale soluzione si rivelò presto inadeguata soprattutto perché le leghe non eseguivano regolarmente il versamento dei contributi.

La questione era ritenuta ancora insoluta tant'è che l'organizzazione sindacale dei calciatori continuò a studiare la materia interrogando cultori della disciplina.

Sul tema vi è stato chi, interrogato dal suddetto sindacato in merito all'obbligatorietà delle iscrizioni alle assicurazioni sociali dei calciatori, ha ritenuto il rapporto di lavoro dei calciatori un rapporto di lavoro subordinato a carattere impiegatizio e, richiamando l'art. 37 della l. 6 aprile 1936, n. 1155, norma che aveva tassativamente esteso l'assicurazione invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria a tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che avessero compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestassero lavoro retribuito alle dipendenze altrui, ha affermato che la convenzione del 1960 per l'assicurazione facoltativa invalidità, vecchiaia e superstiti non poteva essere considerata esclusiva o sostitutiva dell'assicurazione

³⁵ GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Digesto disc. priv.- sez. comm.*, VIII, 1992, p. 481.

³⁶ Il testo della Convenzione è contenuto in *Riv. Dir. Sport.*, 1960.

obbligatoria e, perciò, non aveva alcun effetto sul diritto soggettivo del calciatore alla previdenza di legge³⁷.

Per porre rimedio a questo stato di cose si ebbe nel 1965 una prima concreta iniziativa, presentata in Parlamento, per l'istituzione di una Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Atleti e Tecnici tesserati dalle Federazioni Sportive, al fine di assicurare a tali categorie le tutele previste dalla legge per i lavoratori autonomi e indipendenti.

Tale iniziativa non ebbe seguito, anche perché fu ritenuto superfluo istituire un nuovo ente esistendo già l'E.N.P.A.L.S.

Nel 1968 l'Associazione Italiana Calcio (A.I.C.) propose la liquidazione della Cassa di Previdenza dell'assicurazione facoltativa gestita dall'I.N.P.S. e l'iscrizione dei giocatori, degli allenatori e dei massaggiatori professionisti all'E.N.P.A.L.S.

Su quest'ultima eventualità la dottrina appariva divisa: da un lato, si affermava che lo schema che meglio si adattava all'attività sportiva era quello dell'attività nello spettacolo, essendo la prima come la seconda diretta al pubblico, pur presentando l'ulteriore elemento dell'agonismo; dall'altro lato, si richiamava l'art. 3 dello statuto dell'Ente contenente l'elenco tassativo delle categorie assicurate presso l'E.N.P.A.L.S. che non includeva i lavoratori dello sport.

Quest'ultima eccezione era, però, infondata in quanto il decreto istitutivo dell'Ente prevedeva la possibilità di estendere, con d.p.r. emanato su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, l'obbligo di iscrizione all'Ente di altre categorie.

Così, dopo approfonditi studi, gli organi dell'E.N.P.A.L.S. presentarono un progetto che prevedeva forme di tutela assicurativa atte a garantire ai lavoratori dello sport sicurezze per il futuro.

Di tale realtà si rese interprete il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale che contribuì affinché gli interessi pressanti delle categorie calcistiche trovassero la loro giusta collocazione in un ente previdenziale che, per la sua naturale

³⁷ DEL GIUDICE, *Natura ed obblighi previdenziali del contratto di attività sportiva*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1966, 1, p. 15.

configurazione di ente pubblico, potesse garantire le prestazioni previdenziali e assistenziali giustamente auspicate dalla categoria³⁸.

1.2 La legge 14 giugno 1973, n. 366

Si giunse così all'emanazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, rubricata "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo".

Tale provvedimento, colmando la lacuna legislativa esistente in materia, ha previsto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (nonché l'assicurazione contro le malattie che, però, dal 1980 a seguito della riforma sanitaria, è di competenza dell'I.N.P.S.) gestite dall'E.N.P.A.L.S. ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla F.I.G.C. e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C o in quelli corrispondenti, nonché agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla F.I.G.C. che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale e agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della F.I.G.C. (art. 1, l. n. 366/1973).

In tal modo, pertanto, l'attività sportiva veniva inquadrata, a fini previdenziali, nel settore dello spettacolo, in ragione della dimensione spettacolare riconosciuta al calcio³⁹.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, furono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

4,50% fino al 30 giugno 1973;

³⁸ GERMANO, *op. cit.*, p. 482.

³⁹ SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, 2004, p. 173.

7,20% fino al 30 giugno 1974;

8,10% fino al 30 giugno 1975;

9% dal 1° luglio 1975;

b) per l'assicurazione contro le malattie:

5,50%, di cui lo 0,50% per l'assistenza di malattia ai pensionati.

I contributi di cui al punto a) dovevano essere ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) era posto a totale carico delle società sportive.

Ai sensi dell'art. 9 della l. 366/1973, ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse, i giocatori e gli allenatori di calcio che avessero svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio 1972, potevano riscattare, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1972 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. L'onere relativo al riscatto stesso era posto per due terzi a carico delle società sportive.

L'art. 2 ha inoltre stabilito che le assicurazioni pensionistiche nei confronti delle categorie indicate all'art. 1 sono gestite dall'E.N.P.A.L.S. come «Fondo speciale» autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

La legge n. 366 del 1973 costituisce nell'ambito della legislazione social-sportiva l'unico fenomeno di una certa rilevanza; non a caso, il “nuovo” regime di sicurezza sociale rivisto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, che, come è noto, ha la prerogativa di delineare il rapporto di lavoro dell'atleta e del tecnico professionista come subordinato disciplinandone i rapporti con la società, sostanzialmente si attesta sulle disposizioni di cui alla legge n. 366 del 1973⁴⁰.

1.3 La legge 23 marzo 1981, n. 91

All'art. 9 della l. 91/1981 va il merito di aver esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n.

⁴⁰ GERMANO, *op. cit.*, p. 483.

366, per i giocatori e gli allenatori di calcio, a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della l. 91/1981.

Lo stesso articolo ha previsto che i contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia fossero calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla l. 366/1973; che, ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo fosse determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sentite le Federazioni sportive nazionali; che i contributi fossero ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo e che fossero interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.

L'art. 9 ha inoltre stabilito che, ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi potessero riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 91/1981.

In relazione ai requisiti necessari per la liquidazione della prestazione, la legge 91/1981 ha previsto che gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale potessero conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultassero versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

La contribuzione utile a pensione era quella versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

A seguito degli interventi normativi illustrati, l'ente assicuratore che gestisce le forme pensionistiche di cui si è detto è l'E.N.P.A.L.S. e gli sportivi professionisti sono collocati al n. 22 dell'elenco delle categorie obbligatoriamente assicurate ai sensi del d.l.c.p.s. n. 708 del 1947⁴¹.

⁴¹ LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Giuffrè, 1998, pp. 455-456.

1.4 Le riforme degli anni '90

Nuove norme in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti istituito presso l'E.N.P.A.L.S. sono state dettate in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lett. a), l. 8 agosto 1995, n. 335, con d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

Giova ricordare che i regimi sostitutivi dell'I.N.P.S. erano già stati destinatari di un intervento legislativo finalizzato ad armonizzare la relativa disciplina a quella dell'assicurazione generale (d.lgs. n. 503 del 1992, attuativo della delega contenuta nell'art. 3, legge n. 421 del 1992).

Il d.lgs. n. 503/1992 ha innanzitutto previsto l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ma tale innalzamento, in base all'art. 5, comma 2, del decreto stesso, non ha riguardato gli sportivi professionisti per i quali si è continuato ad applicare la previgente normativa.

Per quanto riguarda, invece, i contributi giornalieri previsti per soddisfare il requisito dell'annualità di contribuzione, questi sono passati da 180 a 260, anche per gli sportivi professionisti (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 503/1992).

È stato, inoltre, sancito il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive con redditi di lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli di lavoro autonomo nella misura del 50% (il conseguimento di tali pensioni è stato subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione del lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione degli elenchi di categoria) (art. 4, comma 6).

Riepilogando, i requisiti assicurativi e previdenziali che comportano il diritto a godere del trattamento pensionistico, a seguito dell'emanazione del decreto n. 503/1992, risultavano essere stabiliti nelle misure seguenti:

1. 20 anni trascorsi dalla data del primo contributo obbligatorio E.N.P.A.L.S., oggetto di riscatto in qualità di sportivo professionista e/o relativo al periodo del servizio militare;
2. compimento del 45° anno di età per gli uomini, 40° anno di età per le donne;

3. un numero di contributi versati variabile da 3.600 a 5.200, a seconda che lo sportivo professionista si trovasse in una delle tre seguenti fattispecie:
 - a) sportivo professionista che al 1.1.1993 potesse vantare almeno 3.600 contributi e un periodo di 20 anni dalla data del primo contributo versato: al compimento del 45° anno di età egli aveva comunque diritto alla pensione. Bisogna tuttavia rilevare che se antecedentemente il 31.12.1992 esisteva una richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria, il professionista sportivo richiedente rimaneva soggetto alla normativa più favorevole (3.600 anziché 5.200) in vigore prima del d.lgs. n. 503/1992;
 - b) professionista sportivo che al 1.1.1993 non avesse soddisfatto entrambi i requisiti dei 3.600 contributi versati e dei 20 anni dal primo contratto: in questo caso si applicava una norma di salvaguardia derivante da un'interpretazione al d.lgs. n. 503/1992, fornita dall'allora Ministro del Lavoro e della Presidenza Sociale, Gino Giugni, e recepita dall'E.N.P.A.L.S.;
 - c) professionista sportivo che avesse effettuato il primo versamento dopo il 31.12.1992: in questo caso, oltre ad un periodo di 20 anni dalla data del primo versamento, erano richiesti almeno 5.200 contributi.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. n. 503/1992 è stato disposto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che sull'importo lordo mensile percepito dal professionista sportivo e nei limiti del massimale pari a lire 8.190.000 lorde (sempre mensili) dovevano essere applicate le seguenti ritenute:

1. a carico del professionista sportivo: 4,05% fino a lire 4.614.000 mensili; 5,05% oltre lire 4.614.000 e fino al massimale di lire 8.190.000 mensili;
2. a carico della società: una percentuale pari al 6,21% dell'importo mensile lordo percepito dal professionista sportivo⁴².

⁴² AA.VV., *La pensione degli sportivi professionisti*, in *Il calciatore*, maggio 1995, p. 14.

Il sistema pensionistico descritto ha subito significative modificazioni a seguito dell'emanazione della legge n. 335 del 1995.

L'art. 2, comma 22, della l. 335/1995 ha delegato il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'I.N.P.S., l'I.N.P.D.A.P., nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'E.N.P.A.L.S.

Il comma 23 del medesimo articolo delega il Governo ad emanare, "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

- a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività".

Tra le particolari categorie di lavoratori cui si riferisce il comma 23, lett. a), rientrano anche i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti.

La citata delega ha riguardato l'accesso ai trattamenti pensionistici ed in particolare il profilo dell'età in considerazione delle caratteristiche dei rapporti di cui trattasi e dei relativi regimi pensionistici, che privilegiano un pensionamento precoce ponendo problemi di compatibilità con il sistema contributivo che, stando alla legge 335/1995, deve trovare applicazione anche per i suddetti regimi⁴³.

In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, rubricato "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti

⁴³ IOELE, *L'armonizzazione di particolari regimi pensionistici*, in *La riforma del sistema pensionistico*, a cura di CARLO CESTER, Giappichelli, 1996, p. 262.

al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)”.

I motivi ispiratori di tale normativa, che ha coinvolto la previdenza degli sportivi professionisti nella più generale riforma pensionistica prevista dall'ordinamento statale, sono stati fundamentalmente due: da un lato quello di rendere le prestazioni previdenziali gestite dall'E.N.P.A.L.S. più omogenee rispetto a quelle previste dal regime I.N.P.S. per invalidità, vecchiaia e superstiti nel rispetto, ovviamente, della pluralità e della peculiarità degli organismi assicurativi; dall'altro quello di garantire agli iscritti al fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'E.N.P.A.L.S. la tutela prevista dall'art. 38, comma 2, Cost., il quale, nell'attribuire ai lavoratori il diritto acchè siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, non opera alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, atteso il medesimo fondamento giuridico, e soprattutto morale cui sottende il riconoscimento costituzionale di tale tutela.

Il legislatore delegato, con l'emanazione del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, ha quindi provveduto ad armonizzare al regime generale dell'I.N.P.S. il regime pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti: la riforma ha comportato un graduale ma significativo allineamento al regime generale.

La norma del 1997 ha lasciato inalterate le norme relative ai soggetti beneficiari delle prestazioni, nonché quelle relative ai rischi sociali cui è subordinata la tutela previdenziale, posto che gli stessi rimangono l'età biologica o lavorativa, cui corrisponde la previsione della pensione di vecchiaia e quella di anzianità; l'invalidità e l'inabilità, cui è legata la pensione per invalidità; la morte, cui è legata la previsione della pensione ai superstiti⁴⁴.

Tra le novità introdotte dal decreto 166/1997 si segnalano gli interventi in tema di requisiti assicurativi e contributivi e di retribuzione pensionabile, la ridefinizione delle aliquote contributive, la previsione del minimale e dei massimali

⁴⁴ GIUA-SANZI, *Sport professionistico e tutela previdenziale*, in www.filodiritto.com.

contributivi, nonché del contributo di solidarietà e dell'aliquota aggiuntiva I.V.S., l'introduzione per il calcolo delle prestazioni del metodo contributivo.

Va, da ultimo, citata la recente legge 23 agosto 2004, n. 243, il cui art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede incentivi volti a favorire il rinvio del pensionamento di anzianità dei dipendenti del settore privato: la normativa in oggetto riguarda anche tutti i lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 182 del 1997. Di conseguenza, come chiaramente precisato dalla circolare E.N.P.A.L.S. n. 24 datata 5 novembre 2004, riguarda anche gli sportivi professionisti.

L'attuale disciplina pensionistica sarà illustrata nei paragrafi seguenti, sin da ora possiamo però premettere che, a seguito delle recenti innovazioni legislative, il trattamento pensionistico riservato agli sportivi professionisti è sostanzialmente analogo a quello predisposto per la generalità dei lavoratori.

2. L'attuale disciplina: i soggetti

Esaurita la trattazione relativa all'evoluzione normativa, passiamo ad esaminare la disciplina attualmente in vigore, analizzando nel dettaglio gli elementi fondamentali del rapporto di assicurazione previdenziale, individuabili nei soggetti, nell'oggetto e nei contenuti.

2.1 L'E.N.P.A.L.S.

In virtù della l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 9, tutti gli sportivi professionisti godono ora dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'E.N.P.A.L.S. grazie ad un Fondo Speciale Autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio dell'Ente medesimo (in precedenza, in base alla l. 14 giugno 1973, n. 366, erano obbligatoriamente iscritti al suddetto fondo i soli giocatori e allenatori di calcio).

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) fu istituito con il d.l.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con l. 29 novembre 1952, n. 2388, in sostituzione della Cassa nazionale di assicurazione per i lavoratori dello spettacolo: l'Ente, quindi, in origine si occupava esclusivamente della tutela dei lavoratori dello spettacolo.

Con l'emanazione del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420, la tutela previdenziale del settore è stata ulteriormente perfezionata ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali. Tale decreto ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonché della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori.

In considerazione delle particolari caratteristiche occupazionali di alcune categorie di lavoratori, l'E.N.P.A.L.S. ha, inoltre, potuto erogare la pensione di invalidità specifica e la pensione ai ballerini ed ai tersicorei.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito, come già detto, con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (l. 14 giugno 1973, n. 366). Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa, con la l. 23 marzo 1981, n. 91, a tutti gli sportivi professionisti.

L'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dello spettacolo e dello sport è gestita dall'E.N.P.A.L.S. tramite due fondi: il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (F.P.L.S.) ed il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (F.P.S.P.).

Nell'intento di dare una risposta alla crisi generalizzata dei sistemi previdenziali, sorta nello scorcio del secolo appena trascorso e causata dal sovrapporsi di concause, quali l'invecchiamento della popolazione e lo squilibrio sempre crescente fra costo delle prestazioni e risorse finanziarie disponibili, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata conferita al Governo la delega ad "armonizzare" tutte le forme

pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, incluse quelle garantite dall'E.N.P.A.L.S.

L'opera di armonizzazione di cui sopra, si è concretizzata con l'emanazione di due decreti legislativi, datati entrambi 30 aprile 1997, e contrassegnati dai nn. 166 e 182.

Con tali provvedimenti si è proceduto alla modifica del regime pensionistico per gli sportivi professionisti (d.lgs. 166/97) e per i lavoratori dello spettacolo (d.lgs. 182/97) adeguandolo al sistema vigente per la totalità dei lavoratori, salvaguardando, però, per quanto possibile, le tutele previdenziali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative esistenti nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Il processo di revisione del sistema pensionistico ha ingenerato un clima di indeterminatezza sul futuro dell'E.N.P.A.L.S., anche se, di recente, l'art. 79 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001), dettando i criteri per l'adeguamento della struttura istituzionale, ordinamentale e operativa dell'Ente, ne ha implicitamente ribadito l'autonomia gestionale.

Più precisamente l'articolo 79 della legge 388/2000 ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre al Ministero vigilante modifiche dello statuto e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla l. 88/1989 e del d.lgs. 29/1993. Detta iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure implicita, della esistenza in vita dell'Ente.

In ossequio alla normativa (art. 79 legge 388/2000) che impone all'E.N.P.A.L.S. di dotarsi di una struttura organizzativa più rispondente alla lotta all'evasione contributiva, l'Ente ha provveduto a redigere una nuova struttura funzionalmente rispondente a criteri di utilizzazione razionale del personale e delle moderne tecnologie che per essere applicata necessitava, però, dell'approvazione di un nuovo statuto.

La soppressione del vecchio e anacronistico statuto del d.p.r. 26/1950 e, quindi, la radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente, si è avuta con l'emanazione del d.p.r. 24 novembre 2003, n. 357, previsto dall'articolo 43 della l. n. 289/2002 (finanziaria 2003). L'approvazione del d.p.r. 357/2003 ha ridefinito

lo statuto equiparando gli organi dell'E.N.P.A.L.S. a quelli dei principali enti previdenziali.

L'ultimo atto, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2003, è consistito nella ricostituzione degli organi dell'E.N.P.A.L.S., atto che pone fine ad un'annosa gestione commissariale che, con l'eccezione del periodo 1992-1996, risale addirittura al lontano 1975.

Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (l. finanziaria per il 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In particolare, i commi da 98 a 100 del predetto art. 3 hanno dettato norme sull'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato d.lgs. n. 708 del 1947⁴⁵.

Tali ultime disposizioni costituiscono una ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione dell'E.N.P.A.L.S. e sono sintomo di una precisa scelta istituzionale di allargamento dei suoi compiti⁴⁶.

Per quanto inerisce le prestazioni erogabili dall'Ente, l'art. 2 del d.l.c.p.s. n. 708 del 1947 aveva previsto che l'E.N.P.A.L.S. provvedesse:

1. all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;
2. alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.

⁴⁵ Con la finanziaria per il 2004 il legislatore ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, fino ad allora esclusi dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l.c.p.s. del 16 luglio 1947, n. 708, prevedendo che gli stessi provvedano direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi. È stabilito inoltre che i suddetti lavoratori potranno richiedere personalmente all'E.N.P.A.L.S. il rilascio del "certificato di agibilità", salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

Il certificato di agibilità è un certificato che l'E.N.P.A.L.S. rilascia alle imprese dello spettacolo in seguito all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a loro carico (art. 10, d.l.c.p.s. 708/1947). L'art. 1 della legge n. 69/1988, che ha modificato il secondo e terzo comma dell'art. 6 del d.l.c.p.s. 708/1947, ha stabilito che le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10. In caso di inosservanza delle suddette disposizioni le imprese sono soggette a sanzione amministrativa.

⁴⁶ www.enpals.it

Per effetto della l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza alle lavoratrici madri ed il fondo G.E.S.C.A.L. sono passati alla competenza dell'I.N.P.S. alla quale, dalla suddetta data, pervengono di conseguenza i relativi contributi.

Attualmente le diverse tipologie di trattamenti pensionistici erogati dall'E.N.P.A.L.S. sono:

1. pensioni ordinarie di vecchiaia e di inabilità generica (ordinaria);
2. assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità;
3. pensione privilegiata indiretta di inabilità;
4. pensione anticipata ai tersicorei e ballerini;
5. pensione anticipata agli sportivi professionisti;
6. pensione d'invalidità specifica;
7. pensione di anzianità privilegiata.

2.2 Gli assicurati

Nel settore dello spettacolo e dello sport ciò che ha preminente rilevanza ai fini dell'inquadramento nelle specifiche forme assicurative gestite dall'E.N.P.A.L.S., non è, come per gli altri settori, la natura dell'attività economica svolta dal datore di lavoro, bensì la esplicita e tassativa individuazione di determinate categorie di lavoratori, le quali vengono obbligatoriamente assicurate al predetto Ente di previdenza, a prescindere dalla dipendenza o meno da un'impresa di spettacolo⁴⁷.

L'obbligatorietà della tutela pensionistica non riguarda qualunque sportivo, ma unicamente i soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 91 del 1981, ossia i c.d. "sportivi professionisti"⁴⁸.

L'individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo legati al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, a seguito della legge 91/1981, è stata e resta tuttora motivo di incertezza, soprattutto per quanto concerne particolari situazioni correlate a

⁴⁷ LA ROSA, *op. cit.*, p. 445.

⁴⁸ Per le definizioni di "sportivo professionista" e di "sportivo dilettante" si rinvia al capitolo I.

talune discipline sportive classificate formalmente come dilettantistiche, secondo i canoni stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale, che sono praticate da atleti e tecnici remunerati con la formula del “rimborso spese” in misura tale da far ipotizzare realisticamente la fattispecie del titolo oneroso. Si tratta dei già citati *professionisti di fatto* per i quali non è prevista l’iscrizione al Fondo in argomento, pur ricorrendone, come parrebbe lecito ritenere, tutte le condizioni.

Allo stato attuale la deliberazione n. 469/1988 del C.O.N.I. individua come attività professionistiche, secondo quanto disposto dall’art. 2 della citata legge, quelle svolte nell’ambito delle seguenti Federazioni sportive nazionali:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Federazione Italiana Golf;
- Federazione Italiana Pallacanestro;
- Federazione Ciclistica Italiana;
- Federazione Motociclistica Italiana;
- Federazione Pugilistica Italiana⁴⁹.

Nell’ambito delle Federazioni suddette vengono considerati sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle seguenti discipline:

- calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
- pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
- ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega di ciclismo;
- motociclismo: velocità e motocross;
- pugilato: I, II, III serie nelle 15 categorie di peso;
- golf⁵⁰.

Di fatto, ad oggi risultano iscritti al F.P.S.P. gli sportivi professionisti appartenenti alle seguenti Federazioni sportive:

⁴⁹ Appare evidente che l’elenco è piuttosto limitato risultando escluse attività sportive abbastanza diffuse, come il nuoto, la scherma, l’atletica leggera, la pallavolo, il rugby, lo sci, l’automobilismo, ecc.

⁵⁰ Tali informazioni sono reperibili sul sito internet www.enpals.it.

- Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Federazione Italiana Golf;
- Federazione Italiana Pallacanestro;
- Federazione Ciclistica Italiana.

In effetti, la Federazione Motociclistica Italiana, precedentemente eretta in Ente morale denominato “Moto Club d’Italia”, che ha ottenuto il riconoscimento di Federazione sportiva solo con D.M. 25 marzo 1991, non presenta a tutt’oggi iscritti al F.P.S.P. per problemi legati al riconoscimento delle relative imprese⁵¹.

Per quanto concerne la Federazione Pugilistica Italiana, invece, la quasi totalità degli atleti professionisti che praticano detto sport risultano essere amministrati da un procuratore, regolarmente riconosciuto dalla Federazione, che stipula i contratti con gli organizzatori degli incontri e percepisce una percentuale sulla borsa messa in palio. Non risulterebbe, quindi, istaurato alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, tra pugili e società presso cui gli atleti si allenano⁵².

Per il settore del calcio, l’E.N.P.A.L.S. ha ritenuto opportuno definire compiutamente, con la circolare n. 20 del 4 giugno 2002, le figure dell’atleta, dell’allenatore, del preparatore atletico e dei direttori tecnici-sportivi.

In relazione a questi ultimi, è opportuno operare una distinzione: i direttori tecnici sono coloro che risultano abilitati a condurre tecnicamente squadre di ogni tipo e categoria, competendo ai medesimi la collaborazione alla programmazione ed all’attuazione degli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati, d’intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra; i direttori sportivi svolgono, al contrario, una sostanziale attività di assetto organizzativo, comprese la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e atleti o tecnici e

⁵¹ Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 91/1981 possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. I problemi legati al riconoscimento delle imprese motociclistiche si spiega partendo dal presupposto che la costituzione della società sportiva in società per azioni o in società a responsabilità limitata è tipica di alcuni settori sportivi (ad esempio basket e calcio) e mal si adegua alle realtà organizzative di altri sport quali, appunto, il motociclismo che risulta essere strutturato in team aventi natura di associazioni non riconosciute. La questione potrebbe essere risolta mediante un intervento del legislatore volto ad ampliare la tipologia delle società con estensione a tutte quelle che abbiano il requisito della piena personalità giuridica ovvero ad istituire una società specifica indirizzata al fine sportivo.

⁵² Il problema riguarda la maggior parte degli sport individuali. Si avverte, pertanto, la necessità di una disciplina del lavoro sportivo negli sport individuali che preveda i soggetti effettivamente stipulanti i contratti (quali, appunto, gli agenti e i procuratori nel pugilato).

la conduzione di trattative con altre società sportive per il trasferimento di atleti e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti.

Quanto alla questione dell'iscrizione obbligatoria presso il F.P.S.P. in campo calcistico questa concerne nel dettaglio:

- i direttori sportivi iscritti nell'elenco speciale istituito presso la F.I.G.C.;
- i direttori tecnici;
- gli atleti dipendenti da squadre professionistiche (serie A, B, C1, C2);
- gli allenatori di prima e seconda categoria che allenano squadre professionistiche e non, di base e di terza categoria (ruolo peraltro ad esaurimento dal 1° gennaio 1998) che allenano squadre professionistiche a seguito di apposita deroga della F.I.G.C.;
- i preparatori atletici⁵³.

L'interpretazione fornita dalla circolare n. 20 appare sicuramente innovativa laddove considera sportivi professionisti, come tali iscrivibili nel fondo speciale gestito dall'E.N.P.A.L.S., sia gli allenatori di prima o seconda categoria che allenano in campionati dilettantistici, sia gli allenatori di base che allenano, con deroga della F.I.G.C., in campionati professionistici.

Potrebbe anche configurarsi, a tale riguardo, un contrasto con il citato art. 2 della l. 91/1981, il quale prevede, oltre ai requisiti dell'onerosità e della continuità, che gli sportivi professionisti conseguano la qualificazione di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo e preparatore atletico dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le Norme Organizzative Interne della Federcalcio (N.O.I.F.) escludono che possa esservi un rapporto di subordinazione tra sportivo e società dilettantistica.

D'altro canto, bisogna riconoscere che oggi, alla luce sia dell'innalzamento dei tetti dei rimborsi spese decisi dalla F.I.G.C., sia di recenti interventi legislativi in campo tributario, anche l'attività sportiva dilettantistica può dirsi remunerata, sebbene non possa parlarsi di retribuzione in senso «tecnico».

⁵³ Cfr. Circolare E.N.P.A.L.S. n. 20 del 4 giugno 2002.

Comincia a venir scalfita, quindi, la tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica e attività sportiva dilettantistica, quest'ultima mai considerata dal diritto del lavoro⁵⁴. In tal senso la circolare dell'E.N.P.A.L.S. può essere considerata come una prima apertura al mondo del dilettantismo sportivo⁵⁵.

L'ultima questione da affrontare riguarda gli sportivi professionisti prestatori di lavoro autonomo.

A tal proposito, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che la sussistenza di una prestazione lavorativa subordinata non costituisca *condicio sine qua non* per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo presso l'E.N.P.A.L.S.⁵⁶.

La questione è stata risolta in base al dettato dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981 che definisce lo sportivo professionista come l'atleta, il direttore tecnico-sportivo, l'allenatore e il preparatore atletico che esercita l'attività a titolo oneroso, con carattere di continuità ed ha conseguito la qualificazione presso la relativa Federazione sportiva nazionale.

La definizione di legge, come noto, comprende sia gli sportivi professionisti che operano con rapporto di lavoro subordinato che quelli che prestano la propria opera con rapporti di tipo autonomo, e questo perché il carattere di onerosità e continuità ben può essere presente anche in rapporti contrattuali non caratterizzati dalla subordinazione.

L'art. 9, comma 1, stabilisce poi al primo che l'obbligo di assicurazione previdenziale è esteso a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della legge n. 91/1981 e, quindi, anche a coloro che detta attività svolgono senza vincolo di subordinazione.

Appare evidente che tanto la qualità di sportivo professionista che l'obbligo di assicurazione previdenziale prescindono dalla natura, subordinata o meno, del rapporto intercorrente con la società sportiva di appartenenza.

Pertanto, sono da considerare obbligatori i contributi all'E.N.P.A.L.S. in favore dei prestatori sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato. Tutti gli sportivi professionisti di cui alla legge n. 91/1981, sia lavoratori subordinati che autonomi,

⁵⁴ ORONZO, *Manuale dello sport: aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, 2004, XXIV, pp. 489-490.

⁵⁵ Per la trattazione relativa agli sportivi dilettanti si rinvia al paragrafo 7 del presente capitolo.

⁵⁶ Cfr. LA ROSA, *op. cit.*, nota 3, p. 445.

sono destinatari della medesima tutela previdenziale presso l'E.N.P.A.L.S., fatta salva per i lavoratori subordinati l'applicazione, quando non esclusa, delle tutele minori a carico dell'I.N.P.S.

Da quanto detto consegue che, ove il rapporto dovesse essere considerato di lavoro subordinato, sussisterebbe l'obbligo di versare, in aggiunta ai contributi all'E.N.P.A.L.S., i contributi all'I.N.P.S.

Secondo altro orientamento, il rapporto di lavoro costituirebbe il sostrato essenziale dell'obbligazione assicurativa e previdenziale anche per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e, nella specie, la natura subordinata del rapporto non sarebbe esclusa né dalla occasionalità o transitorietà del vincolo, né dalla eventuale libertà di iniziativa lasciata al prestatore di lavoro nello svolgimento dell'attività fornita⁵⁷.

3. L'attuale disciplina: la contribuzione

3.1 I soggetti obbligati

Il finanziamento del sistema pensionistico degli sportivi professionisti avviene mediante contribuzione a carico delle società sportive e degli assicurati.

Ai sensi dell'art. 9, l. 91/1981, "i contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo".

In applicazione dei principi generali in materia l'obbligo contributivo, in caso di rapporto di lavoro subordinato, sorge automaticamente con il verificarsi delle condizioni previste dalla legge e lo sportivo professionista, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, cod. civ., avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omessa contribuzione, sempre che i contributi omessi non risultino ancora prescritti.

⁵⁷ Cfr. LA ROSA, *op. cit.*, nota 4, p. 446.

In tal senso si è espressa la stessa Corte Costituzionale che, con sentenza n. 374 del 1997, ha affermato che, “nel rapporto previdenziale assicurativo fra lavoratore (e datore di lavoro) da un lato ed Ente previdenziale dall’altro, vige il principio generale c.d. dell’automaticità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 2116 cod. civ., confermato, per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall’art. 23 *ter*, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall’art. 3 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di apposita direttiva comunitaria in materia (direttiva comunitaria 80/987), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati; pertanto, il sistema delle leggi speciali è retto da tale regola generale, non richiedendosi un’espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perchè sia possibile ad esso derogare”⁵⁸.

Il datore di lavoro sarà responsabile nei confronti del lavoratore del danno che a questi sia derivato dalla mancata o irregolare contribuzione, danno configurabile sia in ragione del divieto di versamento dei contributi prescritti, sia in ragione del minor importo pensionistico per effetto della minore contribuzione.

Inoltre, anche per gli sportivi professionisti si considerano regolarmente versati i contributi ai fini del diritto e della misura della pensione, a qualsiasi periodo si riferiscano, qualora l’omissione contributiva sia riferibile a insolvenza della società o ad assoggettamento della stessa a procedura concorsuale o ad amministrazione straordinaria (d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80)⁵⁹.

Verificatesi le condizioni previste dalla legge, il rapporto previdenziale sorge *ope legis*, senza bisogno di una specifica manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati; ne consegue che la domanda di iscrizione all’E.N.P.A.L.S. è irrilevante ai fini dell’insorgenza del rapporto giuridico previdenziale⁶⁰.

Il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall’art. 2116 cod. civ. con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, non opera, salve specifiche disposizioni di legge in senso contrario, per i

⁵⁸ Cfr. sent. Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 374, in *Cons. Stato*, 2, 1997, p. 1897.

⁵⁹ SPADAFORA, *op. cit.*, p. 175.

⁶⁰ CARBONE, *La previdenza degli sportivi professionisti*, in *Foro It.*, 2002, 1, p. 127.

lavoratori autonomi⁶¹. Pertanto, il mancato versamento di contributi al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti impedisce la costituzione del rapporto assicurativo.

Il principio dell'automaticità delle prestazioni, *ex art. 2116 cod. civ.*, non opera nei confronti dello sportivo professionista titolare di contratto di lavoro autonomo, essendo quest'ultimo direttamente e immediatamente responsabile del versamento dei contributi previdenziali da accreditare sulla sua posizione assicurativa personale accesa presso l'E.N.P.A.L.S.

In presenza di un rapporto di lavoro subordinato il versamento dei contributi deve essere eseguito mensilmente a cura del datore di lavoro: la quota a carico del lavoratore viene recuperata mediante rivalsa all'atto del pagamento dei compensi.

3.2 Il sistema sanzionatorio

Così come avviene per la contribuzione I.N.P.S., anche le inadempienze contributive all'E.N.P.A.L.S. comportano l'applicazione di sanzioni. Trova applicazione, anche in questo caso, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale normativa stabilisce che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

- a. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

⁶¹ Cfr. sent. Cass. civ., Sez. lav., 1° luglio 2002, n. 9525, in *Mass. Giur. It.*, 2002; sent. Cass. civ., Sez. lav., 15 maggio 2003, n. 7602, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

- b. nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Trattamenti più favorevoli sono previsti in caso di sistemazione spontanea prima della contestazione o richiesta da parte dell'ente;
- c. dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, al pagamento degli interessi di mora sul debito contributivo;
- d. nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'art. 12 prevede che, "ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".

Sull'argomento si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione che ha così statuito: "In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente

inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, pertanto, l'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che ha abolito “tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria”, non opera retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte ma alla manifestazione della *potestas puniendi* della pubblica autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa”⁶².

In relazione a quanto esposto, l'E.N.P.A.L.S., ritenendo di doversi conformare alla sentenza, ha emanato la circolare n. 12 del 5 marzo 2003, nella quale si è stabilito di:

1. non emettere più ordinanze-ingiunzioni per periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della norma né per periodi anteriori;
2. revocare d'ufficio le ordinanze-ingiunzioni emesse a far data dal primo gennaio 2001 e non ancora passate in giudicato;
3. abbandonare i giudizi in opposizione a ordinanze-ingiunzioni emesse dal primo gennaio 2001 ancora pendenti⁶³.

L'art. 116, comma 14, l. 388/2000, prevede infine che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

3.3 La prescrizione

Per quanto attiene la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti all'E.N.P.A.L.S., la materia è disciplinata dall'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995, il quale prevede che, dal primo gennaio 1996, le contribuzioni di

⁶² Cfr. sent. Cass. Civ., sez. lav., 22 maggio 2002, n. 7524, in *Dir. Lav.*, 2, 2002.

⁶³ Cfr. Circolare E.N.P.A.L.S. n. 12 del 5 marzo 2003.

previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivano e non possano essere versate decorsi cinque anni dalle singole scadenze del credito contributivo. Precedentemente il termine era di dieci anni: tale termine continua ad applicarsi in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ovvero nel caso in cui l'Istituto previdenziale abbia posto in essere prima di tale data atti interruttivi della prescrizione.

3.4 Le aliquote contributive

In materia di contribuzione importanti novità sono state introdotte riguardo al regime pensionistico per gli iscritti al F.P.S.P. dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166: la tendenza legislativa è nel senso della omologazione della disciplina ai principi che generalmente vigono in materia⁶⁴.

Così, per quanto riguarda le aliquote contributive, il decreto ha previsto il loro graduale allineamento con quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Infatti, in base all'art. 1 è previsto che:

- a. per il periodo compreso tra il 3 luglio 1997 ed il 31 dicembre 1997 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti era stabilita nella misura del 9,11%, mentre l'aliquota a carico dei lavoratori era stabilita nella misura in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, ossia 8,89% (era prevista quindi un'aliquota complessiva pari al 18%; in precedenza era dell'11,06%, di cui 4,43% a carico del lavoratore)⁶⁵;
- b. dal 1° gennaio 1998 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di

⁶⁴ SPADAFORA, *op. cit.*, p. 176.

⁶⁵ L'aliquota dell'11,06%, prevista per il periodo antecedente al 3 luglio 1997 e notevolmente inferiore rispetto a quella applicata nell'a.g.o., era stata stabilita su proposta degli organi di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S. in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni sulla base dei bilanci elaborati negli anni precedenti, ed era quella che era stata ritenuta idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale.

due punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (art. 1, comma 2, d.lgs. 166/97)⁶⁶.

Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti è uniformata all'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria: l'aliquota complessiva risulta essere, pertanto, pari al 32,70%, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e l'8,89% a carico del prestatore di lavoro.

La contribuzione degli sportivi legati da rapporto di lavoro autonomo è esclusivamente a carico dello sportivo.

Decorrenza		Totale IVS	Datore di lavoro	Lavoratore
dal	al			
1.1.99	31.12.99	22	13,11	8,89
1.1.00	31.12.00	24	15,11	8,89
1.1.01	31.12.01	26	17,11	8,89
1.1.02	31.12.02	28	19,11	8,89
1.1.03	31.12.03	30	21,11	8,89
1.1.04	31.12.04	32	23,11	8,89
1.1.05		32,70	23,81	8,89

Il versamento della contribuzione avviene con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni imponibili⁶⁷.

Qualora risulti erroneamente pagata all'I.N.P.S. una contribuzione di pertinenza dell'E.N.P.A.L.S. e viceversa, si deve provvedere, accertata la buona fede del contribuente e dietro esplicita richiesta del soggetto interessato, al trasferimento delle somme indebitamente pagate all'ente previdenziale titolare del credito contributivo.

Il versamento ha effetto liberatorio per il contribuente e non comporta la richiesta di somme accessorie per il ritardato pagamento (l. n. 388/2000).

⁶⁶ CARBONE, *op. cit.*, p. 127.

⁶⁷ CIRANNA, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di COLUCCI, Jovene, 2004, p. 41.

3.5 Il minimale contributivo

I contributi da versare all'Ente previdenziale, benché calcolati sulla retribuzione o sul reddito percepito dal lavoratore, non possono scendere al di sotto di un minimo stabilito per legge⁶⁸.

L'art. 1 del d.l. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella l. n. 537/1981, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della l. n. 153/1969. Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

Il d.l. n. 338/1989, convertito nella l. n. 389/1989, all'art. 1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

L'art. 7 della l. n. 638/1989 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al primo gennaio di ciascun anno.

Poiché per l'anno 2004 la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è risultato pari al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell'E.N.P.A.L.S., è pari a 39,94 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio 2005, pari a 420,43 euro mensili).

⁶⁸ LAGALA-GAROFALO, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Cacucci, 2002, p. 37.

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2005, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale (“part-time”).

A decorrere dal 1° gennaio 1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (pari, per il 2005, a 39,94 euro) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. Nell’ipotesi, pertanto, di contratti che prevedano l’effettuazione di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria è pari a 5,99 euro (39,94 x 6:40).

Gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione suddetti solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali⁶⁹.

3.6 I massimali contributivi

L’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 166/1997, prevede che le aliquote contributive si applichino sulla retribuzione imponibile determinata con le modalità in vigore per la generalità dei dipendenti, ma nel rispetto di specifici massimali.

La previsione di un massimale contributivo nel settore, da un lato, concorre a tenere bassa la spesa previdenziale che, in tal modo, non cresce in maniera proporzionale all’aumento dei compensi e, dall’altro, è funzionale allo sviluppo della previdenza complementare che, nel disegno legislativo, è destinata a costituire il secondo pilastro della previdenza sociale riformata.

I massimali variano in base all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995⁷⁰.

⁶⁹ Cfr. Circolare E.N.P.A.L.S. n. 2 del 7 febbraio 2005.

⁷⁰ Ricordiamo che per gli iscritti al regime generale presso l’I.N.P.S. la l. 335/1995 ha introdotto il massimale esclusivamente per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996.

Per gli sportivi professionisti iscritti all'E.N.P.A.L.S. successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della l. n. 335/1995, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,0% è pari, per l'anno 2005, a 84.049,00 euro.

Il massimale non è frazionabile, pertanto lo sportivo, in caso di passaggio a nuovo datore di lavoro in corso d'anno, dovrà comunicargli le retribuzioni già assoggettate a contributo⁷¹.

Per gli sportivi professionisti già iscritti all'E.N.P.A.L.S. alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, le aliquote si applicano sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile (pari, per il 2005, a 84.049,00 euro) diviso per 312 (pari, per il 2005, a 269,39 euro).

3.7 Il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva I.V.S.

Il d.lgs. 166/1997 ha anche previsto l'applicazione di un contributo di solidarietà e di un'aliquota aggiuntiva calcolate nel seguente modo:

- per gli sportivi professionisti iscritti all'E.N.P.A.L.S. successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 166/1997, nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, è dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale annuo (di 84.049,00 euro per il 2005) e fino all'importo annuo di 612.827,86 euro (cifra che viene rivalutata annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato

⁷¹ AA. VV., *Memento pratico*, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005, p. 1069.

dall'ISTAT). Sulla retribuzione eccedente quest'ultimo tetto annuo non è dovuto alcun contributo.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3 *ter* d.l. n. 384/1992, convertito dalla l. n. 438/1992, nella misura dell'1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2005, l'importo di 38.641,00 euro) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile (per l'anno 2005 di 84.049,00 euro);

- per gli sportivi professionisti già iscritti all'E.N.P.A.L.S. alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà, nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, è dovuto sulle quote di retribuzione giornaliera eccedenti il massimale annuo (di 269,39 euro per il 2005) e fino al tetto, per il 2005, di 612.827,86 euro, pari a 1.964,19 euro giornalieri. L'aliquota aggiuntiva, nella misura dell'1% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 123,85 euro (importo annuo della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per il 2005, a 38.641,00 euro diviso 312) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 269,39 euro (importo annuo, pari per il 2005 a 84.049,00 euro, diviso 312).

La misura del contributo di solidarietà e dell'aliquota aggiuntiva è la stessa per gli sportivi professionisti iscritti all'E.N.P.A.L.S. successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie e per quelli già iscritti all'E.N.P.A.L.S. alla data del 31 dicembre 1995 o iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, ciò che muta è che nel primo caso si fa riferimento alla retribuzione annua, nel secondo a quella giornaliera. Tale differenza è dovuta semplicemente al fatto che per il calcolo della pensione col metodo retributivo nel F.P.S.P. si prende a riferimento la retribuzione giornaliera pensionabile.

Quanto detto evidenzia che anche il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti non è regolato da logiche esclusivamente mutualistiche-assicurative, ma deve rispondere a valori e criteri di natura solidaristica, sebbene si tratti di una solidarietà limitata all'interno della categoria di appartenenza e perciò di "modesto profilo" perché costruita e regolamentata in funzione esclusivamente endocategoriale: ai sensi dell'art. 3, comma 9, della d.lgs. 166/1997 le entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà sono destinate a coprire l'onere derivante dall'applicazione del comma 8 il quale prevede che "per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995"⁷².

3.8 La prosecuzione volontaria

In caso di interruzione o cessazione definitiva dell'attività di sportivo professionista, l'assicurato E.N.P.A.L.S. può proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per maturare il diritto al pensionamento.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 166/1997, le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. sono estese all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'E.N.P.A.L.S. (art. 4, d.lgs. 166/1997).

A modifica della preesistente disciplina che consentiva l'autorizzazione, in presenza dei requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, la contribuzione volontaria può ora essere versata

⁷² È probabilmente alla luce di questa limitata finalità perseguita dal contributo di solidarietà nell'ambito del F.P.S.P. che si spiega la previsione, non altrimenti giustificabile, del tetto annuo oltre il quale il contributo non è dovuto.

anche per i mesi precedenti la suddetta data, sempreché risultino soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità.

Il rilascio all'autorizzazione alla prosecuzione è subordinato alla condizione che risultino versati, nella gestione in cui si chiede di essere autorizzati, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, almeno tre anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, ovvero proveniente da riscatto, da ricongiunzione o trasferimenti. Ai fini del perfezionamento del requisito in questione, pertanto, non rileva la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione è necessario, inoltre, che il soggetto richiedente non sia occupato alle dipendenze di terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria o a forme sostitutive della stessa; non sia iscritto ad altra forma di previdenza, né benefici di pensione diretta.

L'importo del contributo volontario minimo da versare è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere di classi di retribuzione da individuare con apposite tabelle adottate dall'E.N.P.A.L.S. e aggiornate periodicamente.

La nuova disciplina prevede che l'importo del contributo è determinato applicando l'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria all'importo medio della retribuzione imponibile percepita negli anni di contribuzione precedente alla data della domanda. L'importo medio è calcolato senza tener conto della retribuzione imponibile percepita nell'anno solare immediatamente precedente la predetta data.

In dipendenza di siffatta innovazione sono abolite le classi di contribuzione volontaria ed il limite massimo di retribuzione da prendere a riferimento per determinare l'importo del contributo volontario.

Infine, è riconosciuta all'assicurato che riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, la facoltà di richiedere la rideterminazione dell'importo del contributo dovuto in base alla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti. In tale ipotesi, a pena di decadenza, la domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. L'attuale disciplina: le prestazioni pensionistiche

Il d.lgs. 166/1997 ha introdotto innovazioni importanti al regime pensionistico per gli iscritti al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti gestito dall'E.N.P.A.L.S. in ordine ai requisiti per l'accesso alle prestazioni ed alla misura delle pensioni; nulla è stato innovato, però, in ordine alle prestazioni erogate che restano quelle stabilite dal D.P.R. 1420/1971 (vecchiaia, invalidità, inabilità e morte) con l'esplicita esclusione della pensione di invalidità specifica di cui all'art. 8 dello stesso decreto, trattandosi di una prestazione in cui il giudizio sulla capacità di guadagno è rapportato non ad una qualsiasi occupazione bensì a quella svolta dal lavoratore dello spettacolo, e con l'aggiunta della pensione anticipata.

Occorre ricordare che l'art. 5 del d.lgs. 166/1997, rubricato "Norme transitorie e finali", stabilisce che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Non essendo prevista in materia di pensioni di invalidità e di inabilità, di pensioni ai superstiti, di pensioni privilegiate, di pensioni supplementari, di integrazione al minimo, di maggiorazioni sociali, di perequazione automatica, di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e di previdenza complementare una disciplina specifica per gli sportivi professionisti, ai sensi del suddetto art. 5, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria alle quali si rinvia.

A seguito del susseguirsi degli interventi legislativi miranti all'armonizzazione del sistema pensionistico regole particolari attualmente permangono, per quanto concerne le prestazioni previdenziali, esclusivamente per la tutela della vecchiaia (ed è pertanto su quest'ultima che concentreremo la nostra attenzione).

Ciò ha indotto parte della dottrina ad esprimersi nel senso dell'opportunità della soppressione del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti e per l'affidamento della gestione all'I.N.P.S. della relativa tutela⁷³.

⁷³ Cfr., in tal senso, GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Inf. Prev.*, 1997, 3, p. 661, il quale si pone il dubbio "se tuttora permangono le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1973 (ma anche quello del 1981) a dettare per questa categoria di lavoratori un differenziato regime

4.1 Le modalità di calcolo della pensione

Il d.lgs. 166/1997, entrato in vigore il 3 luglio 1997, ha reso più rigoroso e severo il regime pensionistico degli sportivi professionisti iscritti all'E.N.P.A.L.S., sia in ordine al criterio di calcolo che elevando l'età pensionabile⁷⁴.

Per quanto riguarda il regime di calcolo delle pensioni, anche per gli sportivi professionisti, varia a seconda della anzianità contributiva e assicurativa maturata al 31 dicembre 1995, così come avviene nei confronti dei lavoratori iscritti al regime della assicurazione generale obbligatoria (art. 2, d.lgs. n. 166/1997).

Premettiamo che il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri; fino al 31 dicembre 1992 tale requisito si intendeva soddisfatto con 180 contributi giornalieri.

Attualmente convivono tre differenti sistemi di calcolo:

1. per gli iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo, che tiene conto delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro;
2. per gli iscritti al Fondo che, invece, al 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è calcolata in base al criterio del *pro-rata*, e cioè con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995 e successivamente con quello c.d. contributivo;
3. infine, per coloro che sono iscritti al Fondo a partire dal 1° gennaio 1996 e sono privi di anzianità contributiva alla stessa data, il calcolo della pensione avverrà esclusivamente con il sistema cd. contributivo. Per questi ultimi, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, verrà erogata un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

previdenziale: in questa ottica una futura collocazione dei calciatori professionisti all'interno dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. potrebbe costituire un'eventualità meno remota che in passato".

⁷⁴ CARBONE, *op. cit.*, p. 125.

4.1.1 Il sistema retributivo

I parametri per il calcolo della pensione retributiva sono essenzialmente tre:

- a) la retribuzione giornaliera pensionabile;
- b) l'anzianità contributiva;
- c) l'aliquota o percentuale di rendimento.

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle migliori retribuzioni più elevate assoggettate a contribuzione.

Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, il numero delle retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato sino a raggiungere a regime, previsto all'1° gennaio 2002, il numero di 2080 secondo lo schema seguente:

Anni	Numero Giornate
1° gennaio 1997	1492
1° gennaio 1998	1680
1° gennaio 2000	1900
1° gennaio 2002	2080

Per il calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. 503/1992, vale a dire dal 1° agosto 1992 in poi, per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, la nuova normativa dispone che l'aliquota di rendimento annuo del 2% è applicata sino alla quota di retribuzione pensionabile annua vigente tempo per tempo nella assicurazione generale obbligatoria diviso per 312, ossia sino al massimale di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. 166/1997⁷⁵.

Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il limite sono computate in pensione secondo le percentuali di rendimento decrescenti previste nell'assicurazione generale obbligatoria. Queste, modificate dalla recente riforma,

⁷⁵ Cfr. il paragrafo 3.6 del presente capitolo.

sono pari all'1,60% per una fascia di retribuzione eccedente il tetto pari al 33% del tetto stesso; all'1,35% per una fascia ulteriore compresa tra il 33% e il 66% del tetto; all'1,10% per una terza fascia compresa tra il 66% e il 90% del tetto; allo 0,90% per gli importi che eccedano di oltre il 90% il tetto retributivo pensionabile (art. 12 d.lgs. 503/ 1992)⁷⁶.

4.1.2 Il sistema contributivo

Secondo quanto disposto dal provvedimento delegato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è stato introdotto anche per il regime pensionistico degli sportivi professionisti il sistema contributivo.

Al nuovo regime nella sua interezza sono interessati i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 ovverosia iscritti al fondo successivamente a tale data, nonché i lavoratori che opteranno per il sistema contributivo.

L'art. 1, comma 4, del d.lgs. 166/1997 ha, infatti, stabilito che i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel nuovo sistema contributivo, hanno la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Parimenti sono interessati, come in precedenza detto, limitatamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1995, i lavoratori che alla citata data possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi.

Gli elementi da considerare per il calcolo della pensione contributiva sono i seguenti:

- a) la retribuzione (o il reddito per i lavoratori autonomi) imponibile a fini previdenziali;
- b) l'aliquota di computo;
- c) il tasso annuo di capitalizzazione;
- d) il montante contributivo individuale;

⁷⁶ LAGALA-GAROFALO, *op. cit.*, p. 76.

e) il coefficiente di trasformazione⁷⁷.

L'importo della pensione annua, col sistema contributivo, è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato risultante alla data di decorrenza della pensione od alla data di morte per la pensione ai superstiti di assicurato.

Il montante individuale è rilevato previa:

- l'individuazione della retribuzione annua pensionabile, nel rispetto del massimale annuo pensionabile stabilito dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, rivalutato con cadenza annuale;
- la determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno, ottenuto moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%.

Il montante individuale è costituito dalla somma dei conti di contribuzione di ciascun anno rivalutati annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale rilevato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Il coefficiente di trasformazione è correlato all'età del pensionato ed è modulato da 57 a 65 anni, con valori decrescenti, rapportati in funzione dell'età pensionabile.

Divisori	Età	Valori (in %)
21,1869	57	4,720
20,5769	58	4,860
19,9769	59	5,006
19,3669	60	5,163
18,7469	61	5,334
18,1369	62	5,514
17,5269	63	5,706
16,9169	64	5,911
16,2969	65	6,136

Tabella allegata alla l. 335/1995

⁷⁷ LAGALA-GAROFALO, *op. cit.*, pp. 77-78.

A tal proposito occorre ricordare che agli sportivi professionisti, stante la peculiarità dell'attività lavorativa svolta, è consentito, ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici, aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la loro qualifica professionale, sino ad un massimo di 5 anni.

In dipendenza di quanto precisato si chiarisce che il coefficiente di trasformazione da applicare va individuato in corrispondenza dell'età risultante dalla somma dell'età anagrafica dell'assicurato che, come vedremo in seguito, non potrà essere inferiore a 52 anni, e il numero degli anni aggiunti sino ad un massimo di 5.

5. La tutela per la vecchiaia

5.1 I requisiti di accesso

I requisiti per potere avere diritto alla pensione sono due e devono ricorrere entrambi:

- a) l'anzianità contributiva;
- b) l'età pensionabile.

Per quanto riguarda i requisiti di contribuzione necessari per l'accesso alle prestazioni del Fondo Speciale per gli Sportivi Professionisti, per ciò che concerne i lavoratori già iscritti al medesimo alla data del 31 dicembre 1995, il requisito dell'annualità di contribuzione, come già detto, si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.

Il diritto alla prestazione anticipata si consegue in presenza di almeno 20 anni dalla data d'inizio del rapporto assicurativo con l'ente, quando risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi giornalieri (in questo caso, compresi quelli per prosecuzione volontaria); la contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è, peraltro, moltiplicata per 1,5.

La contribuzione di cui sopra deve risultare versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo, con ciò evidentemente

escludendosi la possibilità di ricongiunzione previdenziale di periodi lavorativi estranei all'attività sportiva⁷⁸.

Quanto all'età pensionabile, l'art. 3 del d.lgs. 166/1997 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, questa sia gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino al raggiungimento a regime, previsto al 1° gennaio 2007, di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini (per il periodo che va dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006 l'età pensionabile è di 46 anni per le donne e di 51 per gli uomini).

Periodo di riferimento		Uomini	Donne
dal	al		
1.1.1998	30.6.1999	46	41
1.7.1999	31.12.2000	47	42
1.1.2001	30.6.2002	48	43
1.7.2002	31.12.2003	49	44
1.1.2004	30.6.2005	50	45
1.7.2005	31.12.2006	51	46
1.1.2007		52	47

Tali limiti di età appaiono, forse, congrui per gli atleti, essendo evidentemente riconnessi a una supposta durata media della "vita atletica". Tale durata media, peraltro, non è certamente valida per tutti gli sport: proprio per questo non si riesce a vedere la ragione della loro applicazione anche ai tecnici per i quali, evidentemente, non si pone un problema del genere e ai quali, dunque, andavano applicati i normali limiti dell'età pensionabile⁷⁹.

Dal 3 luglio 1997, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, ai lavoratori iscritti all'E.N.P.A.L.S. (esclusi quelli iscritti dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva alla stessa data) che possano far valere almeno 4160 contributi giornalieri effettivi o figurativi o accreditati nel Fondo stesso, è accreditato d'ufficio un numero di contributi giornalieri pari a 260 per ogni anno

⁷⁸ LENER, MAZZOTTA, VOLPE PUTZOLU, GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, V, p. 307.

⁷⁹ DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, 1, p. 725.

in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50% del massimale vigente per il sistema contributivo. L'accredito è consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5200 contributi giornalieri complessivi⁸⁰.

I lavoratori iscritti al Fondo Speciale successivamente al 31 dicembre 1995 si vedono applicati in *toto* il sistema di calcolo contributivo, nonché i requisiti d'accesso previsti per la pensione di vecchiaia c.d. unificata dei lavoratori dello spettacolo. In favore di tali soggetti viene erogata un'unica prestazione pensionistica, la c.d. "pensione di vecchiaia" e, quindi, vengono soppresse le pensioni di vecchiaia anticipata e quella di anzianità (art. 1, comma 19, l. n. 335/1995).

Per conseguire la suddetta prestazione sono richiesti almeno 57 anni di età, indistintamente dal sesso. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni per le quali non rilevano le anzianità derivanti da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria; la contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è, peraltro, moltiplicata per 1,5.

Con riferimento all'età pensionabile, fermi restando gli altri requisiti richiesti per il sorgere del diritto a tale prestazione pensionistica, è prevista la possibilità, ai fini del conseguimento del requisito anagrafico minimo dei 57 anni di età di aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nella qualifica professionale di appartenenza, sino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall'art. 1, comma 6, della l. n. 335/1995.

Per effetto della citata disposizione, in presenza di conti di contribuzione come sopra costituiti, l'età pensionabile può essere anticipata al compimento del 52° anno di età, vantando 5.200 contributi giornalieri, del 53° anno con 4.160 contributi e del 54° anno con 3.120 contributi, del 55° anno con 2.080 contributi e del 56° anno con 1.300 contributi, pari a 5 anni di contribuzione effettiva, requisito minimo per beneficiare della pensione contributiva.

⁸⁰ AA. VV., *Memento pratico*, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005, p. 1070.

Infine, quale ulteriore requisito, è richiesto che il lavoratore abbia diritto ad una prestazione pensionistica il cui importo non risulti essere inferiore a 1,2 volte la misura dell'assegno sociale.

5.2 Gli incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità

Nell'ambito del processo di riforma del sistema pensionistico in atto da anni, si è venuta a collocare nell'agosto 2004 la legge n. 243, rubricata "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

In tale occasione il Governo ha introdotto nuovi e più consistenti incentivi economici al proseguimento dell'attività lavorativa oltre il raggiungimento dell'età pensionabile.

In particolare la nuova normativa, entrata in vigore il 6 ottobre 2004, prevede che proseguendo l'attività lavorativa viene meno ogni obbligo di versamento contributivo per l'I.V.S. da parte del datore di lavoro con conseguente diritto da parte del lavoratore a percepire la somma equivalente che viene pure esonerata da ogni imposizione fiscale (art. 1, commi da 12 a 14)⁸¹.

Come noto, l'art. 1, comma 3, l. 243/2004, concede agli assicurati che abbiano maturato i requisiti minimi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità la facoltà di richiedere all'Ente previdenziale la certificazione dell'acquisizione di tale diritto. Con questa certificazione l'assicurato viene formalmente informato dall'Ente di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge del 2004.

La richiamata norma, infatti, ha lo scopo di garantire l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità, con i requisiti richiesti dall'attuale normativa, a tutti quei lavoratori che conseguano tali requisiti entro la data del 31 dicembre 2007, ancorché il pensionamento avvenga in data successiva.

⁸¹ LAGALA-D'ONGHIA, *La sicurezza sociale nel terzo anno di legislatura*, in *RDSS*, 2004, p. 693.

Riguardo agli incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità, il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 ottobre 2004 ha stabilito le modalità di attuazione dell'art. 1, commi 12, 13 e 14, della legge 243/2004.

In particolare, il decreto stabilisce che possono accedere al bonus pensionistico tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro del settore privato, anche in regime di part-time, che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o che matureranno tali requisiti entro il 31 dicembre 2007.

In merito all'applicabilità del cosiddetto bonus pensioni anche agli sportivi professionisti, l'E.N.P.A.L.S. ha fornito chiarimenti con la recente circolare n. 24 datata 5 novembre 2004.

In relazione ai lavoratori assicurati all'E.N.P.A.L.S. la circolare n. 24/2004 precisa che la normativa in oggetto riguarda tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal raggruppamento di appartenenza, di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 182/1997, e di conseguenza anche gli sportivi professionisti.

Per la richiesta di certificazione del diritto a pensione, il lavoratore è tenuto a trasmettere formale richiesta all'E.N.P.A.L.S. utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare n. 5/2004, corredato della necessaria documentazione integrativa.

L'esercizio della facoltà di accesso al bonus produce, in capo allo sportivo professionista, una serie di effetti, i più importanti dei quali possono essere così sintetizzati:

1. rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e, conseguentemente, al trattamento pensionistico che sarebbe maturato nel corso di percezione del bonus (in altre parole, il trattamento pensionistico liquidato allo sportivo che esercita la suddetta facoltà sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data di decorrenza del bonus, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento);
2. posticipo del pensionamento di anzianità;

3. percezione in busta paga di una somma pari all'ammontare della contribuzione obbligatoria non versata, il cui importo si ricava applicando alla retribuzione imponibile l'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo Sportivi Professionisti, eventualmente maggiorata dell'aliquota aggiuntiva nonché dell'importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà.

L'esercizio del bonus da parte dello sportivo professionista produce, però, anche effetti in capo alla società sportiva pensionistica. Tali effetti possono essere così sintetizzati:

1. esenzione dall'obbligo del versamento contributivo relativo all'assicurazione I.V.S.

La società sportiva è comunque tenuta al versamento delle contribuzioni per le prestazioni temporanee (malattia, disoccupazione, ecc., assicurate all'I.N.P.S.);

2. l'obbligo al versamento del contributo di solidarietà pari al 10% delle somme versate e destinate al finanziamento di fondi pensionistici complementari e di fondi, gestioni e casse previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, aventi la finalità di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, essendo escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi;
3. corresponsione allo sportivo dell'intero importo dei contributi non versati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono; detto importo è esente da imposta.

In altre parole, anche ai fini della determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione (premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe benefit, ecc.), occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997⁸².

L'obbligo del versamento contributivo I.V.S. viene meno a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà di opzione, ovvero dal primo giorno del mese

⁸² GIUA-SANZI, *Lavoro sportivo: anche agli sportivi professionisti spetta "il bonus" pensioni*, in www.lavoroprevidenza.com.

successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.

Il bonus può essere corrisposto solo per i periodi di paga compresi tra il 1° novembre 2004 ed il 31 dicembre 2007, pertanto l'opzione può essere esercitata solo dagli sportivi che abbiano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità ovvero li matureranno entro il 30 giugno 2007.

Nel corso del periodo di percezione del bonus lo sportivo professionista potrà, previa cessazione dell'attività lavorativa, accedere al trattamento pensionistico di anzianità in qualsiasi momento, calcolato con le modalità di seguito specificate.

Si ricorda che per coloro che accedono al bonus non è prevista la possibilità di revoca dell'opzione al fine di ripristinare il regime ordinario di accredito dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La percezione del bonus cessa, in ogni caso, al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ai fini dell'esercizio della richiesta del bonus, lo sportivo professionista deve trasmettere formale richiesta all'E.N.P.A.L.S. e alla propria società sportiva, utilizzando apposito modello allegato alla circolare in esame, allegando la necessaria documentazione integrativa.

Entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore ovvero dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria, l'E.N.P.A.L.S. è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:

1. ad inviare alla società sportiva una certificazione attestante la sussistenza in capo allo sportivo dei requisiti di legge per accedere al bonus, con l'indicazione della decorrenza e del periodo di validità dello stesso;
2. inviare allo sportivo interessato una certificazione attestante, oltre alle informazioni contenute nell'ambito di quella inoltrata alla società sportiva, l'importo del trattamento pensionistico maturato sino alla data di decorrenza del bonus;
3. provvede, qualora non si rilevi il possesso dei requisiti di legge per il diritto al pensionamento di anzianità, a darne formale comunicazione allo sportivo ed alla sua società.

Una volta acquisita la richiesta dello sportivo e la certificazione in esame, la società sportiva deve procedere all'eventuale recupero a conguaglio delle contribuzioni pensionistiche già versate ed a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione per la quale viene a decadere l'obbligo di versamento all'Ente.

Qualora nel corso del periodo di fruizione del bonus lo sportivo dovesse iniziare un rapporto di lavoro con una società sportiva diversa da quella a cui ha inoltrato la domanda di rinvio del pensionamento di anzianità, è tenuto a darne tempestiva e formale comunicazione all'E.N.P.A.L.S., nonché ad informare la nuova squadra dello stato di esenzione contributiva.

L'Ente, dal canto suo, provvederà ad inviare copia della certificazione attestante l'accesso al bonus alla nuova società sportiva.

All'atto del pensionamento, allo sportivo verrà liquidato un importo di pensione calcolato sulla base della contribuzione versata sino alla decorrenza del bonus pensionistico stesso, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

Laddove il predetto sportivo raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero continui l'attività lavorativa sportiva successivamente al 31 dicembre 2007, si ripristinerà il regime ordinario di accredito del versamento contributivo I.V.S.

In tal caso, la contribuzione versata darà luogo, su richiesta, alla liquidazione di un supplemento di pensione rispetto al trattamento pensionistico di anzianità già calcolato⁸³.

6. La tutela pensionistica degli sportivi stranieri in Italia

La problematica della pensione relativa agli sportivi stranieri (in realtà il problema riguarda preminentemente i calciatori) che militano in Italia e versano i contributi previdenziali all'E.N.P.A.L.S. va affrontata distinguendo a seconda che si tratti di

⁸³ Cfr. Circolare E.N.P.A.L.S. n. 24 del 5 novembre 2004.

soggetti appartenenti alla Unione Europea o a paesi con i quali esistono specifiche convenzioni oppure si tratti di extracomunitari.

In particolare, per gli sportivi provenienti da paesi comunitari i contributi versati in Italia non vengono trasferiti al paese di provenienza dello stesso, ma vengono considerati ai fini dell'accertamento della maturazione dei requisiti pensionistici: trova applicazione il principio della totalizzazione, in base al quale si sommano i periodi di lavoro svolti nei diversi paesi dell'Unione Europea o tra i quali esiste una convenzione, e l'importo della pensione viene determinato da ciascun paese in proporzione ai contributi versati, secondo il sistema del *pro-rata*.

La totalizzazione ha lo scopo di accertare l'esistenza del diritto alla pensione sommando i periodi italiani ed esteri, e non comporta il trasferimento di contributi dagli altri paesi o verso altri paesi⁸⁴.

Il lavoratore/calciatore non deve però aver maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato i contributi. La differenza con la ricongiunzione sta nel fatto che con la totalizzazione ogni paese calcola la pensione sulla contribuzione totale, ma ciascuno di essi liquida la propria quota secondo le norme nazionali.

La totalizzazione presuppone, tuttavia, che in ciascun paese lo sportivo abbia un periodo minimo di contributi che, in base ai regolamenti europei è pari a 52 settimane; se tale periodo minimo non viene raggiunto i contributi vengono utilizzati da un altro Stato, che provvede ad erogare la pensione.

Per gli sportivi provenienti da paesi extracomunitari con i quali non sussiste una convenzione, fino all'entrata in vigore della legge 189/2002 era previsto il diritto di richiedere all'E.N.P.A.L.S. la restituzione dei contributi versati in loro favore, qualora non avessero maturato presso tale Ente il diritto alla pensione.

L'art. 3, comma 13, legge 335/1995, stabiliva infatti che: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale, hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del cinque per cento annuo".

⁸⁴ CARBONE, *op. cit.*, p. 129.

Il nuovo art. 22, co. 13, del Testo Unico sull'immigrazione adesso stabilisce che, salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al maturare dei requisiti sanciti dall'attuale normativa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'art. 13, comma 20, l. n. 335/ 95.

In base alla nuova normativa, non è più prevista la restituzione dei contributi ma, diversamente, è consentito l'accesso alle prestazioni anche nei casi in cui non fossero soddisfatti i requisiti minimi.

Dunque, come detto in precedenza, al cittadino extracomunitario, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà comunque garantito il diritto alla pensione anche nei casi in cui non siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla legge italiana per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo⁸⁵.

Con il messaggio n. 6 del 2002 l'E.N.P.A.L.S. ha precisato che le domande di rimborso di contributi effettuate dai lavoratori extracomunitari ai sensi dell'art. 3, comma 13, l. 335/1995, pervenute a decorrere dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della legge 189/2002, dovranno essere respinte con la seguente motivazione "La legge 30 luglio 2002, n. 189, ha abrogato le preesistenti norme di legge che prevedevano la facoltà, da parte dei lavoratori extracomunitari, di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali effettivamente versati in caso di cessazione dell'attività lavorativa in Italia, nei casi in cui la materia non fosse regolata da convenzioni internazionali. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti maturati e può goderne al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in deroga al requisito contributivo minimo di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

⁸⁵ CIRANNA, *op. cit.*, p. 44.

7. La tutela pensionistica degli sportivi dilettanti

È inevitabile a questo punto procedere ad una ricostruzione generale della figura dello “sportivo non professionista” sotto il profilo del trattamento pensionistico.

La disciplina previdenziale degli sportivi si caratterizza, rispetto a quella predisposta per altre categorie di lavoratori, per l’uniformità di trattamento riservato agli assicurati, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro.

Il discrimine si pone, piuttosto, anche in tal caso, così come per la disciplina del rapporto di lavoro *ex lege* n. 91 del 1981, tra professionisti e dilettanti; il rinvio è, ancora una volta, per effetto dell’impostazione generale assunta da tale ormai datata legge, alla classificazione operata dall’ordinamento sportivo⁸⁶.

La tutela previdenziale di cui all’art. 9, legge n. 91/1981, non trova quindi applicazione nei confronti degli sportivi dilettanti o di coloro che svolgano attività sportiva al di fuori delle discipline regolamentate dal C.O.N.I., e ciò in ragione dello specifico riferimento del predetto articolo agli sportivi professionisti di cui all’art. 2 della medesima legge.

Il fatto che l’art. 9 non disponga l’estensione della previdenza prevista per gli sportivi professionisti ai dilettanti non può far, tuttavia, concludere nel senso dell’esclusione di qualsiasi tutela, posto che l’articolo 38 della Costituzione riconosce a tutti i lavoratori il diritto acchè “siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Perché tale norma trovi applicazione è necessario che l’attività svolta sia configurabile come prestazione di lavoro, ed è per tale motivo che risulta opportuno soffermarsi sulla natura del rapporto intercorrente tra dilettante e società sportiva.

Ai fini che qui rilevano vanno analizzati gli artt. 29 e 94 *ter* delle Norme Organizzative Interne Federali. Dalle suddette norme risulta che:

1. sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.);

⁸⁶ CINELLI, *Sull’inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Gius. Civ.*, 1995, 1, p. 1387.

2. per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato;
3. rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali possono essere erogati esclusivamente a calciatori tesserati per società partecipanti ai Campioni Nazionali della L.N.D. (viene implicitamente esclusa ogni forma di retribuzione);
4. forma, contenuto e limiti degli accordi economici relativi ai rapporti tra società e calciatori non professionisti devono essere informati al principio che quella svolta dai calciatori in questione non costituisce attività di lavoro, né autonomo né subordinato.

La normativa citata riafferma uno dei principi cardini su cui si fonda il calcio dilettantistico nel nostro paese: l’incompatibilità dello stesso con qualsiasi forma di lavoro. In sostanza, il legislatore federale ha inteso ribadire che quel principio, oltre a presiedere ai rapporti tra società e calciatori, costituisce in via preliminare (e prioritaria) l’“essenza” dello “*status*” del calciatore “non professionista” ed, al tempo stesso, l’elemento che determina e giustifica il differente trattamento giuridico rispetto a quello “professionista”⁸⁷.

È stato ritenuto, anche dalla giurisprudenza di merito, che gli accordi economici di cui all’art. 94 *ter* non diano luogo a rapporti di natura associativa, ma a rapporti sinallagmatici di natura atipica che consentono, da un lato, all’associazione di utilizzare una risorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali ed offre, dall’altro, all’atleta la possibilità di esercitare in forma organizzata l’attività ludica-sportiva. Nonostante la previsione dell’ordinamento federale che esclude che l’attività del dilettante possa essere considerata attività lavorativa, l’Autorità giudiziaria potrebbe, se adita e qualora ne sussistano i presupposti, accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro.

Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in virtù della natura tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 3 d.l.c.p.s. 708/1947 e per la mancata menzione nella stessa degli “sportivi non

⁸⁷ GUADAGNINO, *Le forme di tutela dei calciatori dei campionati nazionali della Lega dilettanti*, in *Inf. Prev.*, 2002, 5, p. 419.

professionisti”, è da escludere che l’ente previdenziale competente possa essere l’E.N.P.A.L.S.⁸⁸.

Esclusa quindi, nel caso di specie, la competenza “speciale” dell’E.N.P.A.L.S., troverà espansione in via “residuale” la tutela generale dell’I.N.P.S. presso il quale i dilettanti/lavoratori subordinati andranno iscritti come lavoratori dipendenti.

È da ritenere, tuttavia, che lo sportivo dilettante che possa far valere un rapporto di lavoro subordinato vada assicurato presso l’E.N.P.A.L.S. nel caso in cui, per il tipo di attività esercitata, il datore di lavoro possa essere inquadrato nel settore dell’industria dello spettacolo, e, quindi, segua, in pratica, la sorte degli sportivi professionisti in rapporto con quello stesso datore di lavoro (elementi in tal senso possono essere tratti anche dalla circolare Ministero del lavoro n. 98 del 9 ottobre 1981).

I “dilettanti” che siano genuini lavoratori autonomi in nessun caso potranno essere iscritti all’E.N.P.A.L.S. posto che per essi mancano entrambi i possibili agganci (il carattere professionistico dell’attività, ai sensi della legge n. 91, o il rapporto di dipendenza con imprenditore dello spettacolo, ai sensi della disciplina previdenziale generale) che, alternativamente, consentono l’assicurazione presso tale Ente⁸⁹.

Tra il dilettante e la società sportiva potrebbe anche sussistere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: si tratta di una ipotesi tutt’altro che marginale se si considera che è l’unica fattispecie di rapporto di lavoro non esplicitamente esclusa dalle norme federali.

Tuttavia, affinché questa evenienza si realizzi è necessario che per il suddetto rapporto siano posti in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, primi tra tutti la denuncia del lavoratore all’I.N.P.S. e la sua iscrizione presso la Gestione Separata del citato Ente ai sensi della legge n. 335/95.

Per quanto concerne l’adempimento degli oneri previdenziali, un primo intervento è stato operato con l’art. 25, comma 4, della legge n. 133/1999. La citata norma stabiliva che le società sportive dilettantistiche riconosciute almeno da enti di promozione sportiva seppur non dal C.O.N.I. o dalle federazioni sportive

⁸⁸ GUADAGNINO, *op. cit.*, p. 424.

⁸⁹ CINELLI, *op. cit.*, p. 1388.

nazionali, che corrispondessero compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, dovevano operare, all'atto del pagamento, per la parte eccedente la somma di lire 90.000 per singola prestazione e, comunque, di lire 6.000.000 complessivi annui per ogni percipiente, una ritenuta a titolo d'imposta.

Con il Regolamento approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473, il legislatore ha chiarito che per "compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti alla propria attività" deve intendersi i compensi, comunque denominati, erogati per le prestazioni volte a "promuovere l'attività sportiva dilettantistica".

Per quanto riguarda nello specifico la disciplina dei compensi erogati, la somma di lire 90.000 per singola prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessivi annui non costituiva reddito per il percipiente; se, però, la somma erogata superasse tali limiti, l'intera eccedenza rappresentava reddito imponibile. Sulla parte dei compensi che eccedeva tali limiti, costituendo per lo sportivo reddito imponibile, doveva essere versata la contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi⁹⁰.

La disciplina descritta è stata sostanzialmente innovata dall'art. 37 della legge 342/2000 che ha ricompreso tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67 (*ex art.* 81) del T.U.I.R. "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 37 dal 1° gennaio 2000 per i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dalle relative società non è più configurabile l'imposizione dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995⁹¹. Tale considerazione, già confermata dall'I.N.P.S. all'indomani della legge n. 342/2000, è stata ulteriormente avvalorata dalla recente circolare n. 9 del 2004, relativa ai lavori a progetto di cui

⁹⁰ Cfr. Circolare I.N.P.S. n. 121 del 7 giugno 2001.

⁹¹ Cfr. Circolare I.N.P.S. n. 32 del 7 febbraio 2001.

alla Riforma Biagi (d.lgs. 276/2003), in cui l'Ente, nel disciplinare il trattamento previdenziale del lavoro a progetto, evidenzia che, in ordine alle associazioni e società sportive dilettantistiche, la nuova previsione normativa in nulla modifica l'attuale disciplina previdenziale e che, conseguentemente, nelle fattispecie nelle quali gli emolumenti ed i compensi conseguiti siano fiscalmente inquadrabili nei "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R., non è configurabile l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.

Il nuovo inquadramento dei compensi sopraindicati tra i "redditi diversi", se da un lato comporta una evidente agevolazione per le società non più tenute a versare i contributi⁹², dall'altro lascia privi gli sportivi dilettanti di qualsivoglia tutela per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

Il sistema pensionistico che si viene così a delineare presenta forti tratti di irrazionalità e l'esclusione dalla tutela pensionistica dei predetti lavoratori parasubordinati si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela sanciti dagli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La ricorrenza dell'obbligo assicurativo non dovrebbe essere rimessa alla identificazione della natura del reddito percepito dai soggetti, pertanto sarebbe opportuno che il legislatore approfondisse le problematiche connesse all'applicazione della recente normativa e assumesse le iniziative necessarie alla loro risoluzione.

⁹² Possiamo ipotizzare che la *ratio* della nuova previsione legislativa possa essere proprio quella di sostenere ed incentivare lo sviluppo del settore giovanile.

-Capitolo III-

La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali

SOMMARIO: 1-Le origine e l'evoluzione; 1.1-Le origini: la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi; 1.2-La tutela infortunistica nella legge n. 91/1981; 1.3-La tutela obbligatoria presso l'I.N.A.I.L.; 1.4-La recente evoluzione della normativa antinfortunistica; 2-La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi professionisti; 2.1-L'ambito di applicazione della tutela; 2.2-L'attività sportiva sottoposta a tutela antinfortunistica; 2.3-I contributi assicurativi; 2.4-Le prestazioni; 3-La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi dilettanti; 3.1-Premessa; 3.2-L'attuale disciplina: soggetti assicurati; 3.3-L'attuale disciplina: l'ambito di applicazione; 3.4-L'attuale disciplina: i contributi assicurativi; 3.5-L'attuale disciplina: le prestazioni.

1. Le origini e l'evoluzione

1.1 Le origini: la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi

L'assicurazione infortuni, che è quella forma di assicurazione sociale diretta a realizzare nei riguardi dei lavoratori la tutela legislativamente determinata al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale, costituisce uno dei più importanti istituti giuridici della previdenza sociale. L'inizio degli studi per l'istituzione di un sistema di tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro può collocarsi intorno al 1870, subito dopo il raggiungimento dell'unità nazionale quando, con R.D. 29 dicembre 1869 n. 5370, fu istituita una «Commissione consultiva del lavoro e della previdenza sociale» con il compito di stabilire i regolamenti per prevenire gli infortuni e provvedere alle istituzioni di previdenza e di mutuo soccorso.

Regolamentata per la prima volta dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, cui tradizionalmente viene fatta risalire la nascita della previdenza sociale in Italia, la tutela per gli infortuni e le malattie professionali trova oggi la sua disciplina nel T.U. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) così come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

A quest'ultimo decreto va il merito di aver esteso la tutela obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali agli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che fino a quel momento ne rimanevano esclusi (art. 6, d.lgs. n. 38/2000), affidandone la relativa gestione all'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), e ciò indipendentemente da eventuale previsioni, contrattuali o di legge, di tutela attraverso polizza privatistica.

Tale lacuna nei confronti dei lavoratori del settore sportivo, protrattasi fino al 2000, sembra difficilmente conciliabile, da un lato, con un ordinamento come quello italiano che, coerentemente con i dettami costituzionali (art. 38 Cost.), ha cercato di realizzare, attraverso la stratificazione nel tempo di interventi legislativi in favore di tutti i cittadini in stato di bisogno e di debolezza economica, quel sistema di sicurezza sociale che include tra gli interessi pubblici da perseguire quello di assicurare a tutti i cittadini in condizioni bisogno i mezzi necessari per vivere⁹³; dall'altro, con il rischio insito nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva correlato al fatto che l'agonismo ed il desiderio di ciascun atleta di migliorare le proprie prestazioni possono indurre a valicare i limiti della propria resistenza e le regole di comune prudenza, con conseguenti pericoli per la propria salute⁹⁴.

Per questi motivi, l'attenzione rivolta a tutti i cittadini mal si concilia con la protratta inerzia del legislatore nell'assicurare anche ai lavoratori dipendenti del settore sportivo professionistico una tutela in materia di infortuni e malattie professionali di intensità pari a quella garantita a tutti gli altri lavoratori subordinati.

⁹³ SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 169-170.

⁹⁴ CIRANNA, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di COLUCCI, Napoli, Jovene, 2004, p. 49.

In realtà le prime forme di tutela a favore degli sportivi risalgono al 1934 quando viene data vita alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) costituita in seno al C.O.N.I. ed eretta Ente Morale con il regio decreto n. 2047 del 16 ottobre 1934, la quale, però, opera attraverso la stipula di assicurazioni private.

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti è istituzionalizzata con l'approvazione dello statuto della Sportass con d.p.r. 1 luglio 1952, n. 1451, il cui art. 1 stabilisce che: «la Cassa, ai fini della formazione e dell'elevamento fisico e morale della gioventù e per lo svolgimento ed il miglioramento delle attività inerenti a ciascun settore sportivo, ha per scopo fondamentale di assicurare, senza fine di lucro, tutti gli sportivi contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi ed a cose di terzi che si verifichino durante l'esercizio, individuale o collettivo, dello sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espressamente autorizzata dalla legge.

L'assistenza assicurativa prestata dalla Cassa è estesa anche a tutte le categorie di ausiliari sportivi (giudici, arbitri, ufficiali di gara, cronometristi, allenatori, sanitari, accompagnatori, massaggiatori, ecc.) nell'esercizio delle loro funzioni sportive».

La Sportass è stata confermata come ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inserita nella categoria I della tabella allegata alla l. 70/1975 dal d.p.r. 250/1978.

L'assicurazione presso di essa, pur essendo in linea di massima facoltativa, era normalmente oggetto di un obbligo "interno" all'ordinamento sportivo a carico delle società, essendo prevista dai regolamenti delle singole Federazioni⁹⁵.

I soggetti tutelati erano gli sportivi iscritti alle Federazioni sportive nazionali aderenti e affiliate al C.O.N.I. e gli iscritti alle organizzazioni sportive sulle quali il C.O.N.I. esercitava il potere di vigilanza e di tutela di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, senza distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti: la copertura assicurativa si acquisiva con l'atto del tesseramento ed a prescindere

⁹⁵ LENER, MAZZOTTA, VOLPE PUTZOLU, GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, 5, p. 307.

dalla tipologia di campionato da disputare o di manifestazioni, purché inquadrate nell'ambito C.O.N.I.

La Sportass indennizzava le lesioni derivanti dagli infortuni occorsi durante l'attività agonistica o di allenamento, salvo che l'infortunio fosse derivato da simulazione o le conseguenze dello stesso dolosamente aggravate; non indennizzava invece le conseguenze delle malattie professionali.

L'infortunio reintegrato era il cosiddetto "infortunio sportivo", concetto elaborato ai fini dell'assicurazione erogata dalla Cassa Interna di Previdenza del C.O.N.I. per l'assicurazione degli sportivi, considerato "quell'evento improvviso di una causa violenta esterna che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva protetta e produca immediate lesioni corporali obiettivamente determinabili".

Erano pertanto indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata, e che producano all'assicurato l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente al massimo entro un anno dall'infortunio denunciato⁹⁶.

Le differenze tra il concetto di infortunio sportivo, elaborato ai fini dell'assicurazione erogata dalla Sportass, e quello di infortunio sul lavoro sono notevoli⁹⁷: nel primo si parla di "esercizio dell'attività sportiva" che è cosa diversa dall' "occasione", concetto non solo più ampio, ma giuridicamente più completo ed esatto, e di un evento che deve essere "indipendente dalla volontà dell'assicurato", escludendo dall'assicurazione tutti quei fatti volontari che non sono invece esplicitamente esclusi dall'indennizzabilità nell'infortunio lavorativo, il quale non è indennizzabile solo se riconducibile a simulazione ovvero ad aggravamento doloso dello stesso; perché vi sia infortunio sportivo le lesioni devono essere "obiettivamente determinabili", escludendo così quelle forme

⁹⁶ CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1985, 2, p. 418.

⁹⁷ Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2 T.U. 1124/1965, gli infortuni coperti dall'assicurazione obbligatoria sono «i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».

lesive che, pur presenti nella casistica infortunistica sono di difficile diagnosi e si prestano più di altre a speculazioni dovute a simulazioni o a fittizi aggravamenti⁹⁸.

Le garanzie prestate dalla Cassa riguardavano soltanto gli infortuni avvenuti in territorio nazionale, a meno che non si trattasse di infortuni avvenuti all'estero in occasione di manifestazioni alle quali gli sportivi partecipassero in base all'autorizzazione della Federazione Sportiva nazionale competente.

La particolarità di tale tipo di assicurazione è che la stessa era una polizza "*in itinere*", ovvero copriva anche dai rischi del viaggio necessario per andare alla disputa di una partita o di una manifestazione sportiva federale, nonché per il ritorno dalla stessa.

I rischi assicurati e le prestazioni fornite dalla Sportass erano:

1. in caso di *morte* dell'assicurato, erogazione agli aventi diritto del capitale stabilito dalle specifiche condizioni assicurative di cui beneficiava l'atleta o l'ausiliario sportivo;
2. in caso di *invalidità permanente*, un indennizzo proporzionale al grado di inabilità calcolato, quest'ultimo, in base a tabelle;
3. in caso di *inabilità temporanea*, un indennizzo sotto forma di diaria, dal nono giorno successivo a quello dell'infortunio e fino alla cessazione dell'assistenza sanitaria, e comunque per un massimo di 120 giorni.

Prima che, con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, si garantisse a tutti i cittadini l'assistenza sanitaria, la Sportass, per incarico del C.O.N.I., era chiamata a gestire attraverso una speciale polizza assicurativa anche l'assicurazione di malattia a favore di tutti coloro che lavoravano nel settore dello sport e non beneficiavano delle prestazioni di alcun ente mutualistico.

Attualmente l'Ente fornisce anche l'assistenza sanitaria per le cure delle lesioni conseguenti all'infortunio, in forma diretta (presso centri di cura appositamente convenzionati per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali) o indiretta (mediante rimborso delle spese sostenute dall'infortunato)⁹⁹.

⁹⁸ GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Digesto disc. priv.- sez. comm.*, VIII, 1992, p. 485.

⁹⁹ LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 422-423.

1.2 La tutela infortunistica nella legge n. 91/1981

I motivi per cui per lungo tempo non si è applicata al lavoro sportivo la disciplina antinfortunistica prevista per i lavoratori subordinati erano stati individuati non solo nell'assunzione libera e volontaria dei rischi da parte degli sportivi, a differenza di quanto avviene normalmente nel mondo del lavoro, ma soprattutto nella difficoltà di qualificare l'attività sportiva come lavoro.

Tuttavia anche in seguito all'emanazione della l. 91/1981, la quale ha ricondotto tale attività nell'alveo del lavoro subordinato, gli infortuni sportivi sono rimasti assicurati dalla Sportass.

L'art. 8 della suddetta legge aveva infatti stabilito che le società sportive dovessero stipulare, con qualsiasi impresa assicuratrice, una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti, fossero o no lavoratori subordinati, contro il rischio della morte e contro gli infortuni che potessero pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La disposizione in esame mentre da un lato aveva lasciato invariata la posizione dei dilettanti, non contemplati dalla norma, dall'altro aveva ampliato l'ambito di tutela dei professionisti in quanto, non limitando la previsione della morte e dell'infortunio ai casi in cui si fossero verificati a causa o nell'esercizio dell'attività sportiva, aveva coperto anche gli infortuni occorsi non in occasione del lavoro.

Pur non avendo l'art. 8 previsto specifiche sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo nei confronti della società, si è tuttavia ritenuto che questa fosse tenuta a risarcire il danno derivante dall'inadempimento al comando di legge, in misura uguale agli stessi benefici di competenza dell'assicuratore e nei limiti assicurativi stabiliti dalle federazioni sportive d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate¹⁰⁰.

¹⁰⁰ MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1987, p. 519.

1.3 La tutela obbligatoria presso l'I.N.A.I.L.

Un notevole passo in avanti è stato compiuto con la delega al Governo, contenuta nella l. 17 maggio 1999, n. 144, ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'intervento delegato doveva contenere, tra le altre cose, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico 1124/1965, l'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi fossero previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del medesimo T.U.

In attuazione della l. 144/1999 è stato emanato il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38¹⁰¹, il cui art. 6, introducendo una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell'attività sportiva professionistica, ha esteso l'obbligo assicurativo agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

La nuova disciplina comporta ovviamente un notevole salto di qualità nella tutela assicurativa degli sportivi professionisti, tenuto peraltro conto che in seguito alla riforma attuata dal d.lgs. 38/2000 (in particolare cfr. art. 13) l'I.N.A.I.L. indennizza anche il danno biologico.

L'atleta che, ad esempio, si rechi ad una partita o ad un allenamento, oppure s'infortuni nel corso dell'attività sportiva, eventualmente anche a causa del fatto illecito del terzo, è quindi oggi indennizzato dall'I.N.A.I.L.

1.4 La recente evoluzione della normativa antinfortunistica

Successivamente alla riforma del 2000, il d.lgs. n. 79 del 13 marzo 2002, recante alcune disposizioni integrative al predetto decreto di riforma dell'I.N.A.I.L. in

¹⁰¹ Il d.lgs. 38/2000 ha esteso la copertura assicurativa presso l'I.N.A.I.L. anche ai dipendenti appartenenti all'area dirigenziale e ai lavoratori parasubordinati.

materia d'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti, ha disposto che all'articolo 6 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (16 marzo 2000), le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio d'assicurazione è quindi quella effettiva erogata dai rispettivi datori di lavoro agli sportivi e individuata ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. n. 1124/1965, comunque entro i limiti previsti dall'art. 116, comma 3, del T.U. relativamente al minimale e al massimale di rendita, da valere, pertanto, anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

Per quanto attiene agli sportivi professionisti è infine il caso di ricordare che l'art. 4, comma 197, l. 350/2003, ha aggiunto all'articolo 8 della l. n. 91/1981 il secondo comma, in base al quale le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000, ossia all'obbligo d'iscrizione all'I.N.A.I.L.

Nel tempo, però, significative innovazioni si sono avute anche a riguardo della tutela contro gli infortuni degli sportivi dilettanti i quali, ricordiamo, alla luce di quanto previsto dall'art. 37 della l. 342/2000, nel periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2003 non avevano alcuna copertura antinfortunistica¹⁰².

L'art. 51 della legge 27 dicembre 2002 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle

¹⁰² Con Nota del 2 maggio 2001 l'I.N.A.I.L. ha precisato che, a seguito della nuova disciplina fiscale in vigore dal 1° gennaio 2001, i soggetti che percepissero compensi “erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto” non potevano più ritenersi assoggettati all'assicurazione antinfortunistica prevista dall'art. 5 del d.lgs. 38/2000 per i lavoratori parasubordinati.

discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva e che l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente¹⁰³.

L'art. 4, comma 205, l. 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungendo il comma 2 *bis* all'art. 51, ha altresì previsto che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi-Sportass, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Tale decreto interministeriale è stato approvato il 17 dicembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

2. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi professionisti

2.1 L'ambito di applicazione della tutela

Dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore della l. 38/2000, decorre per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del T.U. 1124/1965 l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale obbligo opera anche nei confronti degli sportivi professionisti già assicurati, in forza di legge o di contratto, con polizze privatistiche.

I nuovi adempimenti si applicano sia con riferimento ai rapporti di lavoro sorti successivamente al 16 marzo 2000, sia con riferimento a quelli costituiti precedentemente ma ancora in corso a tale data¹⁰⁴.

Per la esatta individuazione dei soggetti assicurati, in mancanza di espresse previsioni, l'art. 6 rinvia implicitamente alla nozione di sportivi professionisti

¹⁰³ La norma non precisava presso quale ente assicurativo dovessero essere iscritti i dilettanti.

¹⁰⁴ Cfr. Circolare I.N.A.I.L. n. 48 del 3 luglio 2002.

dipendenti desumibile dagli artt. 2 e 3 della legge 23 marzo 1981 n. 91¹⁰⁵; per gli sportivi professionisti con rapporto di lavoro autonomo che, come si è visto, devono per l'aspetto previdenziale iscriversi all'E.N.P.A.L.S. pagandosi integralmente i contributi, non sono previsti obblighi nei confronti dell'I.N.A.I.L. La stessa legge n. 91/1981, dopo aver previsto espressamente che, in via generale, la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, precisa che il requisito della subordinazione, per l'atleta, è da escludersi quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In tali ultime ipotesi, pertanto, vertendosi per espressa previsione legislativa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, non sussiste, dunque, alcuna copertura assicurativa da parte dell'I.N.A.I.L., la cui tutela si estende, come sopra visto, solo agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti individuati dalla legge sulle assicurazioni sociali come datori di lavoro.

Atteso che il d.lgs. 38/2000 fa riferimento solo ed esclusivamente agli sportivi professionisti/lavoratori subordinati, occorre chiedersi quale sia la sorte, dal punto di vista della tutela antinfortunistica, degli sportivi professionisti/lavoratori autonomi.

Non essendo stata abrogata la precedente normativa è da ritenere che per costoro continui a trovare applicazione il regime introdotto con l'art. 8 della l. 91/1981 e che, pertanto, continui a sussistere l'obbligo per le società sportive di stipulare, con qualsiasi impresa assicuratrice, una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possano pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei

¹⁰⁵ Si rinvia per l'individuazione degli sportivi soggetti all'obbligo assicurativo al paragrafo 2.2 del capitolo II.

limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle Federazioni sportive nazionali di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate¹⁰⁶.

Ritornando agli sportivi/lavoratori subordinati, per quanto qui interessa il primo comma dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981 stabilisce che “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.

Il secondo comma prevede poi che il contratto di lavoro individuale debba essere obbligatoriamente depositato presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

In base a tali disposizioni, dunque, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra società e sportivo è prevista, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta conforme al contratto tipo da depositare per l'approvazione presso la Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

La formulazione dell'art. 4 ha sollevato un notevole contrasto, sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito all'esatta individuazione delle regole formali cui sono assoggettati i contratti di lavoro tra atleti professionisti e società sportive destinatarie delle loro prestazioni.

Secondo un primo orientamento il contratto di lavoro sportivo deve considerarsi nullo solo in mancanza della forma scritta dal momento che la collocazione dell'inciso “a pena di nullità” immediatamente dopo la previsione relativa alla

¹⁰⁶ Cfr. GIUA-SANZI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali degli sportivi professionisti*, in www.LavoroPrevidenza.com.

Da quanto detto finora emerge che attualmente per gli sportivi convivono tre regimi assicurativi differenti e, quindi, tre differenti livelli di tutela:

- a. gli sportivi professionisti/lavoratori subordinati godono della tutela disposta dall'I.N.A.I.L.;
- b. gli sportivi professionisti/lavoratori autonomi vanno assicurati presso imprese assicurative private;
- c. gli sportivi dilettanti vanno iscritti alla Sportass.

Lungi dall'essere il frutto di una scelta consapevole, tale situazione è da considerare la inevitabile conseguenza di una sovrapposizione di interventi legislativi poco coordinati; è pertanto auspicabile che il legislatore intervenga a ridefinire l'attuale sistema (cfr. Conclusioni).

adozione della forma scritta *ad substantiam* disvela plasticamente l'intenzione del legislatore di attivare il meccanismo sanzionatorio nella sola ipotesi di assenza di forma scritta e non invece nel caso di mancata utilizzazione del contratto tipo collettivo¹⁰⁷.

Un diverso indirizzo ritiene, invece, che per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti occorre non solo che il relativo contratto sia stipulato in forma scritta, ma che lo stesso, oltre ad essere depositato presso la competente federazione, rispecchi fedelmente il contenuto del contratto-tipo pena la nullità dell'intero rapporto, posto che tutti i requisiti suddetti si situano su uno stesso piano ai fini del perfezionamento del contratto in parola.

A tale orientamento sembra aderire, pur se con diverse motivazioni, la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, solo quello stipulato per iscritto secondo il contratto tipo predisposto dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate¹⁰⁸.

Nel disciplinare la forma del contratto di lavoro sportivo dipendente l'art. 4 della legge n. 91/1981 ha, come visto, sostanzialmente introdotto una fattispecie formale complessa a formazione progressiva.

A seguito dell'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000, pertanto, la copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L. si estende a tutti quegli sportivi professionisti, individuati dall'art. 2 della l. n. 91/1981, per i quali sussista un contratto individuale di lavoro dipendente che presenti tutti e tre i presupposti richiesti dal successivo art. 4 ovvero il ricorso alla forma scritta, la redazione del contratto sulla base di quello tipo concordato dalle organizzazioni di categoria e, da ultimo, il deposito del contratto stesso presso la competente Federazione sportiva nazionale per consentirne il controllo.

L'assenza di uno dei suddetti presupposti comporta la nullità del contratto di lavoro subordinato sportivo con conseguente inapplicabilità, in base alla

¹⁰⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 08/06/1995, n. 6439, in *Mass. Giur. It.*, 1995; sent. Trib. Perugia, 10/04/1996, in *Rass. Giur. Umbra*, 1996, p. 417.

¹⁰⁸ Cfr. sent. Cass. civ., Sez. lav., 08/06/1995, n. 6439, in *Lavoro nella Giur.*, 1996, p. 250; sent. Cass. civ., Sez. lav., 04/03/1999, n. 1855, in *Mass. Giur. It.*, 1999; sent. Cass. civ., Sez. lav., 12/10/1999, n. 11462, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

legislazione esistente, della tutela assicurativa I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ferma restando, tuttavia, la previsione dell'art. 2126 codice civile anche per quanto attiene alla regolarizzazione della posizione previdenziale per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto eventualmente esecuzione.

2.2 L'attività sportiva sottoposta a tutela antinfortunistica

Per quanto riguarda poi l'attività tutelata l'I.N.A.I.L., in esito ad alcuni quesiti formulati dalla società Pescara Calcio S.p.A., con nota del 6 settembre 2002, ha precisato che la tutela antinfortunistica non riguarda solo l'evento agonistico settimanale ma anche le sedute di preparazione o allenamento ovvero ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare.

In considerazione della particolarità dell'attività svolta dagli sportivi professionisti dipendenti, e in particolare dai calciatori, l'Istituto ha, inoltre, espressamente stabilito che per "sede di lavoro" deve intendersi il luogo nel quale si svolge in via presuntiva la prestazione che costituisce oggetto del rapporto lavorativo.

Quindi, tenuto conto che sotto il profilo quantitativo prevalgono le prestazioni effettuate durante le sedute di preparazione o di allenamento, per "sede di lavoro" deve pertanto intendersi il luogo nel quale si svolgono normalmente tali sedute e che, in linea di massima, potrebbe essere rappresentato dall'"impianto sportivo" dove si svolge la preparazione (Milanello, Trigatoria, Formello, ecc.).

Qualora l'infortunio si dovesse verificare durante una partita svolta "fuori sede" o in trasferta la sede I.N.A.I.L. competente, cui il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia, rimarrà quella che gestisce il rapporto assicurativo con la società calcistica.

Oggetto di protezione assicurativa, chiarisce la nota, sono anche le attività connesse ed accessorie alla prestazione lavorativa, quali, ad esempio, gli spostamenti su mezzi di trasporto della società sportiva, secondo i principi generali sul rischio generico aggravato¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Cfr. Nota I.N.A.I.L. del 6 settembre 2002.

2.3 I contributi assicurativi

I mezzi finanziari necessari per l'erogazione delle prestazioni previdenziali economiche in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono reperiti mediante contribuzione posta esclusivamente a carico dei datori di lavoro (per le prestazioni sanitarie, invece, gli oneri finanziari sono oramai imputati alle regioni, che devono provvedere ad iscrivere nel loro bilancio l'importo delle quote annue stabilite nei rispettivi piani sanitari triennali)¹¹⁰.

Come ricordato anche dalla circolare I.N.A.I.L. n. 48 del 3 luglio 2002, all'obbligo assicurativo in esame sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le società professionistiche operanti nell'ambito delle discipline sportive professionistiche le quali, si ricorda, ai sensi dell'art. 10 della l. 91/1981, devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere, prima del deposito dell'atto costitutivo, l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Con delibera n. 560 del 2001, peraltro, il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L. aveva già provveduto ad istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, il nuovo sottogruppo "0590 – Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi)" nell'ambito della "Tariffa Industria", stabilendo il relativo tasso medio nazionale in misura pari al 79 per mille¹¹¹.

Tale delibera è stata successivamente recepita con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali datato 28 marzo 2002: solo con tale ultimo provvedimento normativo la riforma del 2000 per gli sportivi professionisti ha, di fatto, avuto inizio¹¹².

Per la disciplina specifica relativa alle prestazioni e agli adempimenti operativi cui sono tenuti i datori di lavoro/società sportive professionistiche è necessario rifarsi al suddetto decreto, contenente le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo assicurativo presso l'I.N.A.I.L. degli sportivi professionisti dipendenti, e alla

¹¹⁰ PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2002, p. 184.

¹¹¹ Tale inquadramento è rilevante per la formazione e l'applicazione delle tariffe dei premi I.N.A.I.L.

¹¹² GIUA-SANZI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali degli sportivi professionisti*, in www.lavoroprevidenza.com.

circolare I.N.A.I.L. n. 48/2002, nella quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni in ordine alla concreta attuazione dell'obbligo assicurativo, sia sotto il profilo contributivo, sia sotto quello risarcitivo.

Il rapporto assicurativo, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 12 del T.U., ha normalmente inizio con la denuncia dell'attività esercitata da parte dei datori di lavoro all'I.N.A.I.L. da presentare almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia in via preventiva alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

Anche in assenza della denuncia iniziale il lavoratore è comunque garantito sin dall'inizio dell'attività assicurata trovando applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Le modalità di denuncia degli sportivi professionisti all'I.N.A.I.L. seguono le modalità ordinarie. L'omessa o l'errata comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 51,65 euro per ogni lavoratore non denunciato¹¹³.

Per quanto concerne la retribuzione imponibile l'art. 2 del citato decreto 28 marzo 2002 stabilisce che la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo unico n. 1124/1965, così come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 314/1997, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico, ossia entro determinati massimali e minimali di rendita fissati anno per anno con decreto ministeriale (a decorrere dal 1° gennaio 2004, la retribuzione media giornaliera è fissata in 58,86 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di 12360,60 euro e di 22955,40 euro)¹¹⁴.

In base alle denunce presentate ovvero degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 16 del testo unico n. 1124/1965 l'I.N.A.I.L., per mezzo dell'Unità operativa competente, provvederà ad istituire il rapporto assicurativo e a comunicare alla società sportiva interessata l'inquadramento settoriale, la voce ed

¹¹³ ORONZO, *Manuale dello sport: aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, 2004, XXIV, p. 502.

¹¹⁴ Cfr. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 ottobre 2004.

il tasso di premio applicati, il numero di posizione assicurativa territoriale ed il conteggio dei premi di assicurazione dovuti e già scaduti.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi, non avendo il d.lgs. n. 38/2000 introdotto una disciplina specifica, l'I.N.A.I.L. ritiene applicabili le disposizioni ordinarie di cui agli artt. 28 e 44 del testo unico, pertanto si seguirà l'ordinaria procedura prevista per la generalità dei datori di lavoro, ossia quella cosiddetta dell' "autoliquidazione premi"¹¹⁵.

In particolare, i premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o i contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

- per il primo pagamento del premio afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;
- per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte.

Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.

¹¹⁵ CIRANNA, *op. cit.*, p. 49.

In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte a ciascun lavoratore/sportivo professionista e nei limiti di cui al minimale e al massimale di rendita.

L'assicurazione antinfortunistica dell'I.N.A.I.L. è contestata da molte società sportive le quali rivendicano che nella determinazione dei premi si tenga adeguatamente conto del diverso indice di pericolosità proprio di ciascuna disciplina sportiva professionistica¹¹⁶.

2.4 Le prestazioni

E' evidente che, con l'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'I.N.A.I.L. e con la conseguente estensione in loro favore della tutela previdenziale obbligatoria assicurata alla generalità dei lavoratori dipendenti, gli sportivi professionisti risultino maggiormente tutelati.

Per quanto non espressamente previsto per gli sportivi professionisti dal d.lgs. 38/2000, la circolare I.N.A.I.L. n. 48/2002 chiarisce che vengono applicate le norme vigenti di cui al T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché i principi vigenti in tema di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia¹¹⁷.

Da quanto detto consegue che:

1. non si fa più riferimento alla angusta nozione di "infortunio sportivo" ma, in applicazione dei principi generali in materia, la tutela previdenziale scatta ogniqualvolta l'infortunio, inteso come danno originato da una causa violenta, ossia da un accadimento violento e repentino che

¹¹⁶ ORONZO, *op. cit.*, nota 15, p. 499.

¹¹⁷ Cfr. Circolare I.N.A.I.L. n. 48 del 3 luglio 2002.

coinvolge il lavoratore, dal quale sia derivata la morte o la inabilità (permanente, assoluta o parziale, ovvero temporanea assoluta), si verifichi in occasione di lavoro, nel senso che lo svolgimento della prestazione lavorativa non deve necessariamente costituire la causa diretta dell'evento, bensì il contesto entro il quale questo si verifica, determinando l'esposizione del soggetto al relativo rischio;

2. lo sportivo professionista è, altresì, tutelato nel caso di malattia professionale, e cioè di malattia contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi come conseguenza diretta ed immediata della stessa. Così come tutti gli altri lavoratori subordinati anche lo sportivo professionista potrà godere della tutela previdenziale in questione qualora dia la prova del carattere professionale della malattia, e quindi anche se la malattia contratta e denunciata non sia espressamente "tabellata" come professionale¹¹⁸;
3. trova applicazione anche per gli sportivi professionisti la tutela contro gli infortuni c.d. *in itinere*, e cioè occorsi durante il normale percorso seguito per recarsi al lavoro, che il decreto legislativo n. 38/2000 ha ritenuto di apprestare in favore dei lavoratori subordinati, superando in tal modo i numerosi contrasti giurisprudenziali sorti in proposito.

Lo sportivo infortunatosi o che abbia contratto una malattia professionale ha diritto, da parte dell'I.N.A.I.L., alle prestazioni sia di tipo economico che sanitario, queste ultime erogate dal servizio sanitario nazionale, anche nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi assicurativi da parte della società sportiva datrice di lavoro.

A seguito della riforma dell'I.N.A.I.L. le prestazioni erogate agli sportivi professionisti sono le stesse previste per la generalità dei lavoratori subordinati¹¹⁹.

¹¹⁸ SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 172.

¹¹⁹ Le prestazioni erogate sono le seguenti:

- a. un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di inabilità, elevata al 75% per i periodi successivi;
- b. l'indennizzo per il danno biologico, cioè la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, valutato sulla base di una specifica "tabella delle menomazioni" (D.M. 12 luglio 2000). L'indennizzo è previsto soltanto per le menomazioni di grado pari o superiori al 6% ed è erogato in capitale se inferiore al 16% ed in rendita se pari o superiore a quest'ultima percentuale. La misura dell'indennizzo è

Le prestazioni sanitarie, erogate dal 1978 direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, non sono soltanto un diritto per l'assicurato, ma anche un onere per lo

-
- indicata in apposita "tabella indennizzo danno biologico" (D.M. 12 luglio 2000) ed è graduata in ragione sia dell'età del lavoratore infortunato sia della percentuale di danno subito. L'indennizzo può essere richiesto anche dopo dieci anni dall'infortunio (15 se malattia professionale) se vi è un aggravamento delle menomazioni così da raggiungere il minimo per l'indennizzabilità in capitale o in rendita; esso inoltre è soggetto a revisione nei modi e nei termini previsti a proposito della rendita per il danno patrimoniale di cui al punto seguente (art. 13, c. 7, d.lgs. 38/00);
- c. una rendita per l'inabilità permanente assoluta o parziale, riconosciuta per le menomazioni di grado pari o superiori al 16% e calcolata in ragione di tre elementi: il grado di menomazione riconosciuto; il reddito o la retribuzione del soggetto interessato; il coefficiente di riduzione della retribuzione-reddito determinato in apposita "tabella dei coefficienti" (D.M. 12 luglio 2000) "in relazione alla categoria lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso" (art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. 38/2000 così come modificato dal d.lgs. 202/2001). Tale rendita è aumentata di una quota integrativa nella misura di un ventesimo per il coniuge e per ogni figlio a carico (artt. 74, comma 2, e 77 T.U.); entro dieci anni dalla sua costituzione (quindici in caso di malattia professionale) può essere sottoposta a revisione, per iniziativa dell'I.N.A.I.L. o del beneficiario, se si verificano mutamenti nella misura dell'incapacità lavorativa, e può essere di conseguenza anche soppressa o aumentata (art. 83 T.U.); non si cumula, fino a concorrenza della rendita stessa, con la pensione di inabilità, con quella di reversibilità o con l'assegno ordinario di invalidità erogati dall'E.N.P.A.L.S. quando le due prestazioni siano originate dallo stesso evento (art. 1, comma 43, l. 335/1995 e art. 73, comma 1, l. 388/2000), mentre è cumulabile con la pensione di vecchiaia. Tale prestazione non è reversibile;
 - d. un assegno per l'assistenza personale continuativa nell'ipotesi di inabilità permanente assoluta che richieda un'assistenza personale continuativa indispensabile (art. 76 T.U.), dell'importo di 398,66 euro mensili dal 1° luglio 2003;
 - e. una rendita ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, pari al 100% della retribuzione annua ripartita nelle seguenti misure: 50% al coniuge e 20% a ciascun figlio a carico (40% se orfani di entrambi i genitori). Quando per presenza di più superstiti si supera il 100% della retribuzione di riferimento, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare il limite suddetto. La rendita ai superstiti è cumulabile con l'eventuale pensione indiretta E.N.P.A.L.S., anche se le due prestazioni sono state generate dallo stesso evento (art. 73 l. 388/00);
 - f. un assegno *una tantum* in caso di morte a favore dei familiari dello sportivo deceduto per infortunio o malattia professionale, per far fronte alle spese funerarie, di un importo pari a circa tre milioni di lire nel 2001 e soggetto a rivalutazione annuale;
 - g. l'assegno continuativo mensile ai superstiti di infortunato deceduto per cause diverse dall'infortunio stesso. Tale prestazione è prevista dalla legge 248/1976 e per essere fruita richiede principalmente due condizioni: a) che il *de cuius* fosse titolare di una rendita da infortunio o malattia professionale per un grado di invalidità non inferiore al 65%, b) che i superstiti non godano di redditi o prestazioni previdenziali o assistenziali di importo pari o superiore a quello dell'assegno (per importi inferiori l'assegno viene ridotto di una eguale misura). L'assegno è calcolato sull'importo della rendita goduta in vita dal *de cuius* nella misura del 50% per il coniuge e del 20% per ciascun figlio (40% se orfani di entrambi i genitori);
 - h. l'assegno di incollocabilità a favore degli invalidi incollocabili o per la perdita di ogni capacità lavorativa o perché pericolosi, per la natura ed il grado di invalidità, per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori oltre che per la sicurezza degli impianti. L'assegno erogato dall'I.N.A.I.L. è rivalutato annualmente;
 - i. le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
 - j. la fornitura degli apparecchi di protesi.

Cfr. LAGALA-GAROFALO, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Cacucci, Bari, 2002, pp. 55-57.

stesso, in quanto un loro rifiuto ingiustificato comporta la perdita o la riduzione delle prestazioni economiche (art. 87 T.U.).

Ricordiamo che, con decreto legislativo 13 marzo 2002, n. 79, all'articolo 6 del d.lgs. n. 38/2000, dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis che ha stabilito che, dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Commentando le innovazioni la dottrina ha sottolineato come la disciplina in esame costituisca la base per il risarcimento, non precludendo eventuali azioni di responsabilità civile.

La tutela indennitaria garantita dall'I.N.A.I.L. non impedisce allo sportivo infortunato di agire nei confronti dell'eventuale responsabile del danno secondo i consueti schemi della responsabilità civile. In particolare la Cassazione ha riconosciuto che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia, il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi

partecipano¹²⁰. Il risarcimento del danno deve, però, necessariamente coordinarsi con quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall'I.N.A.I.L.¹²¹.

Per concludere appare opportuno porre in rilievo che, sul piano processuale, le controversie in materia di assicurazione rientrano, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Tuttavia molto spesso le parti, attraverso l'accettazione di clausole compromissorie, conferiscono ad arbitri il compito di definire la controversia con un accertamento sostitutivo della volontà, che esse si obbligano a considerare vincolante, con la conseguenza che eventuali azioni promosse presso l'autorità giudiziaria vanno dichiarate improponibili¹²².

3. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali degli sportivi dilettanti

3.1 Premessa

Quanto detto nei paragrafi precedenti riguarda esclusivamente gli sportivi professionisti: per la tutela antinfortunistica dei dilettanti, così come avviene per la tutela per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, trova applicazione una disciplina differente.

Per lungo tempo, in realtà, sportivi professionisti e dilettanti, purché iscritti alle Federazioni sportive nazionali aderenti e affiliate al C.O.N.I. o alle organizzazioni sportive sulle quali il C.O.N.I. esercitava il potere di vigilanza e di tutela, a prescindere dalla tipologia di campionato da disputare o di manifestazioni purché

¹²⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/08/2002, n.12012, in *Mass. Giur. It.*, 2002.

¹²¹ CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, UTET, Torino, 2004, p. 128.

¹²² Cfr. sent. App. Bari, 08/09/1987, in *Riv. Dir. Sport*, 1987, p. 455, secondo cui “è improponibile l'azione promossa presso l'autorità giudiziaria da un tesserato federale (nella specie, della Federazione italiana pallacanestro) nei confronti della cassa previdenza per l'assicurazione degli sportivi –Sportass allo scopo di far accertare la percentuale di invalidità permanente residua da un infortunio sportivo ed il conseguente ammontare dell'indennizzo; è infatti da ritenere pienamente operante la clausola prevista dall'art. 19 del regolamento Sportass, cui fa esplicito invio l'accordo assicurativo tra la Cassa e la F.i.p., che rimette ad una commissione di tre arbitri «ogni divergenza» insorta sul fatto dell'infortunio, sulle sue cause e conseguenze e sull'ammontare dell'indennizzo”.

inquadrate nell'ambito C.O.N.I., hanno goduto della medesima copertura assicurativa presso la Sportass.

Con l'art. 8 della legge 91/1981, come già detto, la posizione dei dilettanti resta immutata, mentre viene ampliato l'ambito di tutela dei professionisti in quanto, non limitando la previsione della copertura della morte e dell'infortunio ai casi in cui si fossero verificati a causa o nell'esercizio dell'attività sportiva, venivano coperti anche gli infortuni occorsi non in occasione del lavoro.

La differenziazione di trattamento tra le due tipologie di sportivi si accentua con le riforme del 2000: mentre, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 38/2000, i professionisti vengono assoggettati all'obbligo assicurativo presso l'I.N.A.I.L., i dilettanti, alla luce di quanto disposto dalla l. 342/2000, sono rimasti privi di qualsivoglia copertura antinfortunistica (salvo, ovviamente, la possibilità di stipulare polizze private).

A seguito della nuova disciplina fiscale di cui all'art. 37 della l. 342/2000, che ha ricompreso i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche tra i "redditi diversi", l'I.N.A.I.L.¹²³ ha ritenuto che i dilettanti, non essendo lavoratori parasubordinati, non potessero più ritenersi assoggettati all'assicurazione contro gli infortuni prevista dalla riforma dell'I.N.A.I.L. di cui al d.lgs. 38/2000¹²⁴.

Questo stato di cose è perdurato fino all'introduzione dell'art. 51 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha stabilito che, "a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva".

La norma, di assoluta rilevanza per il mondo del dilettantismo sportivo, prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione nei casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Su tale obbligo assicurativo è successivamente intervenuta anche la l. 24 dicembre 2003, n. 350, il cui articolo 4, comma 205, ha aggiunto al predetto art. 51 il comma 2 *bis*, con cui si dispone che "con decreto del Ministro per i beni e le

¹²³ Cfr. la nota n. 102 del presente lavoro.

¹²⁴ Cfr. CARBONE, *La previdenza degli sportivi professionisti*, in *Foro It.*, 2002, 1, p. 122, nota 13.

attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”.

Tale decreto è stato emanato il 17 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, serie ordinaria n. 97.

Premettiamo che si tratta dell'ultimo atto di discriminazione nei confronti degli sportivi dilettanti.

Il decreto, definito da taluni “salvasportass”, ha suscitato la rivolta di larghissima parte del mondo sportivo organizzato, dalle Federazioni sportive nazionali agli Enti di promozione sportiva, che si sono visti imporre premi fuori mercato tali da disincentivare perfino il tesseramento¹²⁵.

Si tratta di un provvedimento che, instaurando un regime di monopolio, impone alle società sportive dilettantistiche l'iscrizione presso un Ente che in passato è stato più volte inadempiente agli obblighi di indennizzo per gli incidenti occorsi ai propri assicurati.

Un mondo già sottovalutato, discriminato nel riconoscimento di ruolo, peso e funzione sociale, e penalizzato nell'attribuzione di risorse economiche atte a sostenerne l'enorme mole di attività viene così mortificato da uno scippo ulteriore¹²⁶.

3.2 L'attuale disciplina: i soggetti assicurati

Passiamo, a questo punto, ad esaminare cosa prevede il decreto interministeriale del 17 dicembre 2004, partendo dai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 51 della l. n. 289/2002 soggetti all'obbligo assicurativo sono tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle

¹²⁵ Cfr. BETTELLI, *Assicurazione-Il decreto Sportass*, in *Sport&Sicurezza*, 2005, 1, p. 3. Il decreto, tra l'altro, contrasta evidentemente con i trattati europei sulla libera concorrenza e contro i monopoli di stato.

¹²⁶ Comunicato stampa Enti di promozione del 30 aprile 2005 contenuto in BETTELLI, *op. cit.*, p. 10.

Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

Sul punto il decreto in esame ricorda che, ai fini dell'applicazione della richiamata norma:

- per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengano definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengano ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- nella categoria dei dirigenti rientrano tutti i soggetti tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno ai sodalizi sportivi affiliati;
- i tecnici sono tutti i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

3.3 L'attuale disciplina: l'ambito di applicazione

La copertura assicurativa obbligatoria è rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo a condizione che le attività di cui sopra si svolgano secondo le modalità, i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni sportive. A tal fine la normativa cui si farà riferimento sarà quella vigente al momento dell'infortunio.

L'assicurazione è prestata senza limiti di età ed è valida per il mondo intero, a condizione che le attività sportive o le funzioni di sopra siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purché definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento.

Per poter beneficiare della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalità previsti dal decreto in esame, quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono i seguenti:

- a) tesseramento in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalità previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;
- b) regolare pagamento del premio assicurativo in data certa, antecedente all'infortunio.

Per aver diritto alle prestazioni, naturalmente, deve aversi un "infortunio", definito dal decreto come quell'"evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio dell'attività sportiva o della funzione disciplinata dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente".

Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata, e che producano all'assicurato la morte o l'invalidità permanente entro un anno dall'infortunio denunciato.

Come si può ben vedere si continua a ricorrere ad una definizione di infortunio che diverge da quella di cui all'art. 2 della l. 1124/1965 e che rende più angusto lo spazio di tutela riconosciuto ai dilettanti.

La Sportass corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto per gli atleti disabili.

In deroga a quanto stabilito, per i soli infortuni che determinano la morte dell'assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l'assicurato risulti tesserato, iscritta nei rispettivi calendari ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la Sportass liquiderà il previsto capitale qualunque sia la causa che ha determinato il decesso.

L'assicurazione si estende anche alle conseguenze di infortuni che avvengano durante gli allenamenti, anche individuali o isolati, purché questi siano previsti e/o disposti e/o autorizzati e/o controllati dall'organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie società affiliate. In tal caso, ai fini dell'ammissione del sinistro al beneficio assicurativo, la denuncia di infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla quale riferire l'organizzazione dell'evento in occasione del quale si è verificato l'infortunio, dovrà comunque essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l'esistenza dei presupposti di ammissibilità sopra enunciati, assumendo la piena responsabilità della veridicità delle dichiarazioni stesse.

Nel caso di discipline sportive individuali l'assicurazione non sarà operante in caso di disposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell'esercizio della disciplina stessa, o se l'infortunio è avvenuto nel corso di attività in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti anche locali.

Il decreto prevede l'operatività dell'assicurazione anche per il rischio *in itinere*, ossia per gli infortuni occorsi durante i trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, verso e dal luogo di svolgimento dell'attività.

Sono tassativamente esclusi dalla copertura gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme di legge che regolano il viaggio da parte del soggetto assicurato.

Affinché l'infortunio possa essere ammesso a beneficio assicurativo è indispensabile che l'evento sia occorso in località compresa nella direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi dalla propria residenza al luogo deputato all'attività assicurata ed in date e/o orari coerenti con la necessità di pervenire in tempo utile sul luogo di svolgimento dell'attività assicurata, ovvero con il tempo necessario per il rientro alla residenza al termine dell'attività stessa.

L'art. 10 del decreto prevede una serie di ipotesi di esclusione della garanzia¹²⁷.

¹²⁷ In particolare è previsto che l'assicurazione non è operante:

1. per eventi derivanti da uso e guida, anche come passeggero, di natanti e mezzi di locomozione subacquea e di mezzi di locomozione aerea, con esclusione delle discipline sportive per le quali detti mezzi siano lo strumento attraverso il quale esercitare l'attività;
2. per eventi derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
3. qualora sia accertato dalle competenti strutture, in base alle normative vigenti, che l'assicurato abbia assunto sostanze dopanti in violazione delle norme sportive e di legge;
4. qualora sia accertato che l'assicurato sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o da infermità mentali (schizofrenia, sindromi organico-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici), fatto salvo quanto previsto per le attività degli atleti disabili;
5. qualora sia accertato che l'assicurato sia stato destinatario di provvedimento di squalifica o inibizione disposto in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva, dalle ore 24 del giorno d'inizio della sanzione, sino alle ore 00 del primo giorno successivo alla scadenza del provvedimento;
6. per eventi derivanti o che siano stati determinati da una azione delittuosa commessa dall'assicurato o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse, tumulti ed, in genere, da violazione di leggi o regolamenti comuni e sportivi;
7. nei casi di guerra, insurrezione, attentati terroristici;
8. per eventi derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
9. per eventi derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

3.4 L'attuale disciplina: i contributi assicurativi

I premi assicurativi, indicati nella tabella allegata al decreto, sono suddivisi per fasce di rischio.

Il decreto prevede che il pagamento del premio a favore della Sportass dovrà essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chiede il rilascio del tesseramento, contestualmente alla trasmissione alla Sportass medesima degli elenchi nominativi suddivisi per distinti soggetti, indicati alla tabella «A», e per fascia di premio, con l'indicazione della data di effettivo avvenuto tesseramento¹²⁸. Tali elenchi faranno fede per l'ammissione al beneficio assicurativo del tesserato¹²⁹.

L'importo del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell'obbligo assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di riferimento riterrà più opportuni.

In caso di mancato versamento del premio, qualora l'assicurato possa comunque esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro rilasciata in data antecedente a quella dell'infortunio dalla struttura organizzativa deputata a tale compito, la Sportass sarà tenuta ad erogare la prevista prestazione, salvo l'applicazione, a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera, di una sanzione pari a trenta volte il premio indicato alla tabella A allegata al presente decreto. Nel caso descritto la Sportass potrà, inoltre, esercitare nei confronti dell'organizzazione sportiva nazionale di riferimento il diritto di rivalsa spettante a norma dell'art. 1916 del codice civile.

10. per le conseguenze di lesioni di varici e dei tessuti alterati dalle stesse, le incarcerazioni intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze), gli effetti dello spavento e del «colpo morale»;

11. dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, documentata alla Sportass con certificato medico di avvenuta guarigione. Pertanto, ove l'infortunato, autorizzato o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la Sportass non riconoscerà eventuali infortuni nei quali l'assicurato possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

¹²⁸ L'onere è quindi, a differenza di quanto avviene per gli iscritti all'I.N.A.I.L., posto direttamente a carico degli sportivi.

¹²⁹ A differenza di quanto avviene per gli iscritti all'I.N.A.I.L. inoltre, in caso di infortunio, il diritto alla prestazione non sorge per effetto della sussistenza di un rapporto di lavoro tra società sportiva e dilettante, ma in conseguenza del "rilascio del tesseramento". Questo vuol dire che, se la società non tesserava il dilettante e non vengono versati i contributi alla Sportass, in caso di infortunio il suddetto dilettante non avrà diritto ad alcuna prestazione: pertanto possiamo dire che per gli sportivi iscritti alla Sportass non opera il principio dell'automaticità delle prestazioni.

3.5 L'attuale disciplina: le prestazioni

Le prestazioni fornite dalla Sportass agli assicurati consistono (art. 14):

- a) nell'erogazione agli eredi legittimi e testamentari, in caso di morte dell'assicurato, di un capitale di 75.000 euro, con limite catastofale di 2.500.000 euro. Quando la morte sia avvenuta entro un anno dall'infortunio e per causa, dimostrata e provata, dello stesso, nel computo del capitale di morte da erogare si terrà conto degli eventuali indennizzi o rendite che fossero state corrisposte per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio. Qualora un unico evento ammissibile al beneficio assicurativo coinvolgesse più assicurati tale che la somma complessiva dei capitali assicurati superasse il predetto limite catastofale, l'importo sarebbe proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti nell'evento;
- b) nell'erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finché sussistano le condizioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, di 6.000 euro annui per le invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e di 9.000 euro annui per invalidità superiori al 60%. I destinatari del vitalizio dovranno, a pena di decadenza dal diritto assicurativo in godimento, certificare con cadenza quinquennale il perdurare dei postumi invalidanti che hanno dato luogo all'assegnazione del vitalizio. Qualora nel corso del quinquennio si siano verificate variazioni nello stato d'invalidità accertato o successivamente confermato, il beneficiario del vitalizio dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Sportass, che provvederà ad accertare il nuovo stato procedendo alla revoca, alla modifica o all'integrazione del trattamento. In caso di revoca del vitalizio per sopravvenuto miglioramento che comporti una valutazione di invalidità inferiore al 35%, si darà luogo alla liquidazione dell'indennizzo per infortunio di cui alla lettera c). A seguito di revoca del vitalizio, nel caso di successivo aggravamento dell'ultimo grado di invalidità accertato e conseguente all'infortunio che ha dato luogo al trattamento assicurativo, è riconosciuta all'assicurato la possibilità di

richiedere la revisione della propria posizione. Al fine di verificarne lo stato ed il grado di invalidità, la Sportass ha il diritto insindacabile di sottoporre ad accertamenti medici l'assicurato titolare del vitalizio, ai quali lo stesso, a pena di decadenza dal diritto al trattamento assicurativo in godimento, non potrà sottrarsi;

- c) nell'indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%.

Oltre alle prestazioni testè elencate, sono previste una serie di ipotesi in cui la Sportass è tenuta ad erogare prestazioni aggiuntive.

Nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale in caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%; ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% della totale.

Se l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo di 1.500 euro.

Per la determinazione del grado di invalidità permanente cui riferire la natura delle prestazioni di cui all'art. 14, il decreto rinvia alla tabella contenuta nell'allegato 1 al T.U. 1124/1965, e successive modifiche, indicando nel contempo, all'art. 15, taluni criteri da considerare. In particolare l'art. 15, lett. e), prevede che, nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella suddetta, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione, esclusa in ogni caso la diminuzione della capacità sportiva.

Per aver diritto alla prestazione l'infortunato o suoi aventi causa, entro quindici giorni dal fatto, devono inviare denuncia dell'infortunio alla Sportass, redatta su apposito modulo fornito da quest'ultima. Nessuna denuncia d'infortunio potrà in

alcun caso essere presa in considerazione trascorsi i termini di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2952 del codice civile.

La denuncia d'infortunio, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere controfirmata dal legale rappresentante della società sportiva che con tale atto assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro.

L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa devono consentire alle visite dei medici della Sportass ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

L'assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio riportate nel decreto (art. 23) e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti dichiarazioni.

Ogni pretesa dell'assicurato o dei suoi aventi causa si avrà per abbandonata in caso di inattività per un anno dall'ultima comunicazione data o ricevuta dalla Sportass.

Avverso le decisioni della Sportass in ordine al fatto dell'infortunio, alle sue cause e conseguenze, nonché alla regolarità amministrativa della pratica d'infortunio, è ammesso ricorso al Consiglio direttivo della Sportass su istanza motivata e documentata dell'assicurato, da depositarsi alla sede dell'ente entro quindici giorni dalla comunicazione che s'intende contestare. Il Consiglio direttivo dell'ente si pronuncerà sul ricorso entro quarantacinque giorni dal suo deposito.

-Capitolo IV-

La tutela sanitaria e le tutele minori

SOMMARIO: 1-La tutela sanitaria; 1.1-Caratteri generali; 1.2-La tutela preventiva; 1.3-La tutela previdenziale; 1.4-L'art. 2087 c.c. e il lavoro sportivo; 2-Le tutele minori; 3-Il fondo «Giulio Onesti».

1. La tutela sanitaria

1.1 Caratteri generali

La tutela della salute trova il suo fondamento non solo nei principi di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma anche nell'art. 32 in base al quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”.

Alla luce della disposizione costituzionale il tradizionale concetto di “tutela della malattia”, inteso come l'erogazione della prestazione allorché la malattia si è già verificata, va sostituito con quello di “tutela della salute”, comprendente non solo la previdenza ma anche la prevenzione delle malattie¹³⁰.

La previdenza attiene alla liberazione dal bisogno determinato dalla verificazione di eventi che non si sono potuti evitare o che era inevitabile che si verificassero e che comunque incidono sulle possibilità di sopravvivenza in condizioni di libertà dal bisogno; la prevenzione è l'atto del prevenire ed attiene ad un particolare intervento dello Stato il quale mira a garantire l'integrità fisica dell'individuo, prevenendo danni che gli possano derivare dall'espletamento della propria attività

¹³⁰ PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2002, p. 260.

per causa di malattie, infortuni o altri eventi menomativi o abolitivi della sua capacità lavorativa.

Tanto il concetto di prevenzione quanto quello di previdenza subiscono dei mutamenti con riferimento all'attività sportiva.

Per "malattia" in genere si intende ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio o da malattia professionale, non altrimenti indennizzabile, da cui derivi un'inabilità assoluta o parziale, e che richiede assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

Gli eventi patologici connessi all'esercizio di attività sportiva presentano, tuttavia, delle particolarità che devono essere evidenziate:

- 1) vi sono anzitutto delle alterazioni dello stato di salute legate all'attività sportiva in quanto tale. Si tratta di quelle malattie che non possono definirsi "comuni" poiché hanno la loro genesi esclusiva nell'esercizio dello sport;
- 2) altre alterazioni sono proprie di un particolare tipo di attività sportiva, cioè si verificano in quanto l'individuo pratica quel particolare tipo di sport e non un altro;
- 3) vanno infine considerate quelle alterazioni che sono la conseguenza inevitabile dell'esercizio sportivo e sono strettamente legate ad un particolare tipo di attività (come accade nel pugilato, in cui la malattia è conseguenza prevedibile ed inevitabile dell'attività sportiva)¹³¹.

In realtà il lavoro sportivo costituisce uno dei pochi ambiti lavorativi in cui è più forte l'aspetto preventivo della tutela sanitaria e la medicina sportiva è, di conseguenza, la forma più avanzata tra i vari settori della medicina preventiva del lavoro¹³².

Difatti, dopo l'estensione della tutela sanitaria alla generalità dei cittadini, introdotta con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, attuativa dell'art. 32 Cost., tutti gli interventi legislativi che hanno, con riferimento all'attività sportiva, parlato di

¹³¹ CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1985, 2, pp. 409 ss.

¹³² GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Digesto disc. priv.- sez. comm.*, VIII, UTET, Torino, 1992, p. 484.

“tutela sanitaria”, hanno invariabilmente inteso far riferimento quasi esclusivamente a problemi riguardanti la medicina preventiva¹³³.

1.2 La tutela preventiva

Quanto detto sinora trova puntuale riscontro nella disciplina della tutela sanitaria enunciata dall’art. 7 della l. n. 91/1981 il quale ha riservato un rilievo esclusivo al momento della prevenzione, imponendo controlli medici nonché accertamenti clinici e diagnostici periodicamente espletati secondo modalità fissate dalle Federazioni di concerto con il Ministero della sanità.

L’art. 7, dopo aver previsto che l’attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controlli medici, regola dettagliatamente il momento della prevenzione, che si concretizza attraverso i seguenti adempimenti: istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista; aggiornamento periodico della scheda; oneri relativi all’istituzione ed aggiornamento della scheda a carico della società ovvero a carico degli stessi atleti nel caso di lavoro autonomo (art. 7, commi 1-5)¹³⁴.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, il primo comma dell’articolo in esame, stabilendo che “l’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale”, evidenzia come la norma si rivolga unicamente agli atleti, dato che opera un espresso riferimento alla “attività sportiva professionistica”, svolta sia in modo subordinato che autonomo: appare infatti difficile ipotizzare un’attività sportiva esercitata da direttori tecnico-sportivi, da preparatori atletici o allenatori.

Il riferimento alla sola “attività sportiva professionistica”, inoltre, fa sì che la norma non si espanda nell’area dilettantistica e nei settori giovanili dei clubs sportivi.

L’istituzione e l’aggiornamento, con periodicità almeno semestrale, della scheda sanitaria costituiscono condizione per l’autorizzazione, da parte delle singole

¹³³ Cfr. CIANNELLA, *op. cit.*, pp. 410 ss.

¹³⁴ VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Gius. Civ.*, 1993, p. 226.

Federazioni, allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti; si attribuisce così alle Federazioni un potere di controllo sulle società per tale aspetto e quindi la potestà di impedire lo svolgimento dell'attività sportiva professionale a quei soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi di legge¹³⁵.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva o, nel caso l'attività sia considerata autonoma ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, direttamente dagli atleti i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive ovvero sugli atleti stessi se lavoratori autonomi.

Da più parti è stato sottolineato come le innovazioni introdotte dalla norma in questione, pur inserendosi nell'ambito di una generalizzata tendenza alla pubblicizzazione degli interventi sanitari, appaiano permeate da una nota privatistica che mal si concilia con i prevalenti interessi pubblici che si intendono perseguire¹³⁶.

Tale carattere privatistico trova riscontro nella circostanza che l'istituzione e la custodia della scheda sanitaria è affidata all'iniziativa delle rispettive società (per gli sportivi lavoratori subordinati) o degli stessi atleti (nel caso di sportivi lavoratori autonomi), e non vale ad escludere tale rilievo la previsione per cui le competenti Federazioni possano stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda e le regioni, per tali adempimenti, possano eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva: si tratta infatti di mere facoltà.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 è stato emanato il Decreto Ministeriale 13 marzo 1995 recante "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti".

¹³⁵ D'HARMANT FRANÇOIS, in *Note sulla disciplina sportiva del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, p. 862.

¹³⁶ Cfr. D'HARMANT FRANÇOIS, *op. cit.*, p. 862; BELLINI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all' art. 8*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, p. 607; MERCURI, *Novissimo Digesto It*, UTET, Torino, 1987, pp. 518-519.

Il suddetto decreto, in particolare, ha introdotto un modello unitario della scheda sanitaria personale dell'atleta e della organizzazione preposta alla tutela sanitaria degli atleti nelle società sportive e ha previsto e disciplinato la figura del medico sociale.

La scheda sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonché sull'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

L'istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con l'atleta di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta professionista ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Per gli sportivi professionisti autonomi è previsto che la scheda sanitaria sia redatta dal medico di fiducia dell'atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport, e sia aggiornata e conservata a cura dell'atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la Federazione sportiva di appartenenza.

Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la Federazione sportiva di appartenenza.

Lo stesso provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base

delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta; assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva; assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.

Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività professionale.

Egli provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura e alla custodia, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, di una cartella clinica proposta dalla Federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanità.

La cartella clinica, affidata alla custodia personale del medico sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società.

I compiti del medico hanno riflessi sul piano della responsabilità per gli incidenti che possono capitare all'atleta durante lo svolgimento delle gare. Infatti, considerato che la norma impone al medico sociale una costante vigilanza sullo stato di salute dell'atleta, e, quindi, sulla sua effettiva abilità alla pratica sportiva, quando l'atleta stesso resta vittima di un evento lesivo conseguente a patologie non accertate limitanti la sua idoneità alla pratica dello sport, e di cui egli era portatore, è fuori dubbio che sia il medico sociale a doverne rispondere al giudice¹³⁷.

¹³⁷ CIRANNA, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di COLUCCI, Napoli, Jovene, 2004, p. 46.

1.3 La tutela previdenziale

Come dato evincere da quanto appena descritto, l'art. 7, nonostante sia rubricato "tutela sanitaria", concetto comprendente la globalità degli interventi sanitari, circoscrive la propria sfera di applicazione alla prevenzione: il legislatore ha forse voluto specificare, rispetto alle peculiarità del rapporto, la necessità di particolari tutele preventive¹³⁸.

Per quanto concerne le prestazioni curative e riabilitative, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 32, trova applicazione, così come per ogni altro cittadino anche per gli sportivi, siano essi professionisti o dilettanti, l'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, in base al quale "i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale"¹³⁹.

Ciò significa che l'attività sportiva, per quanto concerne la tutela assicurativa sanitaria, non è attuata in un regime "privilegiato" ovvero speciale, ma gode di quella estesa nel 1978 a tutti i cittadini indistintamente¹⁴⁰.

1.4 L'art. 2087 c.c. e il lavoro sportivo

Un ruolo decisivo nel quadro della tutela sanitaria è svolto dall'obbligo incombente sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del cod. civ. in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La norma richiede che il datore di lavoro ispiri la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza, pertanto, è tenuto a munire le macchine dei più moderni e sofisticati dispositivi che, sia pure non ancora resi

¹³⁸ MERCURI, *op. cit.*, p. 519.

¹³⁹ Ricordiamo che di recente il Servizio sanitario nazionale è stato posto a totale carico del sistema fiscale, di conseguenza non sono più dovuti i contributi di malattia. Cfr. LAGALA-GAROFALO, *op. cit.*, p. 105.

¹⁴⁰ GERMANO, *op. cit.*, p. 485.

obbligatori da vigenti disposizioni normative, siano presenti in macchine di più recente fabbricazione.

Ciò implica che in una attività lavorativa, come quella dello sportivo, il datore di lavoro deve attivarsi al massimo grado e acquisire le più avanzate tecniche medico-sportive al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.

Il problema dell'applicazione dell'articolo in esame al lavoro sportivo assume connotati particolari: a prima vista può stupire che nell'ambito di una attività sportiva, connotata da agonismo notevole e comportante un contatto diretto tra avversari di gioco, possa configurarsi una qualche responsabilità per gli infortuni che di tale tipo di competizione rappresentano la conseguenza, se non naturale, certamente ampiamente scontata¹⁴¹.

La materia è stata di recente oggetto di attenzione da parte della Cassazione che, con la sentenza n. 85 dell'8 gennaio 2003, ha sancito il principio secondo cui le società sportive hanno l'obbligo, in forza degli articoli 2043 e 2087 cod. civ., di tutelare la salute dei propri atleti, adottando tutte le cautele necessarie, secondo norme tecniche e di esperienza, ad impedire eventi lesivi della loro integrità fisica. Più precisamente la Cassazione ha ritenuto che, nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro dello sportivo, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni.

¹⁴¹ MANNACCIO, *Il commento (sent. Cass. 8 gennaio 2003, n. 85)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2003, 6, p. 549.

Nel caso in cui lo sportivo abbia subito un infortunio a seguito dell'inosservanza degli obblighi suddetti, la responsabilità per il risarcimento del danno patito dal professionista incombe sulla società sportiva ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile.

Il richiamo formale all'art. 2087 cod. civ. implica il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra società sportiva e sportivo professionista: è pacificamente ammessa la possibilità di applicare l'art. 2087, norma generale del sistema del lavoro subordinato, al lavoro sportivo che rappresenta un caso di lavoro subordinato regolato da una legge particolare (l. 23 marzo 1981, n. 91) e che ne fa un rapporto di lavoro subordinato speciale.

La presenza di due norme riguardanti gli sportivi professionisti, e precisamente l'art. 8 della legge n. 91/1981 e l'art. 6 del decreto n. 38/2000, copre tutta l'area dei rischi in cui può incorrere uno sportivo. La prima nel momento in cui prevede l'obbligo del datore di stipulare una polizza assicurativa contro la morte e gli infortuni pregiudicanti la capacità professionale implica che il datore, se non adempie, debba rispondere direttamente e ciò chiude ogni discorso sulla responsabilità per i fatti considerati. La seconda, aggiungendo la tutela I.N.A.I.L. a quella dell'art. 8 sopra ricordato, consente una copertura totale di ogni evento lesivo.

È da ritenere che solo un comportamento abnorme del giocatore e tale da porsi al di fuori da ogni connessione con l'esercizio dell'attività resti privo della duplice copertura sopra indicata¹⁴².

La sentenza in commento prende in considerazione anche un'ipotesi particolare: il caso in cui un professionista abbia subito un infortunio, preceduto da altri dello stesso genere, dal quale sia derivata la totale inabilità al gioco. La responsabilità per il risarcimento del danno patito dall'atleta incombe sulla società sportiva ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ove questa, dopo i precedenti infortuni e poco prima dell'ultimo abbia chiesto a un Istituto di medicina dello sport di accertare e certificare l'idoneità o meno del giocatore all'attività sportiva e l'Istituto abbia accertato l'idoneità tratto in errore dalle incomplete notizie fornite dalla società. Questa, d'altro canto, ha l'obbligo di seguire, ai sensi dell'articolo 7

¹⁴² MANNACCIO, *op. cit.*, p. 550.

della l. 91/1981, l'evoluzione dello stato di salute dello sportivo con controlli adeguati al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni o aggravamenti delle precedenti lesioni.

La sentenza della Cassazione si è, infine, soffermata sulla tematica della responsabilità del medico sportivo affermando che la sua condotta, in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolosità dell'attività sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di ritiro pre-campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute¹⁴³.

In un settore come quello agonistico, che richiede agli atleti un impegno psico-fisico sempre più intenso con una moltiplicazione di pericoli di eventi lesivi, una effettiva tutela del bene/salute dell'atleta non può prescindere, in chi è deputato istituzionalmente alla integrità fisica degli sportivi, da una conoscenza aggiornata delle regole della medicina sportiva, sicché nella materia in esame, nel valutare eventuali profili di responsabilità professionale, non può prescindersi dalle cognizioni di carattere generale che devono essere proprie di ogni medico che opera in campo specialistico, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni fondamentali di un medico generico¹⁴⁴.

¹⁴³ Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 08/01/2003, n. 85, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2003, 6, p. 549.

¹⁴⁴ VIDIRI, *op. cit.*, pp. 227-228.

2. Le tutele minori

Per quanto riguarda le forme di tutela minori, nel silenzio della legge 91/1981, non può che concludersi nel senso della loro piena fruibilità, salvo espresse esclusioni¹⁴⁵.

Certamente è applicabile agli sportivi la disciplina contenuta nella legge 153/1988 relativa all'erogazione da parte dell'I.N.P.S. dell'assegno per il nucleo familiare: ai fini degli assegni per il nucleo familiare le società sportive col Decreto Ministeriale 19 giugno 1952 sono state aggregate al settore dell'industria.

Con riferimento a tale ultima tutela si osserva, comunque, che l'astratta riferibilità della stessa agli sportivi professionisti non sembra possa essere accompagnata dalla concreta possibilità che gli stessi vengano a trovarsi nelle precarie condizioni economiche, desumibili dal reddito familiare, cui la legge subordina la fruizione del relativo diritto.

Per quanto concerne il diritto all'indennità di maternità a favore delle lavoratrici sportive professioniste è da ritenere che lo stesso spetti alle sportive legate alla società sportiva da un rapporto di lavoro subordinato, non anche a quelle con contratto di lavoro autonomo in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che l'ha riconosciuto solo a specifiche categorie di lavoratrici autonome.

Resta a questo punto da affrontare la questione concernente la tutela contro la disoccupazione involontaria.

Premettiamo che al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applica, per esplicita previsione legislativa (art. 4, comma 8, l. 91/1981), la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali la quale è stata evidentemente ritenuta dal legislatore incompatibile con il particolare tipo di lavoro degli sportivi.

Gli sportivi professionisti sono, inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 108/1990, esclusi dall'ambito di applicazione della tutela reale ed obbligatoria: per costoro è tuttora applicabile il regime codicistico del recesso *ad nutum* di cui all'art. 2118 c.c.

¹⁴⁵ SPADAFORA, *op. cit.*, p. 174.

In caso di licenziamento, inoltre, non è prevista l'erogazione dell'indennità di disoccupazione e, di conseguenza, non è dovuta per la stessa alcuna contribuzione¹⁴⁶.

Il problema dell'assenza di tutele in caso di disoccupazione involontaria ha però, nell'ambito del lavoro sportivo, una rilevanza del tutto marginale considerando che, nella quasi totalità dei casi, il contratto che lega lo sportivo alla società è un contratto a termine.

Per quanto concerne il recesso *ante tempus* da un contratto a termine, troverà applicazione l'art. 2119 c.c.: in pratica, fatta eccezione per l'ipotesi della giusta causa, è assicurata una certa stabilità del vincolo contrattuale che dovrà proseguire fino alla scadenza concordata.

Nell'ipotesi in cui la società decida di non avvalersi delle prestazioni dello sportivo¹⁴⁷, a quest'ultimo spetta un indennizzo, corrisposto dalla società di provenienza, pari al minimo di stipendio e calcolato nella misura concordata dalle contrattazioni collettive¹⁴⁸.

Non interessa gli sportivi l'intervento ordinario di integrazione salariale, previsto per i lavoratori dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva in dipendenza di situazioni dovute ad eventi oggettivamente non evitabili, transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato¹⁴⁹.

Infine è da escludere che trovi applicazione per gli sportivi l'istituto della cassa integrazioni guadagni, posto che gli eventi dalla stessa protetti non sono invocabili dalle imprese dello spettacolo (art. 3, d.l.c.p.s. 12 agosto 1947, n. 869)¹⁵⁰.

¹⁴⁶ La Circolare I.N.P.S. n. 60 del 25 marzo 2002, ha stabilito la riconoscibilità dell'indennità ordinaria di disoccupazione soltanto ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato ed escluse comunque le categorie per le quali l'obbligo assicurativo per la disoccupazione non sussiste (tra queste ultime vi è anche la categoria degli "sportivi professionisti").

¹⁴⁷ Ciò, in genere, avviene o nel caso in cui i giocatori non abbiano trovato l'accordo economico con la società per le stagioni successive o per motivi tecnici.

¹⁴⁸ Cfr. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2004, nota n. 7, p. 105.

¹⁴⁹ LA ROSA, *op. cit.*, pp. 522-523.

¹⁵⁰ SPADAFORA, *op. cit.*, p. 174.

3. Il fondo «Giulio Onesti»

Al termine di questa trattazione ci permettiamo di segnalare la recente istituzione, ad opera della legge 15 aprile 2003, n. 86, di un fondo intitolato a Giulio Onesti avente come scopo fondamentale quello di fornire prestazioni assistenziali agli ex atleti in condizioni economiche precarie che abbiano apportato un grosso contributo alla storia dello sport italiano.

La legge prevede l'attribuzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.

L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3¹⁵¹, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Lo stesso è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa anzidetti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

¹⁵¹ L'art. 3 sancisce che: "Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".

Il fondo nasce con l'intento sia di risolvere la scissione tra l'universo dello sport agonistico, che ha il proprio fulcro nel C.O.N.I., e l'universo dello sport amatoriale, con maggiore valenza sociale, elemento disgregativo di un omogeneo programma di sviluppo di una sana "cultura dello sport"; sia di operare una più equa ripartizione economica, atta a colmare le evidenti ingiustizie sociali in ambito sportivo: da una parte la categoria dei prescelti, degli ex atleti a cui è stata data la possibilità di vivere di grosse rendite, e dall'altra la categoria degli ex atleti le cui uniche rendite, nonostante abbiano ugualmente onorato lo sport italiano con le loro prestazioni, sembrano essere l'anonimato e una disagiata condizione economica.

L'iniziativa è sicuramente lodevole ma, riguardando un numero molto limitato di soggetti, non è risolutivo del problema: permane pertanto l'esigenza che con urgenza si affrontino complessivamente le problematiche riguardanti la revisione del sistema previdenziale per l'intero universo dello sport.

- Conclusioni -

Nel corso della presente trattazione abbiamo esaminato l'attuale situazione previdenziale degli sportivi sotto i suoi molteplici aspetti: la tutela pensionistica, la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e le altre forme di tutela c.d. minori.

Occorre, a questo punto, analizzare gli aspetti problematici della disciplina del sistema previdenziale degli sportivi ed indicarne le divergenze rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria sopravvissute ai recenti interventi legislativi di riforma del settore, interventi tesi, oltre che a contenere i costi della spesa previdenziale, anche all'armonizzazione ed omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali per eliminare privilegi e sperequazioni¹⁵².

L'analisi sin qui condotta ha evidenziato in primo luogo il forte divario ancor oggi esistente tra il mondo dello sport professionistico e il mondo dello sport dilettantistico: il discrimine tra professionisti e dilettanti si pone anche ai fini della applicazione della disciplina previdenziale, stante il rinvio alla classificazione operata dall'ordinamento sportivo¹⁵³.

Si è avuto più volte modo di osservare che l'art. 2 della l. n. 91/1981 ricomprende esplicitamente nel novero degli sportivi professionisti solo gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, per le discipline regolamentate dal C.O.N.I., e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali,

¹⁵² Si fa riferimento in particolare alla legge n. 421 del 1992, la c.d. riforma Amato; alla legge n. 335 del 1995, la c.d. riforma Dini, nonché alla legge n. 449 del 1997.

¹⁵³ Cfr. CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Gius. Civ.*, 1995, 1, p. 1387.

secondo le norme da queste emanate, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica¹⁵⁴.

La norma quindi qualifica come professionista lo sportivo che esercita l'attività

- a. a titolo oneroso,
- b. con carattere di continuità,
- c. purché sia intervenuta la c.d. qualificazione da parte della rispettiva Federazione in osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I.

Si è tuttavia criticamente osservato che “nella realtà fattuale un siffatto sistema ha determinato l'inconveniente di sottrarre alla legge n. 91/1981 tutti i casi di professionismo di fatto, e di assoggettare così a diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero viceversa un identico trattamento normativo per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con uno stesso seguito ed eguali tradizioni”¹⁵⁵.

L'art. 2 della legge n. 91/1981 limita la possibilità del professionismo sportivo nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I.: tale limitazione suscita legittime perplessità dal momento che si esclude dalla tutela propria del professionismo sportivo tutta una serie di importanti attività sportive non considerate olimpiche, mentre ad altre si continua a sovrapporre l'etichetta del dilettantismo, ignorando volutamente una realtà che, almeno a certi livelli di prestazioni, non può non essere considerata in tutto e per tutto professionistica¹⁵⁶.

È risaputo che nell'ambito dell'attività dilettantistica si vengono a collocare sia le attività espletate a scopi meramente ludici e senza percezione di compensi o ricevendo compensi senza natura di reale corrispettivo, sia sport caratterizzati da una robusta tradizione e da un agonismo esasperato nei quali l'attività dei dilettanti è tipologicamente identica a quella dei professionisti¹⁵⁷.

Questi ultimi sono i c.d. *semi-professionisti* o *professionisti di fatto* che sono di fatto assoggettati a continui impegni sotto il profilo degli allenamenti, nonché a

¹⁵⁴ Cfr. il capitolo I.

¹⁵⁵ VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, 1, p. 210.

¹⁵⁶ Cfr. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997, 1, p. 522.

¹⁵⁷ Il fenomeno del professionismo di fatto ha assunto nel tempo una notevole estensione. Nella fattispecie rientra, per esempio, la pallavolo, il rugby, la pallanuoto, il nuoto, la scherma, lo sci, ecc.

rigide regole di conduzione tecnica dell'attività, e partecipano a gare e manifestazioni su cui si appunta un'ampia attenzione popolare e che quindi sono necessariamente contraddistinte da un elevato agonismo, ma che non godono della tutela di cui alla legge n. 91/1981 perché difettano di un requisito di carattere meramente formale: il conseguimento della qualificazione da parte della rispettiva Federazione con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I.¹⁵⁸.

La necessità del requisito formale della qualificazione accanto ai due presupposti di natura eminentemente fattuale è stata criticata però dalla dottrina prevalente: non è revocabile in dubbio che, laddove fa dipendere l'acquisizione di uno *status* da un elemento astratto quale è la qualificazione, anziché dal concreto atteggiarsi della situazione di fatto, l'art. 2 rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista.

Su questa falsariga, sono state denunciate le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, soprattutto con riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell'intervento qualificatorio da parte della rispettiva Federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso¹⁵⁹.

Per quanto riguarda la disciplina previdenziale la dottrina maggioritaria ritiene che sia da escludere che l'ampiezza del potere di qualificazione riconoscibile all'ordinamento sportivo possa sconfinare nel riconoscimento di fatto a quest'ultimo di una sorta di *ius excludendi* dei dilettanti oltre che dai "benefici" della legge n. 91 del 1981 anche dalla tutela di previdenza sociale in genere.

Invero l'art. 9 della suddetta legge, riferendo espressamente la tutela pensionistica dallo stesso contemplata agli sportivi professionisti, non può trovare applicazione per gli sportivi dilettanti, che praticano lo sport, con o senza corrispettivo, e a coloro che, pur a titolo oneroso e con continuità, svolgono attività sportiva al di fuori delle discipline regolamentate dal C.O.N.I.¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Nel capitolo I abbiamo visto, per esemplificare, che un giocatore di pallacanestro rientra nel campo di applicazione della legge n. 91/1981 ed è considerato uno sportivo professionista, mentre un giocatore di pallavolo pur trovandosi nella medesima situazione di fatto è considerato dalla legge del 1981 un "dilettante".

¹⁵⁹ REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 3, p. 373.

¹⁶⁰ CINELLI, *op. cit.*, in *Gius. Civ.*, 1995, 1, pp. 1387-1388.

Tuttavia, ritenendo di escludere la volontà del legislatore di discriminare i professionisti dai dilettanti e nel tentativo di non lasciare privi di tutela i rapporti solo formalmente dilettantistici, la dottrina maggioritaria considera applicabili i principi del diritto del lavoro qualora il contratto o il tipo di prestazione lo consenta: la disciplina dettata dalla legge n. 91/1981 non può valere ad obliterare i principi generali dell'ordinamento previdenziale, ai termini dei quali la tutela previdenziale è necessaria (*ex art. 38 Cost.*)¹⁶¹.

Vi è tuttavia una dottrina minoritaria che reputa quest'ultima soluzione non percorribile e per la quale il ritorno alla disciplina di diritto comune per l'area del "professionismo di fatto" urterebbe con l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale¹⁶².

È evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione incerta e complessa: le soluzioni prospettabili potrebbero essere molteplici, ma la linea di azione preferibile ed auspicabile sembra quella di un intervento legislativo che predisponga una normativa di base a carattere generale che assicuri alcune tutele fondamentali come quella pensionistica fruibile anche da tutti coloro i quali, pur esercitando un'attività sportiva a livello professionistico, rimangono attualmente esclusi dal campo di applicazione della legge n. 91/1981.

Appare peraltro condivisibile l'opinione di quanti considerano del tutto ragionevole l'idea che il legislatore introduca una fascia intermedia tra professionisti e dilettanti. Questa fascia intermedia avrebbe la funzione di una sorta di stanza di compensazione tra dilettantismo puro e professionismo vero e proprio¹⁶³.

Già ora un passo importante potrebbe essere quello del riconoscimento ad opera delle varie Federazioni della natura professionistica di quelle discipline o di quelle zone della stessa disciplina le quali restano qualificate come dilettantistiche

¹⁶¹ Cfr., in tal senso, ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. Civ.*, 1985, 1, p. 2090; DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. Lav.*, 1988, 1, p. 261; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 1, p. 9; CINELLI, *op. cit.*, p. 1388; MARTINELLI, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 1, p. 22.

¹⁶² Cfr., in tal senso, REALMENTE, *op. cit.*, p. 374.

¹⁶³ Cfr. NORMANO, *Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981*, in *Riv. Lav.*, 1988, 1, p. 702.

nonostante che richiedano un impegno prevalente o anche esclusivo e comportino l'attribuzione all'atleta di un corrispettivo¹⁶⁴.

Esaurita la trattazione della prima questione che ci premeva affrontare passiamo a considerare la tematica delle peculiarità del sistema pensionistico degli sportivi professionisti rispetto al regime dell'assicurazione generale.

Trattando della tutela pensionistica abbiamo visto che l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'E.N.P.A.L.S. per mezzo di un fondo speciale autonomo, il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti.

Di recente, nell'ambito del processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la l. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della l. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato, con l'emanazione del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'I.N.P.S. il regime pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

La riforma ha comportato un graduale ma significativo allineamento al regime generale: al riguardo si segnalano gli interventi in tema di requisiti assicurativi e contributivi e di retribuzione pensionabile, la ridefinizione delle aliquote contributive, la previsione del minimale e dei massimali contributivi, nonché del contributo di solidarietà e dell'aliquota aggiuntiva I.V.S., l'introduzione per il calcolo delle prestazioni del metodo contributivo¹⁶⁵.

A tutto ciò si aggiunga che l'art. 5 del d.lgs. 166/1997 stabilisce che, "per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria".

Il legislatore ha così risolto i problemi di integrazione e armonizzazione delle discipline legislative operanti nei due diversi regimi previdenziali tramite il rinvio esplicito alle regole dell'assicurazione generale obbligatoria.

¹⁶⁴ BELLAVISTA, *op. cit.*, p. 526.

¹⁶⁵ Cfr. capitolo II.

Pertanto, in conseguenza del susseguirsi degli interventi legislativi, per quanto concerne le prestazioni previdenziali regole particolari permangono attualmente esclusivamente per la tutela della vecchiaia¹⁶⁶.

I tratti di specificità si spiegano in ragione della carriera professionale più breve degli sportivi professionisti rispetto alla generalità dei lavoratori: è risaputo, ad esempio, che mediamente un calciatore professionista cessa la propria attività intorno ai 34-35 anni.

Tenendo conto di ciò si è continuato a prevedere limiti di età per il pensionamento inferiori rispetto a quello generale: agli sportivi professionisti è consentito, ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici, aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la loro qualifica professionale, sino ad un massimo di 5 anni e il coefficiente di trasformazione da applicare va individuato in corrispondenza dell'età risultante dalla somma dell'età anagrafica dell'assicurato e il numero degli anni aggiunti sino ad un massimo di 5¹⁶⁷.

Se i differenti limiti di età possono apparire congrui per gli atleti, non lo sono certo per i tecnici i quali hanno una vita lavorativa analoga a quella della generalità dei lavoratori: non risultando razionalmente giustificabile l'applicazione del regime speciale degli sportivi a tali soggetti, è auspicabile un intervento legislativo che ne preveda l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.

Sembra opportuno in chiusura volgere uno sguardo all'attuale situazione del Fondo Sportivi Professionisti.

Trattandosi di una gestione previdenziale di recente istituzione ed essendo, per effetto di ciò, il numero dei contribuenti ancora molto elevato rispetto a quello dei percettori di prestazioni, il Fondo gode di una situazione particolarmente favorevole e non ha mai presentato disavanzi economici.

¹⁶⁶ Ciò ha indotto parte della dottrina ad esprimersi nel senso dell'opportunità della soppressione del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti e per l'affidamento della gestione all'I.N.P.S. della relativa tutela. Cfr., in tal senso, GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Inf. Prev.*, 1997, 3, p. 661, il quale si pone il dubbio "se tuttora permangono le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1973 (ma anche quello del 1981) a dettare per questa categoria di lavoratori un differenziato regime previdenziale: in questa ottica una futura collocazione dei calciatori professionisti all'interno dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. potrebbe costituire un'eventualità meno remota che in passato".

¹⁶⁷ Cfr. capitolo II.

Ciò gli ha consentito di fornire all'altra gestione dell'E.N.P.A.L.S., il Fondo Lavoratori dello Spettacolo, quando era deficitario, i mezzi necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali, assolvendo in tal modo ad una sorta di solidarietà intersettoriale.

Il provvedimento di riforma di cui al decreto 166/97 è intervenuto a migliorare sensibilmente il conto economico del Fondo Sportivi, che dal risultato positivo di 65 miliardi nel 1999 è salito a 87,7 miliardi nel 2001.

Le entrate contributive, a causa dell'allineamento delle aliquote contributive a quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono salite da 94,5 miliardi a 118,7 miliardi nello stesso periodo, con un incremento del 25,6% rispetto al 1999. Per contro, la spesa per prestazioni ha seguito un incremento meno marcato (da 34,4 a 39,1 miliardi) per il limitato numero (16 nel 2000 e 70 nel 2001) di nuovi pensionati, il cui totale al 31 dicembre 2001 si è attestato a 1207 unità¹⁶⁸.

Il limitato numero dei pensionati rispetto a quello degli assicurati, pari a circa 6200 unità, è da ricollegare, come già affermato, alla più breve vita del Fondo Sportivi Professionisti per cui la popolazione pensionata non può ancora considerarsi giunta a regime.

Ancora più vistoso è l'incremento del conto patrimoniale del Fondo che è aumentato notevolmente, passando dai 242,1 miliardi del 1999 ai 407,5 miliardi del 2001.

Rispetto al 1999 il patrimonio netto del Fondo ha avuto un incremento di 165,4 miliardi, essenzialmente dovuto all'aumento delle disponibilità liquide, non più utilizzate per le esigenze del Fondo Lavoratori dello Spettacolo.

Il conto patrimoniale, infatti, risente del rientro, parziale nel 2000, totale nel 2001, del credito di 235,2 miliardi accumulato nei confronti del Fondo Lavoratori dello Spettacolo nel corso degli anni in cui detta gestione presentava un forte squilibrio finanziario.

Forti perplessità si avanzano, invece, sull'ammontare dei residui attivi la cui misura appare sempre crescente. Si tratta dei crediti verso società di calcio inadempienti, che alla data del 31 dicembre 2001 ammontavano a ben 62 miliardi,

¹⁶⁸ Tali dati sono reperibili sul sito internet *www.enpals.it*.

nonostante siano state effettuate tra il 1998 e il 2001 variazioni di bilancio per oltre 14 miliardi attraverso il riconoscimento di inesigibilità dei crediti.

A tale proposito forti preoccupazioni sono state espresse dalla stessa Corte dei Conti in sede di relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge n. 259/1958 sia in ordine all'ingente somma rimasta da incassare, sia ai periodi di riferimento, risalendo gran parte dei crediti addirittura ai lontani anni '80.

E' appena il caso di notare che in caso di mancata o parziale riscossione dei crediti in parola i risultati economici e patrimoniali futuri del Fondo sportivi professionisti potrebbero essere negativamente influenzati.

Si rendono pertanto necessari interventi volti a debellare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione contributiva: il fenomeno dell'evasione contributiva si ripercuote sull'ammontare dei residui attivi, la cui lievitazione continua a destare preoccupazione.

A tal proposito la Corte dei Conti ha rinnovato all'E.N.P.A.L.S. l'invito a voler adottare ogni misura idonea al recupero dei crediti accumulati, anche per evitare che il mancato recupero possa ridimensionare le risultanze contabili.

Inarrestabile anche, tra i residui passivi, appare la lievitazione del debito derivante dall'obbligo di versare all'I.N.P.S. il "contributo di solidarietà" istituito con l'art. 25 della legge n. 41/1986, il cui onere è salito, a tutto il 2001, a ben 320 miliardi.

È necessario che l'E.N.P.A.L.S., nel quadro della riforma pensionistica in atto, adotti ulteriori interventi per un rinnovamento strutturale e organizzativo idonei a metterlo in condizione di operare con la dovuta continuità sul piano della efficienza.

L'analisi delle tutele previdenziali contenuta nei capitoli precedenti e le considerazioni fin qui svolte, sia sulle condizioni dei dilettanti sia sulla situazione del regime previdenziale degli sportivi, hanno mostrato come dall'emanazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, la prima legge che si è occupata in modo sistematico del mondo dello sport, ad oggi siano stati compiuti innumerevoli progressi, ma che ancora numerosi sono i passi in avanti che vanno compiuti per far sì che gli sportivi godano di trattamenti analoghi a quelli predisposti per la generalità dei lavoratori: permangono punti oscuri nella disciplina e vuoti di

tutela, specie con riferimento ai professionisti di fatto, che non possono essere taciuti ed ignorati.

L'esigenza che con urgenza si affrontino complessivamente le problematiche riguardanti la revisione del sistema previdenziale per l'intero universo dello sport è stata avvertita anche dalla Commissione parlamentare Cultura e Sport che, nella seduta del 9 aprile 2003, ha richiesto lo svolgimento di una conferenza nazionale sullo "*sport per tutti, di tutte le età*": la conferenza, che ad oggi non ha ancora avuto luogo, dovrebbe aiutare a definire le linee guida della riforma delle attività sportive.

Basterebbe, come già detto, la previsione di poche norme, sobrie ed elastiche, che garantissero i livelli minimi ed inderogabili di tutela affidando ai rappresentanti delle categorie interessate il compito di decidere se accrescere tali livelli: sarebbe possibile in tal modo garantire il rispetto del principio fondamentale d'uguaglianza e la protezione dei soggetti più deboli nonché disegnare una precisa cornice di regole entro cui possa svolgersi, su posizioni equilibrate, il dialogo e il conflitto tra le parti portatrici di contrapposti interessi¹⁶⁹.

Il problema è di grosse dimensioni e non va trascurato¹⁷⁰. Lo sport, non solo quello appariscente di tipo professionistico, seguito da masse sempre più cospicue di cittadini, è fenomeno sociale di grossa portata, ma lo è anche quello dilettantistico, che non può essere confuso con qualsiasi altra attività che rientri nell'impiego del tempo libero.

È giusto quindi che il discorso previdenziale venga affrontato sistematicamente, tenendo presente la premessa, che si ritiene condivisa da larghi strati di persone attente al problema, che lo sport meriti, anche da questa angolazione, uno spazio proprio, ben delimitato e non ritagliato da altri settore della vita sociale.

¹⁶⁹ Cfr. BELLAVISTA, *op. cit.*, pp. 526-527.

¹⁷⁰ Lo sport in Italia riguarda ormai 30 milioni di cittadini e si stima che siano oltre un milione i lavoratori impegnati nelle attività connesse allo sport (cfr. www.pizzinato-lulivo.it)

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Collaboratori del settore sportivo dilettantistico: obbligo assicurativo*, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, n. 26, 2003.

AA.VV., *La pensione degli sportivi professionisti*, in *Il calciatore*, 1995, pp. 14 ss.

AA. VV., *Lavoratori dello spettacolo*, in *Pratica Lavoro*, n. 9, 2005.

AA. VV., *L'assoggettabilità a contribuzione previdenziale ENPALS*, in *ADL*, 3, 2002.

AA. VV., *Il lavoro sportivo*, in *Diritto e pratica del lavoro-ORO*, 5, 2003.

AA. VV., *Memento pratico*, IPSOA-Francis Lefebvre, 2005.

AA. VV., *Settore spettacolo: omissioni contributive e sanzioni amministrative*, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, n. 13, 2003.

AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Foro It.*, 2002, 1, pp. 897 ss.

AMBROSIO-MARANI TORO, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980, 3, pp. 492 ss.

BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997, 1, pp. 521 ss.

BELLINI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 8*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, p. 607.

BETTELLI, *Assicurazione-Il decreto Sportass*, in *Sport&Sicurezza*, 2005, 1, pp. 8 ss.

Bibliografia

BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico nello stato, calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. Lav.*, 1972, 1, pp. 396 ss.

BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 1, pp. 3 ss.

BIGIAMI, *L'associazione Calcio Torino e il disastro di Superga*, in *Giur. Ital.*, 1951, 4, pp. 81 ss.

BOER, *Vera o falsa riforma dei fondi speciali di previdenza*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1983, 3, pp. 149 ss.

BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. Sport.*, 1963, pp. 75 ss.

CALABRÒ, *Tre questioni in tema di lavoro sportivo*, in *Nuova Giur. Civ.*, 1992, 1, pp. 859 ss.

CANAPELE, *Lineamenti giuridici del rapporto tra associazione sportive e calciatori*, in *Riv. Lav.*, 1950, 2, pp. 408 ss.

CANGELLI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, LUPUS, Foggia, 1998.

CARBONE, *La previdenza degli sportivi professionisti*, in *Foro It.*, 2002, 1, pp. 119 ss.

CESARINI SFORZA, *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1951, 2, pp. 264 ss.

CHIAIA NOYA, *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, pp. 629 ss.

CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1985, 2, pp. 409 ss.

CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *Gius. Civ.*, 1995, 1, pp. 1387 ss.

COCCIA, *Le leggi dello sport*, Le Monnier, Torino, 1995.

COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, Jovene, 2004, pp. 223 ss.

CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, UTET, Torino, 2004.

CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto disc. priv.-sez. comm.*, UTET, Torino, 2005, pp. 755 ss.

Bibliografia

DE CRISTOFORO, *Commento alla legge n. 91/1981*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, pp. 575 ss.

DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti-Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 576.

DE CRISTOFORO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1989, pp. 95 ss.

DEL GIUDICE, *Natura ed obblighi previdenziali del contratto di attività sportiva*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1966, 1, pp. 9 ss.

DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, 1, pp. 323 ss.

DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo e valori costituzionali*, in *Il corriere giuridico*, 2003, 10, pp. 1265 ss.

DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. Lav.*, 1988, 1, pp. 254 ss.

D'HARMANT FRANÇOIS, *Lavoro sportivo: 1) Diritto del lavoro*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1990, XVIII, pp. 2 ss.

D'HARMANT FRANÇOIS, *Note sulla disciplina sportiva del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, pp. 851 ss.

D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. Lav.*, 1988, 1, pp. 265 ss.

DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999.

DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. Ital. Dir. Lav.*, 1983, 1, pp. 669 ss.

FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 1, pp. 3 ss.

FERRI-D'AMORE, *Estese le agevolazioni per lo sport dilettantistico*, in *Corriere Tributario*, 2003, 4, pp. 296 ss.

FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

FREUDIANI, *La disciplina del rapporto di diritto sportivo*, in *Il diritto dei disoccupati. Studi in onore di Koichiro Yamaguchi*, a cura di BIAGI-SUWA, Giuffrè, Milano, 1996.

GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Digesto disc. priv.-sez. comm.*, VIII, UTET, Torino, 1992, pp. 462 ss.

Bibliografia

GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2003.

GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, pp. 10 ss.

GIUA-SANZI, *Infortuni e malattie professionali degli sportivi professionisti*, in www.LavoroPrevidenza.com.

GIUA-SANZI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali degli sportivi professionisti*, in www.LavoroPrevidenza.com.

GIUA-SANZI, *Lavoro sportivo: anche agli sportivi professionisti spetta "il bonus" pensioni*, in www.LavoroPrevidenza.com.

GIUA-SANZI, *Lavoro sportivo e società sportive dilettantistiche: disciplina fiscale e previdenziale di atleti dilettanti e co.co.co.*, in www.LavoroPrevidenza.com.

GIUA-SANZI, *Sport dilettantistico: trattamento previdenziale per i lavoratori subordinati*, in www.LavoroPrevidenza.com.

GIUA-SANZI, *Sport professionistico e tutela previdenziale*, in www.filodiritto.com.

GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 2, pp. 166 ss.

GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, 1, pp. 27 ss.

GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori non professionisti*, in *Inf. Prev.*, 2003, 2, pp. 418 ss.

GUADAGNINO, *Le forme di tutela dei calciatori dei campionati nazionali della Lega dilettanti*, in *Inf. Prev.*, 2002, 5, pp. 1084 ss.

GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Inf. Prev.*, 1997, 3, pp. 657 ss.

GUADAGNINO, *La previdenza sportiva*, in www.FIGC.it.

IOELE, *L'armonizzazione di particolari regimi pensionistici*, in *La riforma del sistema pensionistico*, a cura di CESTER, Giappichelli, Torino, 1996, p. 262.

LAGALA-GAROFALO, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Cacucci, Bari, 2003.

LAGALA-D'ONGHIA, *La sicurezza sociale nel terzo anno di legislatura*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2004, pp. 689 ss.

Bibliografia

LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 1, pp. 36 ss.

LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1998.

LENER, MAZZOTTA, VOLPE PUTZOLU, GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, 5, pp. 297 ss.

LUCIANI, *Lavoro e previdenza sociale nello sport*, in *Nuova Giur. Civ.*, 1990, 2, pp. 51 ss.

MANNACCIO, *Il commento (sent. Cass. 8 gennaio 2003, n. 85)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2003, 6, pp. 549 ss.

MARTINELLI, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 1, pp. 13 ss.

MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, pp. 34 ss.

MASTRANGELO (a cura di), *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Cacucci, Bari, 1994.

MASI, *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti*, in *Terzo Settore-II Sole 24 Ore*, 2005, 5, pp. 12 ss.

MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1988.

MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1987, pp. 511 ss.

NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi Civ. comm.*, 1979, pp. 427 ss.

NORMANO, *Ipotesi per una riforma della legge n. 91/1981*, in *Riv. Lav.*, 1, 1988, pp. 699 ss.

ORONZO (a cura di), *Manuale dello sport: aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, Giuffrè, Milano, 2004.

PERLINGIERI (lezioni raccolte da), *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001.

PERSIANI (a cura di), *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, pp. 561 ss.

PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2002.

Bibliografia

REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 3, pp. 372 ss.

REDENTI, *Aspetti giuridici della tragedia di Superga*, in *Giur. Ital.*, 1951, 4, pp. 54 ss.

RIBERA, *Sport automobilistico: rapporti e responsabilità alle gare automobilistiche*, in *Riv. Sport.*, 1955, pp. 405 ss.

ROSSI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 8*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, pp. 608 ss.

ROSSI, *Previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2002.

SCIALOJA, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Dig. Disc. priv.-sez. civ.*, XVII, UTET, Torino, 1983.

SCOGNAMIGLIO, *Il pluralismo dei regimi previdenziali*, in *Dir. Lav.*, 1993, 1, pp. 89 ss.

SINISCALCHI, *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la L. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Dir. Lav.*, 1988, 1, p. 289.

SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004.

STANZIONE-SCIANKA LEPORE, *Codice dell'ordinamento sportivo*, Jovene, Napoli, 2004.

TORTORA, *Diritto sportivo*, in *Giur. sist. Dir. civ. e comm.*, 1998, pp. 230 ss.

VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 2004.

VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, 1, pp. 205 ss.

VIDIRI, *Profili societari e ordinamentali delle recenti modifiche alla L. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Riv. Dir. Sport*, 1997, pp. 4 ss.

ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. Civ.*, 1985, 1, pp. 2088 ss.